

XVI legislatura

Atto comunitario n. 56
Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo:
“Una politica marittima integrata
per una migliore *governance*
nel Mediterraneo
COM (2009) 466 def.

n. 40/DN
14 dicembre 2009



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Atto comunitario n. 56
Comunicazione della
Commissione al Consiglio e al
Parlamento europeo:
“Una politica marittima integrata
per una migliore *governance*
nel Mediterraneo
COM (2009) 466 def.

Dossier n. 40/DN
14 dicembre 2009

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini

_2989

Simona Petrucci

_3666

Fax 06 6706_4336

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi

Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Ufficio per le Relazioni

Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2027

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag.	1
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Una politica marittima integrata per una migliore <i>governance</i> nel Mediterraneo (COM (2009) 466 def., dell'11 settembre 2009)	“	5
Comunicazione della Commissione: Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE (COM (2008) 791 def., del 25 novembre 2008)	“	17
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Una strategia europea per la ricerca marina e marittima - Uno Spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani e dei mari (COM (2008) 534 def., del 3 settembre 2008)	“	29
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Una politica marittima integrata per l'Unione europea (COM (2007) 575 def., del 10 ottobre 2007)	“	43
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva-quadro sulla strategia per l'ambiente marino)	“	59
Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo	“	81
Dichiarazione congiunta del Vertice di Parigi per il Mediterraneo (Parigi, 13 luglio 2008)	“	91

NOTA INTRODUTTIVA

La comunicazione in oggetto si colloca nello stesso quadro di riferimento che, nel 2007, ha portato all'adozione della politica marittima integrata dell'Unione europea, e muove dalla constatazione delle peculiarità che ne rendono particolarmente difficile la piena attuazione nel Mediterraneo. L'idea che sia possibile conciliare un aumento dell'attività economica marittima con la tutela dell'ambiente, ricorrendo a un efficace modello di governance e a meccanismi trasversali, deve infatti confrontarsi con le peculiarità geopolitiche del Mediterraneo, e in particolare con la presenza di ben venti Stati costieri, con livelli di sviluppo economico e capacità amministrative differenti e con forti divergenze politiche sulla delimitazione degli spazi territoriali e marittimi.

La necessità di un approccio integrato alla politica marittima mediterranea è d'altro canto rafforzata dall'assoluta centralità del Mediterraneo nelle politiche commerciali dell'UE: a mero titolo esemplificativo, la Commissione ricorda come il Mediterraneo concentri in volume il 30% del commercio marittimo mondiale e un quarto del traffico petrolifero, e come le sue coste ospitino più di 150 milioni di abitanti, cifra che raddoppia nel corso della stagione turistica. Lo sviluppo delle attività umane ed economiche sulle coste non accenna a diminuire, e sembra non risentire in modo significativo della crisi e del generale rallentamento dell'economia. Ne consegue un accentuato degrado ambientale, conseguenza combinata dell'inquinamento proveniente dalla terraferma e dalle navi, dello scarico di rifiuti, delle minacce alla biodiversità, della pesca eccessiva e degli eccessi edilizi sulle coste. Il Mediterraneo è stato classificato "zona speciale" prima per gli idrocarburi, poi per i rifiuti, nell'ambito della Convenzione MARPOL sull'inquinamento provocato dalle navi, e il disinquinamento del Mediterraneo è stato posto tra gli obiettivi principali della neo-istituita Unione per il Mediterraneo, della quale fanno parte tutti gli stati costieri del Mediterraneo tranne la Libia.

Per risolvere i problemi economici e ambientali del Mediterraneo è necessario, ad avviso della Commissione, risolvere prima di tutto due importanti lacune in materia di governance, legate rispettivamente alla parcellizzazione delle politiche marittime tra le varie amministrazioni degli Stati costieri e alla conformazione stessa dello spazio marino, con un netto predominio delle acque di alto mare che rende difficile agli Stati costieri pianificare, organizzare e regolamentare attività che incidono direttamente sulle loro acque territoriali e sulle loro coste.

La comunicazione predispone una serie di proposte e preannuncia impegni per il rafforzamento delle politiche integrate per il Mediterraneo.

Per quanto concerne **il ruolo degli Stati costieri**, la Commissione intende in primo luogo incoraggiare gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche in materia di governance marittima integrata, facendo soprattutto ricorso ai programmi di cooperazione territoriale europea per il Mediterraneo. La Commissione ha inoltre deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla politica marittima integrata, al fine di avviare un dialogo strutturato con gli Stati costieri mediterranei che non appartengono all'UE, e di fornire un'assistenza tecnica nell'ambito dello strumento europeo di prossimità ai partner mediterranei che mostrino interesse per un approccio integrato degli affari marittimi.

Per quanto attiene alla **governance dello spazio marittimo**, resa particolarmente problematica dal perdurare di dispute territoriali tra gli Stati mediterranei, la Commissione

propone in primo luogo l'avvio di un dialogo strutturato e informale tra Stati costieri attraverso riunioni ad alto livello, e si impegna a fornire una panoramica completa degli accordi esistenti e delle organizzazioni attive nel settore degli affari marittimi nel Mediterraneo. Soprattutto, l'esecutivo di Bruxelles si dichiara deciso a proseguire nell'impegno volto a incoraggiare la ratifica e l'attuazione concertata della Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che si è rivelata, in altri ambiti (Mar Baltico, Mar Nero) strumento principe per diramare eventuali divergenze territoriali e raggiungere un accordo sulle rispettive zone marittime.

La Commissione punta poi a **un maggior coinvolgimento delle parti interessate**, da estendere anche agli Stati costieri non membri dell'Unione europea, sul modello di quanto effettuato per la pesca con la creazione di un consiglio consultivo regionale (CCR), che riunisce i principali operatori del settore.

Per migliorare la governance marittima è necessario soprattutto predisporre una serie di **strumenti trasversali**, in grado di generare nuovo potenziale per la crescita economica delle attività marittime e garantire la protezione dell'ambiente e un futuro migliore per le popolazioni costiere.

A tal fine, la Commissione si impegna in primo luogo ad avviare uno studio sulla pianificazione dello spazio marittimo (PSM) nel bacino mediterraneo. La PSM costituisce infatti uno strumento di governance di provata efficacia ai fini di una gestione basata sugli ecosistemi, che affronti l'impatto combinato di tutte le attività marittime, i conflitti connessi alle diverse utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli habitat marini. Nella predisposizione del suo studio, la Commissione mirerà soprattutto a determinare le potenziali zone di applicazione della PSM e ad analizzare gli ostacoli ed evidenziare le soluzioni possibili per l'applicazione della pianificazione in sottoregioni o zone marittime specifiche.

Completata la fase di studio, la Commissione si ripropone di lanciare un progetto per testare l'applicazione della PSM a livello sub-regionale, e di incoraggiare concrete pratiche transfrontaliere.

Infine, la Commissione intende aiutare gli Stati membri, mediante una strategia comune di attuazione, a rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva quadro "Strategia per l'ambiente marino", anche in vista di una valutazione globale, da effettuarsi entro il 2010, delle acque marine e delle relative utilizzazioni.

Per quanto concerne la **gestione integrata delle zone costiere e delle isole (GIZC)**, per la quale va segnalata l'adozione, il 21 gennaio 2008, del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, nell'ambito della Convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo, la Commissione intende in primo luogo fornire un inventario, accessibile via internet, degli strumenti, delle migliori pratiche e dei *case studies* più significativi. È inoltre determinata, nell'ambito del settimo programma quadro per l'ambiente, a offrire il suo sostegno per la creazione di una base di conoscenze in materia di GIZC nel Mediterraneo, concentrandosi soprattutto sulla cooperazione internazionale, e ad esaminare la possibilità di rafforzare l'interfaccia terra-mare, in particolare collegando la pianificazione terrestre e marittima per mezzo delle azioni proposte in tema di PSM.

La Commissione preannuncia un maggiore impegno anche per quanto concerne le iniziative volte a **favorire le azioni fondate sulla conoscenza**. In tale ambito, si propone di riservare un'attenzione particolare al Mediterraneo nell'ambito della creazione della rete marittima integrata ERA-NET, volta a rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri nel campo delle ricerche marine, di definire un quadro strategico a lungo termine per una cooperazione scientifica che abbracci l'intero bacino mediterraneo e di accentuare gli sforzi in materia di ricerca multitematica nell'ambito del settimo programma quadro, al fine di integrare le conoscenze relative al Mediterraneo in tutte le discipline pertinenti.

La Commissione intende infine rafforzare la **sorveglianza delle attività e delle operazioni marittime**, sulla falsariga di quanto già previsto dal progetto SAFEMED, finanziato dall'Unione europea e incentrato sulla sicurezza e la protezione marittima e sulla tutela dell'ambiente marino. La Commissione proporrà che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) avvii una cooperazione tecnica con i partner mediterranei, anche in caso di incidenti che provocano inquinamento, fornendo all'uopo navi disinquinanti, e che gli stessi partner siano associati strettamente alle attività di FRONTEX, l'Agenzia europea per la gestione delle frontiere, con particolare riferimento alla gestione dei flussi migratori.

La Commissione sta già lanciando un progetto pilota inteso a migliorare la cooperazione fra le autorità nazionali degli Stati membri mediterranei responsabili della sorveglianza marittima, delle operazioni di sorveglianza e dello scambio di informazioni fra le autorità portuali, e intende formulare, all'interno di una futura comunicazione, una serie di principi che regolino la sorveglianza marittima integrata nell'UE, per passare progressivamente da un approccio ancora troppo settoriale a un approccio integrato della sorveglianza marittima, a livello comunitario e nazionale.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.9.2009
COM(2009) 466 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL
PARLAMENTO EUROPEO**

Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo

1. INTRODUZIONE

Dalla vasta consultazione pubblica che ha condotto all'adozione della politica marittima integrata dell'UE nel 2007 è emerso un sostegno generalizzato all'idea che sia possibile conciliare un aumento dell'attività economica marittima con la tutela dell'ambiente nonché sviluppare un legame simbiotico tra le due a condizione di predisporre una governance adeguata e opportuni meccanismi trasversali.

Il Mediterraneo costituisce un ottimo esempio di regione marittima in cui l'attività umana potrebbe trarre dal mare vantaggi economici più consistenti con un impatto di gran lunga minore sull'ecosistema. Tuttavia, in questa regione convivono oltre venti Stati costieri con livelli di sviluppo economico e capacità amministrative differenti e tra i quali sussistono forti divergenze politiche, riguardanti in particolare la delimitazione degli spazi territoriali e marittimi. Contrariamente ad altri mari semichiusi come il Mar Baltico o il Mar Nero, gran parte del Mediterraneo è costituita da acque di alto mare, il che crea problemi di governance specifici.

Sette degli Stati costieri sono membri dell'UE, due sono paesi candidati e tre sono candidati potenziali destinatari della politica di allargamento dell'UE. I restanti paesi intrattengono relazioni forti e ben consolidate con l'UE, principalmente nell'ambito della politica europea di prossimità. Ad eccezione di un solo paese, tutti gli altri sono membri dell'Unione per il Mediterraneo.

La presente comunicazione evidenzia i meccanismi e gli strumenti che consentono di realizzare un approccio integrato per la gestione delle attività marittime nel bacino mediterraneo. Essa è volta a completare le varie azioni settoriali promosse dall'UE nella regione. Benché la politica marittima integrata riguardi principalmente gli Stati membri, la presente comunicazione sottolinea la necessità di un rafforzamento generale della cooperazione con i partner dei paesi terzi del Mediterraneo ai livelli appropriati.

2. SFIDE PRINCIPALI

Il Mediterraneo concentra in volume il 30% del commercio marittimo mondiale in provenienza o a destinazione dei suoi oltre 450 porti e terminal, oltre a un quarto del traffico petrolifero marittimo mondiale. Le sue coste ospitano più di 150 milioni di abitanti, cifra che raddoppia nel corso della stagione turistica. Metà della flotta peschereccia dell'UE vi esercita le proprie attività, per lo più di piccole dimensioni e artigianali, accanto alle quali si registra altresì un aumento della produzione acquicola. Gli stock ittici subiscono inoltre la pressione esercitata dalle navi provenienti dal Mediterraneo meridionale e dai paesi terzi.

La fortissima pressione esercitata dalle attività economiche sull'ecosistema mediterraneo non cessa di intensificarsi. Benché il settore sia gravemente colpito

dall'attuale crisi economica, si prevede che il traffico marittimo continui ad aumentare a causa delle crescenti richieste nel settore del trasporto di passeggeri, turisti e merci, inclusa l'energia. Le crociere turistiche registrano ad esempio una rapida espansione e ciascuno dei principali porti del Mediterraneo accoglie ogni anno oltre un milione di turisti in crociera. Le infrastrutture e gli impianti turistici e ricreativi continuano a moltiplicarsi su coste già densamente popolate e fitte di abitazioni (in varie regioni costiere d'Italia, Francia e Spagna, il tasso di zone edificate nel primo chilometro di fascia litoranea supera già il 45%).

Questo sviluppo costante delle attività umane ed economiche ha condotto ad un aumento del degrado ambientale. L'ambiente marino particolarmente vulnerabile del Mediterraneo è vittima di un'inquietante combinazione di fenomeni: inquinamento proveniente dalla terraferma e dalle navi, scarico di rifiuti, minacce alla biodiversità, pesca eccessiva e degrado costiero. Nel quadro della convenzione MARPOL, il Mediterraneo è stato classificato "zona speciale" con riguardo agli idrocarburi a partire dal 1983 e con riguardo ai rifiuti a partire dal maggio 2009¹. L'Unione per il Mediterraneo ha incluso la riduzione dell'inquinamento del Mediterraneo fra le sue priorità². Il litorale risulta sempre più minacciato, così come il patrimonio culturale e naturale unico comprendente oltre 400 siti dell'UNESCO.

La regione mediterranea è stata definita "zona sensibile" dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici e risulta particolarmente minacciata dalle inondazioni, dall'erosione costiera e dall'aumento della degradazione dei suoli³: ciò rende particolarmente necessario poter disporre di uno strumento che possa facilitare l'adeguamento al cambiamento climatico. L'immigrazione clandestina via mare è uno dei maggiori problemi della regione e la cooperazione dei diversi partner mediterranei risulta indispensabile per contrastare il fenomeno e impedire la perdita di vite umane.

3. VERSO UNA MIGLIORE GOVERNANCE MARITTIMA

Per risolvere i problemi sopra illustrati è necessario porre rimedio a due lacune importanti in materia di governance: in primo luogo, nella maggior parte degli Stati mediterranei ciascuna politica settoriale è svolta da un'amministrazione specifica, così come ciascun accordo internazionale è applicato secondo norme che gli sono proprie; risulta pertanto difficile ottenere una visione d'insieme dell'impatto cumulativo delle attività marittime, incluso a livello di bacino. In secondo luogo, poiché gran parte dello spazio marino è costituita da acque di alto mare, risulta difficile per gli Stati costieri pianificare, organizzare e regolamentare attività che incidono direttamente sulle loro acque territoriali e le loro coste. La combinazione di questi due elementi crea una situazione in cui politiche e attività tendono a svilupparsi indipendentemente le une dalle altre, senza un reale coordinamento fra i vari settori di attività che hanno un'incidenza sul mare, né fra tutti gli attori locali, nazionali, regionali e internazionali. A ciò si aggiungono altre questioni essenziali ai fini di una buona governance: la partecipazione delle parti interessate, la trasparenza del processo decisionale e l'attuazione di norme fissate di comune accordo.

¹ MARPOL Allegati I (Idrocarburi) e V (Rifiuti).

² Dichiarazione di Parigi del 13.7.2008 e riferimenti relativi all'iniziativa Horizon 2020.

³ SEC(2008) 2868.

3.1. Il ruolo degli Stati costieri del Mediterraneo

La messa a punto di un approccio strategico e integrato a livello nazionale è alla base del processo di elaborazione di una politica marittima integrata⁴. Gli Stati membri del Mediterraneo sono incoraggiati a proseguire gli sforzi per la definizione delle proprie politiche marittime integrate. Per facilitare lo scambio delle migliori pratiche, la Commissione ha creato un sistema che consente di condividere le informazioni e documentare i progressi realizzati⁵.

Alcuni Stati membri hanno già adottato misure concrete per migliorare la governance in materia di affari marittimi. Occorrono tuttavia sforzi supplementari per creare strutture decisionali specifiche incaricate di coordinare le diverse politiche.

La Commissione:

- proporrà che i rappresentanti degli Stati membri del gruppo di contatto di alto livello affrontino regolarmente la questione del Mediterraneo al fine di discutere i progressi realizzati con riguardo all'elaborazione di una politica marittima integrata;
- incoraggerà gli Stati membri allo scambio delle migliori pratiche in materia di governance marittima integrata, in particolare grazie ai programmi relativi all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il Mediterraneo.

La natura semichiusa del Mediterraneo e le ripercussioni transfrontaliere delle attività marittime rendono necessaria una maggiore cooperazione con i partner mediterranei non appartenenti all'UE. Lo scambio di informazioni sopra menzionato dovrà essere esteso ai partner dei paesi terzi interessati ad un approccio integrato. A tal fine, i suddetti partner potrebbero essere invitati a designare punti di contatto che potrebbero partecipare, ove necessario, a un dialogo di alto livello riguardante tutto il bacino. La cooperazione in vista dell'elaborazione di una politica marittima integrata e di una migliore governance si baserà inoltre sull'attuale quadro multilaterale, sull'Unione per il Mediterraneo, sugli accordi bilaterali esistenti e sulla cooperazione regionale nell'ambito della politica europea di prossimità e delle relazioni con i paesi candidati e i candidati potenziali.

La Commissione ha deciso di:

- istituire un gruppo di lavoro sulla politica marittima integrata, al fine di avviare un dialogo e provvedere allo scambio delle migliori pratiche con gli Stati costieri mediterranei che non appartengono all'UE;
- fornire un'assistenza tecnica nell'ambito dello strumento europeo di prossimità e partenariato⁶ ai partner mediterranei che mostrano interesse per un approccio integrato degli affari marittimi, sensibilizzando ulteriormente tali partner e aiutandoli a fissare obiettivi e a creare meccanismi di attuazione.

⁴ COM(2008) 395.

⁵ Link: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/governance_memberstates_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/memberstates_en.html

⁶ Documento di strategia regionale ENPI (2007-2013) per il partenariato euromediterraneo.

3.2. Governance dello spazio marino

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 definisce il quadro generale della maggior parte delle attività marittime e rispecchia per molti versi il diritto consuetudinario internazionale. Essa è stata ratificata da tutti gli Stati costieri del Mediterraneo ad eccezione della Turchia, della Siria, di Israele e della Libia.

Attualmente, gran parte dello spazio marino mediterraneo è costituita da acque di alto mare. Circa il 16% dello spazio marino è composto da acque territoriali e il 31% da diverse zone marittime, spesso contestate da altri Stati costieri a causa dell'estensione della zona rivendicata o della validità della rivendicazione⁷.

Una parte considerevole delle acque del Mediterraneo si trova pertanto al di fuori della zona sotto la giurisdizione o la sovranità degli Stati costieri. I suddetti Stati non dispongono pertanto di poteri prescrittivi o esecutivi che consentano di regolamentare in modo esaustivo le attività umane al di fuori di queste zone, in particolare per quanto concerne la protezione dell'ambiente marino, la pesca o lo sviluppo delle fonti energetiche. Al di fuori delle zone sotto la loro giurisdizione, gli Stati possono dunque adottare solo misure applicabili ai propri cittadini e alle proprie navi. Alcune azioni possono essere intraprese congiuntamente nel quadro limitato di convenzioni regionali per la tutela dell'ambiente marino e per la conservazione e la gestione delle risorse vive, benché sussista il problema dell'esecuzione delle decisioni adottate, in particolare nei riguardi di paesi terzi che non sono parte delle convenzioni.

Questa situazione è dovuta al fatto che, nel Mediterraneo, i problemi di delimitazione delle frontiere fra Stati limitrofi sono legate a dispute complesse e politicamente sensibili in una zona che non supera le 400 miglia nautiche. Diverso è il caso di altri mari semichiusi dell'UE, come ad esempio il Mar Baltico, dove la maggior parte dei paesi ha risolto i problemi di delimitazione sulla base della convenzione UNCLOS ed è giunta ad un accordo sui limiti delle rispettive zone marittime.

Con riguardo alla cooperazione multilaterale, fatte salve poche eccezioni, gli accordi internazionali e regionali che disciplinano le attività marittime riguardano un solo settore. La Commissione ha avviato uno studio volto a determinare i principali ostacoli che bloccano la ratifica, l'attuazione e l'esecuzione delle decisioni a livello degli accordi esistenti e delle organizzazioni che si occupano degli affari marittimi nel bacino, nonché le possibilità di miglioramento della cooperazione multilaterale e dell'assistenza in proposito.

⁷

Per quanto riguarda la colonna d'acqua, cinque Stati costieri hanno adottato una legislazione con cui si stabilisce una zona contigua di 12 nm, adiacente alle loro acque territoriali, ai fini dell'applicazione di leggi e regolamentazioni in materia doganale, fiscale, di immigrazione o sanitaria. Cinque Stati costieri hanno istituito una zona archeologica adiacente alle loro acque territoriali ai fini della protezione del patrimonio culturale sottomarino. Quattro Stati costieri hanno istituito zone di pesca protette e tre Stati hanno definito zone di protezione ecologica. Cinque Stati costieri hanno istituito zone economiche esclusive (ZEE) in cui lo Stato costiero gode di diritti di sovranità con riguardo alle risorse marine vive e non vive.

Al fine di procedere verso un approccio trasversale agli affari marittimi, è necessario disporre di una visione generale più trasparente del lavoro di queste organizzazioni, che consenta fra l'altro di comprendere se le disposizioni adottate o promosse da questi organismi sono oggetto di una sorveglianza sistematica e vengono pienamente applicate. Occorre inoltre una maggiore chiarezza con riguardo ai ruoli e alle responsabilità degli Stati costieri, in particolare per quanto concerne la gestione delle zone marittime in una prospettiva di sviluppo sostenibile.

Tenuto conto delle disparità politiche ed economiche, occorre incoraggiare il miglioramento della governance dello spazio marino a livello sub-regionale. Il fatto che Stati adiacenti si accordino per delimitare una frontiera marina comune o predispongano una gestione comune ed efficace delle proprie risorse vive e non vive costituisce in quest'ambito un autentico progresso. Le parti interessate hanno già richiamato l'attenzione dei governi e delle istituzioni internazionali in merito all'urgente necessità di avanzare in quest'ambito.

La Commissione:

- favorirà l'avvio di un dialogo strutturato e informale fra gli Stati costieri del Mediterraneo tramite riunioni di alto livello nonché la partecipazione di centri accademici e altre organizzazioni internazionali al fine di migliorare la governance dello spazio marino, anche a livello sub-regionale;
- fornirà una panoramica degli accordi esistenti e delle organizzazioni attive nel settore degli affari marittimi nel Mediterraneo;
- formulerà raccomandazioni per quanto concerne il miglioramento della cooperazione trasversale fra gli accordi esistenti e le organizzazioni in attività;
- continuerà ad incoraggiare la ratifica e l'attuazione concertata della convenzione UNCLOS nell'ambito delle proprie relazioni bilaterali;
- avvierà uno studio sui costi e i benefici legati alla creazione di zone marittime.

3.3. Una maggiore partecipazione delle parti interessate

Fin dall'inizio, la politica marittima integrata è stata caratterizzata da un intenso coinvolgimento delle parti interessate. La società civile raccomanda l'instaurazione di un dialogo di qualità a livello regionale al fine di migliorare la governance nel Mediterraneo. Nella regione è stato inoltre creato di recente un consiglio consultivo regionale (CCR) che riunisce i principali operatori del settore della pesca.

Il coinvolgimento delle parti interessate resta una delle priorità fondamentali nell'ambito dell'attuazione della politica marittima integrata nel Mediterraneo.

La Commissione:

- incoraggerà le piattaforme di parti interessate a trattare regolarmente le questioni legate al Mediterraneo al fine di indicare le priorità nel processo di elaborazione della politica marittima integrata a livello del bacino;
- esplorerà le varie opzioni disponibili per associare al processo nel modo più efficace le parti interessate di tutti gli Stati costieri.

4. STRUMENTI TRASVERSALI PER UNA GOVERNANCE MARITTIMA INTEGRATA

Il miglioramento della governance marittima deve essere associato a strumenti trasversali destinati a generare nuovo potenziale per la crescita economica delle attività marittime e a garantire la protezione dell'ambiente e un futuro migliore per le popolazioni costiere.

4.1. Pianificazione dello spazio marittimo e strategie marine

Secondo le previsioni l'attività marittima nel Mediterraneo, benché colpita dalla crisi economica, è destinata a intensificarsi sia in termini di traffico marittimo che di sviluppo di energie rinnovabili e di flussi turistici. Il potenziale di crescita del bacino, in condizioni compatibili con la realizzazione di buone condizioni ecologiche e l'ottimizzazione dei risultati che ne derivano, può essere sfruttato al meglio grazie alla pianificazione dello spazio marittimo (PSM).

La PSM costituisce uno strumento di governance efficace ai fini di una gestione basata sugli ecosistemi che affronti l'impatto combinato delle attività marittime, i conflitti connessi alle diverse utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli habitat marini. La tabella di marcia contenuta in una comunicazione della Commissione del 2008⁸ fissa una serie di principi relativi all'elaborazione di approcci PSM da parte degli Stati membri e può rivelarsi utile anche nel contesto più ampio del Mediterraneo.

Ciononostante, rispetto ad altri bacini marittimi, le pratiche di PSM nel Mediterraneo restano limitate, forse a causa della sensibilità delle questioni relative alla creazione di zone marittime e alla delimitazione delle frontiere. Tali difficoltà devono essere affrontate per consentire lo sviluppo della pianificazione spaziale ai livelli appropriati.

Gli Stati membri dell'UE hanno convenuto circa la realizzazione di buone condizioni ambientali nelle acque marine da qui al 2020⁹, tramite lo sviluppo di "strategie marine" integrative che applichino un approccio fondato sugli ecosistemi alle attività umane che hanno un'incidenza sul mare e sono strettamente legate alla PSM. Il rispetto di tali obblighi, se del caso in cooperazione nell'ambito delle convenzioni marittime regionali (in particolare la convenzione di Barcellona e la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)), o a livello sub-regionale,

⁸ COM(2008) 791.

⁹ Direttiva 2008/56/CE del 25.6.2008.

costituisce un fattore chiave per l'attuazione di una politica marittima integrata nel Mediterraneo. Inoltre, il "regolamento sul Mediterraneo"¹⁰ già punta ad un approccio integrato fondato sugli ecosistemi per la gestione della pesca. Tale approccio sarà ulteriormente rafforzato grazie all'imminente riforma della politica comune della pesca dell'UE¹¹.

La Commissione:

- avvierà uno studio sulla PSM nel bacino mediterraneo al fine di determinare le sue potenziali zone di applicazione, analizzare gli ostacoli ed evidenziare le soluzioni possibili per l'applicazione della pianificazione in sottoregioni o zone marittime specifiche;
- lancerà in seguito un progetto volto a testare l'applicazione della PSM a livello sub-regionale nonché ad incoraggiare pratiche transfrontaliere concrete;
- aiuterà gli Stati membri, tramite una strategia comune di attuazione, a rispettare i propri obblighi nell'ambito della direttiva quadro "Strategia per l'ambiente marino" con riguardo alle loro strategie marine, inclusa entro il 2010 una valutazione globale delle acque marine e delle relative utilizzazioni.

4.2. Gestione integrata delle zone costiere e delle isole

Cambiamenti climatici, sviluppo dei porti, turismo costiero e relativi investimenti, preoccupazioni per la tutela del patrimonio marittimo e dell'ambiente marino, inclusi i siti NATURA 2000: tutti questi aspetti richiedono un approccio integrato per la gestione delle zone costiere mediterranee. La Commissione si è impegnata a garantire che l'adattamento ai cambiamenti climatici riceva la necessaria priorità nelle zone costiere e marittime, secondo quanto indicato nel Libro bianco¹².

La salvaguardia e l'interconnessione del patrimonio marittimo, unitamente agli interessi economici ed ecoambientali, saranno inoltre garantiti tramite gli strumenti esistenti, come il progetto EDEN ("Destinazioni europee di eccellenza") e il Premio del patrimonio culturale dell'Unione europea / Concorso Europa nostra. Esiste in quest'ambito un vasto potenziale di sviluppo in tutto il bacino mediterraneo, dotato per sua natura di una grande ricchezza culturale.

Gli strumenti trasversali di governance possono aiutare le regioni costiere del Mediterraneo a gestire in modo più integrato le questioni relative alla sostenibilità sociale, economica e ambientale. Gli Stati membri del Mediterraneo stanno elaborando strategie nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e la CE ha di recente siglato in proposito un primo strumento giuridico che si applica a tutto il bacino, adottato nell'ambito della Convenzione di Barcellona¹³.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21.12.2006.

¹¹ COM(2009) 163.

¹² COM(2009) 147.

¹³ Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo firmato a Madrid (Spagna) il 21 gennaio 2008.

Occorrono tuttavia sforzi supplementari, in particolare per quanto riguarda un migliore coordinamento fra la gestione dello sviluppo delle attività in mare e quella del corrispondente sviluppo sulla terraferma (frontiera terra-mare). Ciò vale soprattutto per le isole, dove la connettività riveste un'importanza particolare. In quest'ambito, gli Stati membri sono incoraggiati ad elaborare strategie integrate al fine di affrontare le sfide delle regioni insulari e di stabilire un sistema di scambio delle migliori pratiche. La base di conoscenze in materia di pratiche GIZC nel Mediterraneo deve essere a sua volta rafforzata.

Promuovendo un approccio coerente sui due lati della frontiera terra-mare secondo un orientamento basato sugli ecosistemi, l'elaborazione di una politica marittima integrata nel Mediterraneo dovrebbe dare nuovo impulso alla GIZC, il cui potenziale resta ancora da sfruttare.

La Commissione:

- fornirà un inventario accessibile via internet degli strumenti, delle migliori pratiche e degli studi di casi in materia di GIZC al fine di migliorarne l'applicazione;
- offrirà il proprio sostegno, nell'ambito del 7° programma quadro dell'UE, alla creazione di una base di conoscenze in materia di GIZC nel Mediterraneo, concentrandosi in particolare sulla cooperazione internazionale;
- esaminerà le possibilità di rafforzare l'interfaccia terra-mare, in particolare collegando la pianificazione terrestre e marittima per mezzo delle azioni di PSM proposte nell'ambito della sezione 4.1.

4.3. Favorire le azioni fondate sulla conoscenza

Lo sviluppo di economie marittime sostenibili e di una gestione efficace delle coste richiedono politiche fondate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

La raccolta periodica dei dati fondamentali è necessaria ai fini della valutazione dello stato ambientale dei nostri mari e delle possibili rese delle risorse naturali. La Commissione continuerà a sottolineare l'importanza dei pareri scientifici e della raccolta dei dati nell'applicazione della politica comune della pesca e della normativa ambientale nel Mediterraneo. Occorrerà inoltre prevedere un rafforzamento della cooperazione con i paesi mediterranei non appartenenti all'UE ai fini della raccolta di dati fondamentali per mezzo di programmi comuni e dello sviluppo di capacità.

La recente strategia globale dell'UE per la ricerca marina e marittima¹⁴ è volta a migliorare l'efficacia e l'eccellenza stimolando gli sforzi di ricerca integrati. Essa riconosce inoltre l'importanza di rafforzare la cooperazione scientifica internazionale come strumento essenziale della gestione integrata delle attività marittime nelle acque condivise. La sua attuazione nel Mediterraneo verrà utilizzata come base per un miglioramento della governance integrata. Il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca marina, gli sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) integrati messi in atto tramite poli di attività marittime (“clusters”) e piattaforme tecnologiche, nonché

¹⁴ COM(2008) 534.

le sinergie fra gli Stati membri e le regioni, sono azioni necessarie per trovare soluzioni coerenti che consentano di sfruttare pienamente il potenziale economico dei nostri mari secondo un approccio fondato sugli ecosistemi. In particolare, occorre proseguire lo sviluppo di osservazioni multidisciplinari dei fondali marini che possono aiutare a comprendere e monitorare i rischi di tsunami.

La Commissione sta inoltre elaborando una rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino (EMODNET) al fine di migliorare l'infrastruttura delle conoscenze e superare gli ostacoli alla scoperta, all'accesso e all'utilizzo dei dati. Si sta inoltre elaborando un atlante europeo dei mari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e creare un'identità marittima comune nei bacini marittimi. Questi strumenti riguarderanno l'insieme del bacino.

La Commissione:

- riserverà un'attenzione particolare al Mediterraneo nell'ambito della creazione della rete marittima integrata ERA-NET (rete dello spazio europeo di ricerca), volta a rafforzare il coordinamento fra gli Stati membri nel campo delle ricerche marine;
- definirà un quadro strategico a lungo termine per una cooperazione scientifica che abbracci l'intero bacino mediterraneo, consentendo alla cooperazione nel campo delle ricerche marine di svilupparsi secondo un programma strutturato, che affronti problematiche identificate di comune accordo;
- metterà in atto sforzi considerevoli in materia di ricerca multitematica nell'ambito del 7° programma quadro dell'UE al fine di integrare le conoscenze relative al Mediterraneo in tutte le discipline pertinenti.

4.4. Sorveglianza integrata per uno spazio marittimo più sicuro e protetto

Per gestire con successo le attività marittime e contrastare le principali difficoltà in materia di sicurezza e protezione nel Mediterraneo è necessaria la sorveglianza delle attività e delle operazioni marittime.

La rigorosa attuazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza marittima da parte degli Stati membri e la creazione di capacità presso le amministrazioni marittime e le autorità portuali dei paesi partner mediterranei sono fattori essenziali per la prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento proveniente dalle navi, inclusi gli scarichi illegali di idrocarburi. Il progetto regionale SAFEMED finanziato dall'UE, relativo alla sicurezza e alla protezione marittima e alla tutela dell'ambiente marino, contribuisce a colmare il divario normativo e strutturale fra gli Stati membri e i paesi partner del Mediterraneo. La Commissione proporrà inoltre che l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) avvii una cooperazione tecnica con i partner mediterranei, anche in caso di incidenti che provocano inquinamento, fornendo navi disinquinanti¹⁵. Con riguardo alla sorveglianza dei movimenti delle

¹⁵ COM(2009) 301.

navi verrà presa in considerazione la possibilità di estendere il server regionale mediterraneo del Sistema di identificazione automatica (AIS).

Nel corso degli ultimi anni l'agenzia Frontex ha intensificato il sostegno fornito agli Stati membri del Mediterraneo soggetti a un'immensa pressione di flussi migratori irregolari¹⁶. La Commissione promuoverà, attraverso il dialogo e l'assistenza finanziaria fornita ai paesi partner del Mediterraneo, la partecipazione di questi ultimi alle attività coordinate da Frontex nella regione. Nel campo della lotta contro il traffico marittimo di droga, una cooperazione rafforzata è stata messa in atto nell'ambito del Centro di analisi e operazioni contro il narcotraffico marittimo (MAOC-N) e del *Centre de Coordination pour la Lutte Anti-Drogue en Méditerranée* (CeCLAD-M).

Fino ad oggi tuttavia, la sorveglianza marittima è stata spesso condotta in modo settoriale ed è stata caratterizzata dalla raccolta multipla dei dati di sorveglianza a livello nazionale e da parte di diverse autorità. In questo contesto, la politica marittima integrata include fra i suoi principali obiettivi l'integrazione della sorveglianza marittima tramite la promozione degli scambi di informazioni e il miglioramento della cooperazione fra le autorità nazionali responsabili del monitoraggio e della sorveglianza in mare¹⁷, senza rimettere in causa le missioni e competenze rispettive quali stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria. Questo approccio dovrebbe permettere non solo di migliorare il livello di sorveglianza generale in termini di raccolta e trattamento delle informazioni (consentendo di fornire risposte più coordinate in mare o nei porti), ma anche di ridurre i costi di sorveglianza grazie ad economie di scala finora non sfruttate. La possibilità di coinvolgere i paesi partner mediterranei nell'organizzazione di una sorveglianza marittima integrata deve essere presa maggiormente in considerazione.

Attualmente la Commissione:

- sta lanciando un progetto pilota inteso a migliorare la cooperazione fra le autorità nazionali degli Stati membri mediterranei responsabili della sorveglianza marittima, delle operazioni di sorveglianza e dello scambio di informazioni fra le autorità portuali;
- intende presentare nell'ambito di una futura comunicazione una serie di principi che regolano la sorveglianza marittima integrata nell'UE per passare progressivamente da un approccio settoriale a un approccio integrato della sorveglianza marittima a livello comunitario e nazionale.

¹⁶ Il Consiglio europeo del 19 giugno 2009 ha ribadito le proprie inquietudini in materia di immigrazione illegale, dichiarando che “*gli avvenimenti recenti a Cipro, in Grecia, in Italia e a Malta sottolineano l'urgenza di potenziare gli sforzi per prevenire e contrastare efficacemente l'immigrazione irregolare alle frontiere marittime meridionali dell'UE*”.

¹⁷ SEC(2008) 2737 e SEC(2008) 68.

5. CONCLUSIONI

Le sfide presenti nel Mediterraneo richiedono soluzioni comuni e soprattutto integrate, fondate su una migliore governance marittima. Ciò vale in particolare ove si considerino la crescente domanda di risorse naturali e le conseguenti pressioni sull'ambiente marino, nonché la costante necessità di garantire la crescita e l'occupazione nei settori legati al mare e nelle regioni marittime.

Un approccio integrato degli affari marittimi non dovrebbe ovviamente pregiudicare gli strumenti e gli obiettivi messi a punto al fine di realizzare progressi in ambiti marittimi specifici. Al contrario, tale approccio è volto a fornire le prospettive e gli strumenti trasversali necessari in materia di governance al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi e di ottimizzare l'efficacia e i risultati.

La Commissione invita pertanto il Consiglio e il Parlamento europeo a:

- approvare gli obiettivi e le azioni presentati nell'ambito della presente comunicazione;
- sostenere l'approccio proposto nel quadro dei loro rispettivi ambiti di responsabilità.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.11.2008
COM(2008) 791 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi comuni nell'UE

1. INTRODUZIONE

Il 10 ottobre 2007 la Commissione europea ha adottato un Libro blu che propone una politica marittima integrata per l'Unione europea¹ e un piano d'azione dettagliato². Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo ha approvato la politica marittima integrata e il piano d'azione.

La pianificazione dello spazio marittimo (PSM)³ costituisce uno strumento fondamentale per la politica marittima integrata. Esso coadiuva le autorità pubbliche e le parti interessate nel coordinamento delle loro azioni ed ottimizza l'uso dello spazio marino a beneficio dello sviluppo economico e dell'ambiente marino. La presente comunicazione è intesa a facilitare l'elaborazione della PSM da parte degli Stati membri e ad incoraggiarne l'attuazione a livello nazionale ed europeo⁴. Essa definisce i principi basilari della PSM e si propone di incoraggiare, mediante il dibattito, l'elaborazione di un'impostazione comune negli Stati membri.

2. MOTIVAZIONE

2.1. Perché una pianificazione dello spazio marittimo?

L'accresciuta attività sui mari europei conduce alla rivalità di interessi fra settori quali la navigazione e il trasporto marittimo, l'energia offshore, lo sviluppo portuale, la pesca e l'acquacoltura nonché l'ambiente.

Il cambiamento climatico, in particolare l'innalzamento del livello dei mari, l'acidificazione, l'aumento della temperatura dell'acqua e la frequenza di fenomeni meteorologici estremi, causerà prevedibilmente uno spostamento delle attività economiche nelle zone marittime e un mutamento degli ecosistemi marini. La PSM può svolgere un ruolo importante nel mitigare tali fenomeni, promuovendo un utilizzo efficiente dello spazio marittimo e dell'energia rinnovabile e un adattamento efficace in termini di costo all'impatto del cambiamento climatico nelle zone marittime e nelle acque costiere.

¹ COM(2007) 575.

² SEC(2007) 1278.

³ L'espressione "**pianificazione dello spazio marittimo**" sarà utilizzata in tutto il documento, anche se attualmente termini diversi tendono ad essere utilizzati come sinonimi, ad esempio dagli Stati membri. L'espressione "pianificazione spaziale marittima" è preferita a "pianificazione spaziale marina" per sottolineare l'impostazione globale e intersettoriale del processo.

⁴ La Comunicazione è conforme alla sezione 3.2 del Libro blu.

La PMS è uno strumento di miglioramento del processo decisionale. Essa fornisce un quadro per dirimere eventuali controversie fra attività umane in competizione e per gestirne l'impatto sull'ambiente marino. Il suo obiettivo è equilibrare gli interessi settoriali e conseguire un utilizzo sostenibile delle risorse marine in conformità con la strategia di sviluppo sostenibile dell'UE⁵.

La PSM dovrebbe fondarsi sulle specificità delle singole regioni o sottoregioni marine. Si tratta di **un processo** che consiste nel raccogliere dati, nel consultare le parti interessate, nell'elaborare un piano secondo modalità partecipative e nel garantirne le fasi successive di attuazione, applicazione, valutazione e revisione.

2.2. Vantaggi di un approccio europeo

L'attuazione della PSM rientra nella sfera di responsabilità degli Stati membri. Si applica il principio di sussidiarietà, ma l'azione a livello europeo può comportare vantaggi significativi.

Grazie alla PSM, la competitività dell'economia marittima dell'UE sarà rafforzata, promuovendo la crescita e l'occupazione in conformità all'agenda di Lisbona. L'economia marittima, che rappresenta circa cinque milioni di posti di lavoro, è importante per l'Europa⁶. Secondo le stime, fra il 3 e il 5% del prodotto nazionale lordo (PNL) europeo è generato dalle industrie e dai servizi del settore marittimo⁷, alcuni dei quali presentano un elevato potenziale di crescita. Un quadro di pianificazione stabile, che offra certezza giuridica e prevedibilità, promuoverà gli investimenti in tali settori, fra cui lo sviluppo dell'energia offshore, la navigazione e il trasporto marittimo, lo sviluppo portuale, lo sfruttamento del petrolio e del gas e l'acquacoltura, potenziando la capacità dell'Europa di attirare capitali stranieri.

Approcci settoriali all'utilizzo delle risorse marittime portano all'elaborazione di politiche frammentarie. Questo a sua volta limita le attività marittime, riducendone il potenziale di crescita e indebolendo la capacità degli organismi pubblici di proteggere l'ambiente marino. Un lavoro comune sulla pianificazione dello spazio marittimo permette di instaurare un quadro di coordinamento degli approcci settoriali e aumenta l'efficacia e la coerenza delle politiche UE e nazionali, riducendo i costi dovuti alla **mancanza di coordinamento**⁸.

Le attività marittime presentano una **dimensione transfrontaliera**. Le decisioni dei singoli Stati hanno ripercussioni sui paesi confinanti. Per gli Stati membri che hanno un approccio comune alla gestione dello spazio marino nello stesso bacino marittimo sarà più facile far fronte a tali sfide. Il ruolo dell'UE consiste nel promuovere fra gli Stati membri l'adozione di un approccio comune che tenga conto delle ripercussioni transfrontaliere.

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/eussd/>

⁶ http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/study_employment_en.html

⁷ Questa percentuale non comprende il valore delle materie prime, quali il petrolio, il gas o il pesce. Si veda http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/com_2006_0275_en_part2.pdf.

⁸ Qui probabilmente un riferimento alle linee direttrici sullo sviluppo dei porti che la DG Ambiente e la DG Trasporti e energia stanno attualmente elaborando.

Nell'ambito del **mercato interno** la PSM, offrendo un quadro di pianificazione trasparente e affidabile, consente di semplificare i sistemi di permessi esistenti e di ridurre i costi delle procedure regolamentari e amministrative.

Il mare è un **ecosistema complesso** che supera i confini amministrativi. Per una gestione equilibrata a lungo termine occorre tener conto dell'ecosistema nel suo insieme e dei suoi fattori determinanti. La pianificazione deve cercare di proteggere e migliorare lo stato dell'ambiente marino. I lavori per la PSM a livello europeo forniscono l'ambito appropriato per la discussione e l'elaborazione, da parte degli Stati membri, di un approccio globale alla gestione delle attività marittime che risponda alle esigenze degli ecosistemi.

2.3. Come sarà conseguito questo obiettivo?

La presente comunicazione espone le questioni principali destinate ad alimentare un dibattito sulla PSM a livello europeo. Essa contiene informazioni concernenti:

- gli approcci alla PSM attualmente seguiti negli Stati membri e altri esempi a livello internazionale, fra cui le lezioni tratte dai progetti comunitari, in particolare l'iniziativa INTERREG e i programmi quadro di ricerca (capitolo 3);
- strumenti internazionali ed europei che hanno un impatto sulla PSM (capitolo 4).

Sulla base di questi esempi la Comunicazione individua i principi fondamentali della PSM (capitolo 5), destinati ad alimentare un ampio dibattito su un approccio comune alla PSM nell'UE.

3. APPROCCI GENERALI ALLA PIANIFICAZIONE E PROGETTI

La PSM costituisce un processo piuttosto nuovo. Un numero crescente di Stati membri la utilizza o si prepara a farlo e una serie di strumenti e criteri sono in corso di elaborazione nell'ambito di progetti comunitari.

3.1. Approcci esistenti in materia di pianificazione dello spazio marittimo

Il Regno Unito ha elaborato un progetto di legge marittima (*Marine Bill*) concepito come un quadro legislativo globale che istituisce un sistema di pianificazione marittima per tutte le acque britanniche⁹. La Scozia ha redatto un progetto di legge relativo alla gestione dei propri mari¹⁰. Entrambi i progetti di legge prevedono una nuova struttura amministrativa (*Marine Management Organisation*) intesa a semplificare le procedure di rilascio di permessi e licenze. In Svezia l'adozione di una legge marittima è prevista per l'inizio del 2009. Questi progetti di legge hanno in comune un approccio integrato alla politica marittima nazionale, che prevede fra l'altro il ricorso alla PSM.

In Portogallo la Strategia nazionale per i mari (2006) si prefigge di integrare le politiche settoriali e di definire i principi della PSM e della gestione integrata delle

⁹ <http://www.defra.gov.uk/marine/legislation/index.htm>.
¹⁰ www.scotland.gov.uk/marinebill.

zone costiere (GIZC). Nel 2007 è stato istituito un comitato interministeriale per gli affari marittimi.

La Germania ha esteso alla zona economica esclusiva (ZEE) il campo di applicazione della legge di pianificazione territoriale e, pertanto, i poteri federali in materia di PSM. Questa estensione è il risultato dello sviluppo del settore dell'energia eolica offshore. Il piano di gestione dello spazio marittimo recentemente messo a punto comprende tutte e tre le dimensioni della PSM (superficie, colonna d'acqua e fondale marino) e individua zone per attività marittime specifiche. I piani entreranno in vigore con l'adozione di un'ordinanza giuridica. Attualmente non è previsto un processo di valutazione¹¹.

Il Belgio utilizza nell'ambito di un piano generale una ripartizione in zone per assegnare lo spazio marino a utilizzazioni specifiche. I fattori propulsivi sono in questo caso l'estrazione di sabbia e ghiaia e l'energia eolica offshore. Nell'ambito di una seconda fase di pianificazione verranno determinati i siti per le zone marine protette (rete NATURA 2000). Il piano autorizza il rilascio di permessi e licenze per un determinato tipo di attività solo all'interno delle zone individuate ed è oggetto di monitoraggio e valutazione periodici¹².

In Polonia la legge sulle zone marine della Repubblica di Polonia e sulla amministrazione marittima disciplina la pianificazione spaziale delle zone marine. Nell'ambito di Interreg IIIB è stato di recente portato a termine un progetto pilota sulla PSM nella Baia di Puck comprendente uno studio sullo sviluppo spaziale dei terreni contigui. La Polonia intende modificare la propria legge nazionale di pianificazione per conferire valore giuridico ai piani di gestione dello spazio marittimo nonché elaborare tali piani per tutte le acque polacche¹³. A tale scopo il governo si ispira ai risultati del progetto.

Alcuni Stati membri e altri paesi europei hanno messo a punto piani integrati di gestione marittima che forniscono orientamenti per le decisioni relative alla zona marina interessata. I Paesi Bassi hanno elaborato un piano di gestione integrata per il Mare del Nord per il 2015, la cui motivazione principale è l'esigenza di pianificare la produzione di energia eolica offshore. Il piano introduce un quadro di valutazione integrata per tutte le attività che necessitano di un permesso. È stata elaborata una cartografia delle zone più favorevoli per le attività marittime che si svolgono in luoghi fissi e che dovrebbero conoscere la crescita maggiore¹⁴.

La Norvegia ha elaborato un piano di gestione integrata per il Mare di Barents e per le acque al largo delle Isole Lofoten che fornisce un quadro per un uso sostenibile delle risorse e per attività esistenti e nuove. Esso tiene conto del fatto che la vulnerabilità dell'ambiente marino varia nel tempo ed evidenzia l'importanza delle conoscenze scientifiche. La Norvegia intende mettere a punto piani di gestione integrata per il Mare di Norvegia e per la parte norvegese del Mare del Nord¹⁵.

¹¹ http://www.bsh.de/en/The_BSH/Notifications/Spatial_Planning_in_the_German_EEZ.jsp.

¹² <http://www.mumm.ac.be/EN/Management/Sea-based/index.php>.

¹³ <http://www.plancoast.eu/>.

¹⁴ <http://www.noordzee.org/nz/index.jsp>.

¹⁵ http://www.regjeringen.no/en/dep/md/Selected-topics/Svalbard_og_polaromradene/Integrated-Management-of-the-Barents-Sea.html?id=87148.

La Francia ha introdotto lo *schéma de mise en valeur de la mer*¹⁶ per il lago Thau nel Mediterraneo e per il bacino di Arcachon nell'Atlantico. Il piano, incentrato sullo sviluppo delle zone costiere, comprende misure quali la ripartizione delle attività in zone e individua zone destinate ad utilizzazioni specifiche. La Francia sta attualmente mettendo a punto una legge quadro sull'ambiente che contemplerà disposizioni specifiche per la gestione delle attività marittime.

Diversi Stati membri e regioni hanno iniziato ad attuare strategie di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) che potrebbero essere importanti per la PSM. Fra queste è la Regione Emilia-Romagna, in Italia, che ha messo a punto una strategia di attuazione dei principi GIZC nell'ambito di un progetto INTERREG IIB¹⁷. Anche la Slovenia partecipa al progetto e ha manifestato interesse a collaborare con l'Italia e la Croazia nell'ambito della PSM.

Nel 2007 la Spagna ha adottato una strategia per lo sviluppo sostenibile delle coste. Le regioni spagnole delle Asturie, della Cantabria e dell'Andalusia hanno messo a punto piani integrati per la gestione delle zone costiere. La Spagna ha inoltre avviato uno studio sulla ripartizione in zone delle proprie acque territoriali ai fini dello sfruttamento dell'energia eolica offshore¹⁸.

Per la gestione delle attività marittime il Canada ha adottato un approccio orientato agli obiettivi che fornisce orientamenti per la risoluzione di conflitti intersettoriali. L'Australia ha fatto notevoli progressi nell'utilizzo di una ripartizione in zone marittime tridimensionali e coinvolge nel processo un gran numero di interlocutori.

3.2. Progetti finanziati con fondi europei

Tramite l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) può sostenere progetti di sviluppo dello spazio, parecchi dei quali sono rilevanti per la PSM¹⁹. Tali progetti riguardano l'elaborazione della cartografia e la definizione di criteri comuni per la PSM e di approcci transnazionali alla gestione dello sfruttamento delle risorse marine.

Fin dagli anni Ottanta i programmi di ricerca comunitari hanno sostenuto la ricerca multidisciplinare nel campo delle scienze marine e costiere. Particolare importanza rivestono le ricerche sull'erosione costiera e sulle inondazioni, sulla gestione integrata delle zone costiere (GIZC) e sulle soglie degli ecosistemi marini. Il programma MESMA è incentrato sul monitoraggio e sulla valutazione delle zone oggetto di una gestione dello spazio e prevede l'elaborazione di metodi innovativi e strategie di pianificazione integrata. Il progetto HERMES ha come obiettivo approfondire la conoscenza degli ecosistemi che si trovano lungo il margine oceanico profondo europeo²⁰.

¹⁶ Sea Enhancement Scheme (SES) (piano di valorizzazione del mare).

¹⁷ <http://www.plancoast.eu/>.

¹⁸ <http://www.mityc.es/Electricidad/Seccion/InstalacionesEolicas/EstudioEstrategico/>.

¹⁹ Ad esempio i progetti finanziati dai programmi transnazionali per il Mar Baltico, il Mare del Nord e i mari delle zone CADSES centrale, adriatica, danubiana e sudorientale.

²⁰ www.eu-hermes.net

Nell'ambito del programma TEN-T i progetti prioritari e gli studi preparatori per le "autostrade del mare" possono essere sovvenzionati dal programma MARCO POLO II nonché da fondi regionali e di R&S. Attualmente i progetti per le "autostrade del mare" interessano il Mar Baltico, l'Europa occidentale, il Mediterraneo occidentale e orientale e il Mar Nero. I programmi di cooperazione transfrontaliera dello Strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) riguardanti il periodo 2007-2013 potranno finanziare progetti nelle regioni ammissibili del Mar Baltico, del Mar Mediterraneo e del Mar Nero²¹.

4. STRUMENTI INTERNAZIONALI ED EUROPEI AVENTI UN IMPATTO SULLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO

4.1. Strumenti internazionali

La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)²² stabilisce un equilibrio fra diritti e interessi di Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, per citare alcuni esempi. Di particolare rilevanza è la ripartizione dei mari e degli oceani in zone marittime, alcune delle quali devono essere rivendicate dagli Stati costieri per avere efficacia giuridica.

Altrettanto importante è il principio della libertà di navigazione garantito dalla Convenzione, che è subordinato al rispetto di regole e norme sulla sicurezza marittima e sulla protezione dell'ambiente marino.

L'Organizzazione marittima internazionale (OMI) stabilisce regole e norme riconosciute a livello internazionale per la navigazione e il trasporto marittimo, come ad esempio gli schemi di separazione del traffico. Il protocollo alla Convenzione di Londra (2006) istituisce il principio di precauzione, che introduce un cambiamento fondamentale nell'approccio alla regolamentazione relativa all'immissione in mare di rifiuti²³.

4.2. Strumenti europei

4.2.1. Normativa ambientale

La direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino²⁴ costituisce il pilastro ambientale della politica marittima integrata²⁵. Secondo questa direttiva, gli Stati membri devono conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020, applicare un approccio ecosistemico e assicurare che la pressione antropica sia compatibile con un buono stato ecologico. Gli Stati membri sono tenuti a cooperare qualora condividano una regione o sottoregione marina e ad avvalersi delle strutture regionali esistenti a fini di coordinamento, anche con i paesi terzi.

²¹ http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm

²² Adottata nel 1982, è entrata in vigore nel 1994. La Comunità europea e tutti gli Stati membri dell'UE sono parti contraenti dell'UNCLOS.

²³ http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?topic_id=258&doc_id=681

²⁴ 2008/56/CE.

²⁵ Terzo considerando della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Le attività marittime non sono direttamente disciplinate dalla direttiva, ma il loro impatto deve essere preso in considerazione per la determinazione di un buono stato ecologico. L'allegato VI elenca alcuni esempi di misure possibili, fra cui i controlli della distribuzione territoriale e temporale e gli strumenti per il coordinamento della gestione. Alcuni Stati membri, fra cui il Regno Unito, hanno dichiarato che utilizzeranno la pianificazione dello spazio marittimo per attuare la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

La direttiva quadro in materia di acque²⁶, le cui disposizioni sono applicabili alle acque costiere e alle acque di transizione, prevede che gli Stati membri pubblichino entro dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri hanno di conseguenza istituito organismi competenti in materia che sono tenuti a cooperare per garantire il rispetto della direttiva quadro per quanto riguarda i distretti idrografici transfrontalieri.

La direttiva Habitat e la direttiva Uccelli selvatici (NATURA 2000)²⁷ prevedono che gli Stati membri individuino e proteggano le zone destinate alla conservazione delle specie o degli habitat ospitati. La designazione delle zone costiere e marine è in corso e richiede opportune misure di gestione. In conformità alla direttiva Habitat, i piani o i progetti che possono avere un impatto significativo su un sito di NATURA 2000 devono essere sottoposti a una valutazione.

La direttiva sulla valutazione ambientale strategica²⁸ prescrive una valutazione ambientale di determinati piani e programmi, disposizioni in materia di consultazioni (anche transfrontaliere), la valutazione di alternative e misure volte a prevenire e/o mitigare gli effetti negativi. La direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale stabilisce requisiti analoghi per i progetti²⁹.

4.2.2. *La politica comune della pesca (PCP)*

La PCP è di esclusiva competenza comunitaria. Un buon esempio di gestione integrata dello spazio marino che coinvolge politiche settoriali diverse è la decisione (basata sull'articolo 9 del regolamento di base della PCP³⁰) adottata dalla Commissione su richiesta del governo olandese al fine di proteggere un habitat sulla costa olandese del mare del Nord (zona di Voordelta)³¹. Considerata l'interazione delle attività di pesca con gli ecosistemi e con la mobilità degli stock ittici, la gestione sostenibile della pesca nelle acque UE trarrebbe vantaggio da una pianificazione coerente dello spazio marittimo.

La Commissione ha preannunciato una comunicazione su una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. I problemi principali da risolvere per consentire tale sviluppo sono costituiti dalla crescente competizione di cui è oggetto

²⁶ 2000/60/CE.

²⁷ 79/409/CEE, GU L 103 del 25.4.1979 (direttiva Uccelli selvatici) e 92/43/CEE, GU L 206 del 22.7.1992 (direttiva Habitat).

²⁸ 2001/42/CE, GU L 197.

²⁹ 97/11/CE, GU L 73 del 14.3.1997 (che modifica la 85/337/CEE).

³⁰ Regolamento (CE) n. 2371/2002.

³¹ http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/management_resources/environment/natura_2000_en.htm:

orientamenti della DG Affari marittimi e pesca e della DG Ambiente relativi all'introduzione di misure in materia di pesca nei siti marini Natura 2000.

lo spazio marino e costiero e dalla qualità dell'acqua. La PSM può fornire orientamenti e dati affidabili per la localizzazione delle attività.

4.2.3. *Altri strumenti*

La raccomandazione relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere (GIZC)³² definisce i principi comuni (fra cui la coerenza della pianificazione dello spazio da entrambi i lati del confine terra/mare), invita gli Stati membri a elaborare le strategie di GIZC e li incoraggia a cooperare con i paesi terzi vicini.

La Commissione ha adottato una comunicazione sull'energia eolica offshore³³. La PSM può contribuire allo sviluppo di fonti rinnovabili di energia offshore in quanto fornisce un quadro normativo stabile.

4.3. **Convenzioni regionali**

I lavori intrapresi nell'ambito della convenzione OSPAR del 1992 si fondano su un approccio ecosistemico e sono strutturati in sei strategie. La convenzione OSPAR è servita da piattaforma per uno scambio di informazioni sulla PSM a seguito della Quinta conferenza del Mare del Nord³⁴ e ha continuato a svolgere questo ruolo nell'ambito della propria strategia per la diversità biologica e gli ecosistemi.

La Commissione di Helsinki (HELCOM) opera dal 1974 per proteggere l'ambiente marino nel Mar Baltico. Particolarmente importante è il piano d'azione HELCOM per il Mar Baltico, adottato nel 2007 con la raccomandazione 28E/9, relativo all'elaborazione dei principi della PSM in tale regione.

Il Mediterraneo è stato la prima regione per la quale, nel 1975, è stato adottato un piano di gestione (piano d'azione per il Mediterraneo — MAP) nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Il MAP deve essere attuato nell'ambito della Convenzione di Barcellona. Il protocollo relativo alla gestione integrata delle zone costiere³⁵, recentemente adottato dalla Convenzione, prevede che le parti contraenti stabiliscano un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere mediterranee.

La Convenzione di Bucarest del 1992 si è posta come obiettivo la protezione dell'ambiente marino del Mar Nero. Un protocollo e un piano d'azione per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) sono in fase di elaborazione.

5. **PRINCIPI FONDAMENTALI TRATTI DALL'APPLICAZIONE PRATICA DELLA PIANIFICAZIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO**

Nei capitoli precedenti sono stati individuati una serie di principi comuni importanti per la pianificazione dello spazio marittimo nell'UE. Tali principi sono esposti di seguito.

³² 2002/413/CE, GU L 148.

³³ COM(2008) 736.

³⁴ Dichiarazione ministeriale sulla protezione del Mare del Nord, marzo 2002, capitolo XI. Cooperazione nel processo di pianificazione dello spazio nel Mare del Nord.

³⁵ Firmato a Madrid il 21.1.2008.

La gestione sostenibile delle regioni marine dipende dallo stato dell'ecosistema rispettivo. Conformemente alla politica marittima integrata, l'approccio ecosistemico è uno dei principi generali della PSM. Anche se le attività terrestri possono avere un impatto diretto sulle regioni marittime, la PSM interessa solo la gestione delle attività marittime e di quelle che si svolgono nelle acque costiere. A seconda delle condizioni regionali, la PSM potrà riguardare un ambito geografico di maggiore o minore ampiezza. L'elaborazione della PSM deve tener conto e, ove opportuno, contribuire all'attuazione di diversi strumenti internazionali ed europei direttamente pertinenti, in particolare nel campo dell'ambiente. L'attuazione della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino sarà di particolare rilevanza in tale contesto.

5.1. Utilizzo della PSM in funzione della zona e del tipo di attività

La gestione degli spazi marittimi tramite la PSM dovrebbe essere basata sul tipo di attività previste o esistenti e sul loro impatto ambientale. Un piano di gestione dello spazio marittimo non deve necessariamente coprire un'intera zona (ad esempio, la ZEE di uno Stato membro).

Per zone a forte densità di attività o particolarmente vulnerabili potrebbe essere necessario un piano di gestione dello spazio più prescrittivo, mentre principi di gestione generali potrebbero essere sufficienti per zone con minore densità di uso. La scelta di un'impostazione più rigida o più flessibile dovrebbe essere oggetto di un processo di valutazione.

La PSM opera in tre dimensioni in quanto interessa attività che si svolgono a) sul fondale marino, b) nella colonna d'acqua; e c) sulla superficie. Questo consente di utilizzare lo stesso spazio per scopi diversi. Si dovrebbe inoltre tener conto del tempo come quarta dimensione, in quanto la compatibilità degli utilizzi e le esigenze di gestione di una determinata regione marittima potrebbero variare nel corso del tempo.

5.2. Definire gli obiettivi che orientano la PSM

La PSM dovrebbe essere utilizzata per gestire attività in corso e orientare lo sviluppo futuro di una zona marittima. Sarebbe opportuno che un piano strategico per la gestione globale di una determinata zona marittima comprendesse obiettivi dettagliati. Tali obiettivi dovrebbero consentire una composizione delle controversie in caso di conflitto di interessi settoriali.

5.3. Elaborare la PSM in modo trasparente

Tutti i documenti e le procedure relativi alla PSM devono essere trasparenti e le diverse fasi della sua attuazione devono essere facilmente comprensibili per l'opinione pubblica. In questo modo tutti gli interessati potranno essere pienamente informati, con un conseguente miglioramento della prevedibilità e aumento del grado di accettazione.

5.4. Coinvolgimento delle parti interessate

Per garantire un'ampia accettazione del progetto, la sua appropriazione e il sostegno alla sua attuazione è altrettanto importante coinvolgere fin dalle prime fasi del processo di pianificazione tutte le parti interessate, comprese le regioni costiere.

La partecipazione dei portatori di interesse è anche una fonte di conoscenze che possono migliorare notevolmente la qualità della PSM.

5.5. Coordinamento con gli Stati membri — Semplificare i processi decisionali

La PSM semplifica il processo decisionale e accelera le procedure di rilascio di licenze e permessi a beneficio sia degli utilizzatori del mare che degli investimenti marittimi. I piani coordinati e trasversali necessitano di un processo di applicazione unico o generalizzato e occorre tener conto degli effetti cumulativi. Gli Orientamenti per un approccio integrato della politica marittima³⁶ propongono un coordinamento interno degli affari marittimi in seno agli Stati membri che dovrebbe anch'esso favorire l'attuazione della PSM. L'evoluzione a cui si assiste negli Stati membri (ad esempio il progetto di legge marittima del Regno Unito e della Scozia) dimostra che le autorità pubbliche hanno intenzione di avvalersi di questi benefici istituendo un organo amministrativo di coordinamento.

5.6. Garantire l'efficacia giuridica della PSM nazionale

La PSM non riproduce nel mare la pianificazione territoriale, visto il suo carattere tridimensionale e il fatto che una stessa zona marittima può ospitare diverse utilizzazioni, purché compatibili. Per essere efficace, tuttavia, essa dovrebbe essere giuridicamente vincolante, nello stesso modo in cui la pianificazione del territorio stabilisce un quadro giuridicamente vincolante per la gestione delle terre. Si potrebbe inoltre porre la questione di quale quadro amministrativo sia più appropriato per la PSM.

5.7. Cooperazione e consultazione transfrontaliere

La cooperazione transfrontaliera è necessaria per garantire la coerenza dei piani nei diversi ecosistemi. Essa condurrà alla messa a punto di norme e processi comuni e migliorerà la qualità globale della PSM. Alcune organizzazioni, come HELCOM, sono già impegnate in questo senso.

5.8. Integrare il monitoraggio e la valutazione nel processo di pianificazione

La PSM opera in un ambiente esposto a cambiamenti continui. Essa è basata su dati e informazioni che possono variare nel tempo. Il processo di pianificazione deve essere sufficientemente flessibile da reagire a tali cambiamenti e consentire la revisione dei piani a tempo debito. Per soddisfare questi due requisiti occorrerebbe integrare nella PSM un meccanismo trasparente di monitoraggio e valutazione periodici.

5.9. Raggiungere una coerenza fra pianificazione dello spazio terrestre e di quello marittimo — legame con la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)

Raggiungere una coerenza fra la pianificazione del territorio (comprese le zone costiere) e i sistemi di pianificazione dello spazio marittimo rappresenta una sfida. Le zone costiere rappresentano la "cerniera" tra sviluppo marittimo e terrestre. Le zone di drenaggio o le ripercussioni di attività prettamente terrestri come l'agricoltura e lo sviluppo urbano sono di grande rilevanza nell'ambito della PSM. Per questo motivo

³⁶ COM(2008) 395 definitivo.

occorrerebbe coordinare la pianificazione territoriale con la PSM. I rispettivi servizi dovrebbero cooperare e coinvolgere le parti interessate per garantire la coerenza.

5.10. Una solida base di dati e di conoscenze

La PSM deve fondarsi su informazioni affidabili e conoscenze scientifiche. È necessario che la pianificazione tenga il passo con l'evolversi delle conoscenze (gestione adattiva). La Commissione ha posto in atto diversi strumenti scientifici e per la raccolta dei dati destinati a coadiuvare la PSM in tale processo, fra cui una rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODNET), una banca dati integrata per le statistiche socioeconomiche marittime (attualmente in fase di elaborazione da parte di ESTAT), l'Atlante europeo dei mari (previsto per il 2009) e il Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Kopernicus).

6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

La PSM costituisce uno strumento importante per lo sviluppo di una politica marittima integrata in Europa. La presente comunicazione mira a delineare i primi passi da compiere verso un approccio comune alla PSM. Tramite l'individuazione dei principi fondamentali emersi dalle pratiche attuali e dalla normativa esistente, essa si propone di stimolare un dibattito che aiuti a orientare lo sviluppo della PSM nell'UE.

Per agevolare questo dibattito, all'inizio del 2009 la Commissione europea avvierà un programma di lavoro articolato nei seguenti punti:

- l'organizzazione di una serie di quattro seminari nel 2009, che riuniranno i portatori di interesse rappresentativi di tutti i settori pertinenti allo scopo di discutere i principi indicati nella Comunicazione;
- l'organizzazione, nel 2009, di progetti pilota finalizzati a sviluppare gli aspetti della cooperazione transfrontaliera che interessano la PSM;
- la redazione di una relazione che tragga le conclusioni dei lavori svolti nei seminari e proponga ulteriori iniziative e misure.

La politica marittima integrata dell'UE persegue un'impostazione innovativa del processo decisionale politico. La PSM è uno degli strumenti utilizzabili per proseguire in questa direzione.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 3.9.2008
COM(2008) 534 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**Una strategia europea per la ricerca marina e marittima
Uno Spazio europeo della ricerca coerente per promuovere l'uso sostenibile degli oceani
e dei mari**

1. INTRODUZIONE

L'ambiente marino costituisce due terzi del nostro pianeta e rappresenta un potenziale enorme per il benessere dei cittadini, visto che offre risorse abbondanti che sono alla base di numerose attività economiche. Le regioni marittime dell'UE rappresentano circa il 40% del PIL dell'UE e l'economia marittima il 3-5% (cfr. il riquadro 1).

Tuttavia, tenendo conto dell'aumento del commercio e della concorrenza mondiali, le attività umane esercitano una forte pressione sull'ambiente e minacciano l'ecologia marina e le attività marittime sostenibili. In particolare, in mancanza di una strategia adeguata la domanda crescente in settori quali i trasporti marittimi, il turismo, lo sviluppo costiero, la pesca e l'acquacoltura, la sicurezza e la sorveglianza potrebbe costituire una seria minaccia per l'ambiente marino e la biodiversità.

La scienza e la tecnologia forniscono una delle chiavi per conciliare la promozione della crescita economica sostenibile nelle attività marittime con la conservazione dell'ambiente. In un mercato globale liberalizzato la competitività delle economie sviluppate quali l'UE deriva dalla loro capacità di creare merci e servizi a valore aggiunto basati sulla conoscenza. Pertanto, sono necessarie attività di RST per migliorarne l'efficienza ambientale e offrire soluzioni all'uso non sostenibile delle risorse. Nell'UE sono attualmente in corso numerose attività di ricerca marina e marittima che devono essere coordinate con la massima efficienza.

La conoscenza e l'innovazione nel settore marittimo richiedono un approccio integrato per far fronte alla complessità del settore stesso. Per risolvere questioni complesse e trovare soluzioni coerenti con l'obiettivo di sfruttare pienamente il potenziale economico dei mari nell'ambito di un approccio basato sugli ecosistemi è necessaria una ricerca europea integrata e dinamica.

A questo proposito, fra gli obiettivi strategici per il periodo 2005-2009 la Commissione ha sottolineato quanto segue:

"...vi è la particolare esigenza di una politica marittima globale tesa a sviluppare in maniera ecologicamente sostenibile un'economia marittima prospera, sfruttando appieno le potenzialità dell'industria marittima. Tale politica deve poter contare sull'eccellenza nel settore della ricerca scientifica marina, della tecnologia e dell'innovazione".

Con questa affermazione la Commissione ha evidenziato la necessità di promuovere l'**eccellenza** nella ricerca marittima e nello sviluppo tecnologico in sintonia con le strategie di Göteborg¹ e Lisbona².

A otto anni dall'avvio, la proposta di istituire uno **Spazio europeo della ricerca (SER)**³ continua a essere il punto di riferimento principale per realizzare un sistema europeo della ricerca ottimizzato ed efficiente. È un pilastro centrale della strategia di Lisbona dell'UE per

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 13 dicembre 2005 sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile - Una piattaforma d'azione (COM(2005) 658 definitivo).

² Strategia di Lisbona: http://ec.europa.eu/growthandjobs/index_en.htm.

³ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni - Verso uno spazio europeo della ricerca (COM(2000) 6 definitivo).

la crescita e l'occupazione che intende conseguire "un'economia e una società basate sulla conoscenza".

Nel 2007 la Commissione europea ha pubblicato un Libro verde sul SER⁴ che esamina i progressi compiuti fino a quel momento. A questo proposito è stata avviata una consultazione pubblica, a seguito della quale nel 2008 hanno visto la luce nuove iniziative per infondere un ulteriore slancio al SER. Fra queste figurano nuove iniziative su aree specifiche del SER e sulla governance rafforzata "in partenariato" nell'ambito del cosiddetto "processo di Ljubljana"⁵. La strategia di ricerca marina e marittima proposta è coerente con lo sviluppo della politica più ampia in materia di SER e ne è parte integrante. Il suo ruolo è fondamentale nella politica di ricerca europea in quanto rappresenta uno dei primi tentativi di **radicare interamente il SER** all'interno di un settore della ricerca, in un processo iniziato a Galway⁶.

In risposta al Libro verde sul futuro della politica marittima dell'UE del giugno 2006 e alla consultazione pubblica lanciata successivamente, sono pervenuti molti contributi sostanziali da parte delle comunità scientifiche e da altre parti interessate che hanno chiesto di infondere un nuovo slancio alla ricerca marina e marittima dell'UE. Questo punto è stato ulteriormente ribadito dalla conferenza di Brema, organizzata dalla presidenza tedesca nell'aprile 2007, e dalla dichiarazione rilasciata dalla comunità scientifica marina alla conferenza EurOCEAN 2007 tenutasi nel giugno 2007⁷. La dichiarazione di Aberdeen ha invitato la Commissione ad avviare nel 2008 una strategia europea integrata per la ricerca marina e marittima e a istituire un processo sostenuto per controllarne l'attuazione e la realizzazione nel contesto di una politica marittima europea.

Nella comunicazione "**Una politica marittima integrata per l'Unione europea**"⁸ dell'ottobre 2007 la Commissione ha nuovamente affermato l'obiettivo fondamentale di creare le condizioni ottimali per la crescita del settore marittimo e delle regioni costiere, assicurando allo stesso tempo il rispetto degli obiettivi definiti dalla legislazione ambientale dell'UE e in particolare dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino⁹.

A seguito della comunicazione sulla politica marittima è stato approvato un piano di azione. Il piano ha annunciato lo sviluppo di una **strategia per la ricerca marina e marittima** (oggetto della presente comunicazione), in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, che andrà a sostenere l'infrastruttura, l'istruzione, il rafforzamento delle capacità e un nuovo approccio intersettoriale¹⁰.

⁴ Libro verde - Nuove prospettive per lo Spazio europeo della ricerca (COM(2007) 161 definitivo).

⁵ Conclusioni del Consiglio sul lancio del "processo di Ljubljana" – verso la piena realizzazione del SER, adottate il 30 maggio 2008.

⁶ Dichiarazione di Galway, 13-14 maggio 2004 -
http://www.eurocean2004.com/pdf/galway_declaration.pdf.

⁷ Dichiarazione di Aberdeen, giugno 2007:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/pdf/Aberdeen_Declaration_final_2007.pdf.

⁸ Comunicazione della Commissione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea", COM(2007) 575 definitivo.

⁹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino), GU L 164 del 25 giugno 2008.

¹⁰ Piano di azione SEC(2007) 1278 che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575), parte 5: Creare una base di conoscenze e innovazione per la politica marittima.

L'obiettivo della strategia è proporre gli strumenti necessari per favorire una migliore integrazione fra ricerca marina e marittima. Pur riconoscendo l'importanza di portare avanti le attività svolte nelle varie discipline della ricerca marina e marittima (per es. motori marini più puliti ed efficienti, migliore progettazione delle navi, logistica ottimale dei flussi di traffico, sicurezza e protezione delle attività marittime, immagine del trasporto marittimo, ecc.), la comunicazione si incentrerà sulle modalità per migliorare le interazioni fra la ricerca marina e marittima invece di trattare in modo specifico settori della ricerca già ben stabiliti.

Riquadro 1 – Economia marittima (*Dati e cifre del settore marittimo – Libro verde – Verso la futura politica marittima dell'Unione*)

Anche l'economia marittima è senza dubbio diversificata e spesso le questioni ad essa collegate sono in conflitto fra loro:

- trasporto marittimo (90% del commercio esterno e 40% del commercio interno nell'UE avviene via mare; gli oltre 1 200 porti europei accolgono ogni anno 3,5 miliardi di tonnellate di merci e 350 milioni di passeggeri);
- costruzioni navali (i cantieri navali e i fornitori di attrezzature marine rappresentano direttamente e indirettamente 0,8 milioni di posti di lavoro altamente qualificati e un fatturato di 90 miliardi di euro; l'Europa è il leader mondiale della produzione di imbarcazioni altamente sofisticate quali traghetti e navi da crociera);
- energia (le risorse offerte da mari e oceani per la produzione di energia alternativa, come l'energia mareomotrice e gli impianti eolici off-shore, non sono sufficientemente sfruttate: nel 2005 rappresentavano 121 milioni di euro);
- pesca e acquacoltura (0,5 milioni di posti di lavoro; 0,3% del PIL dell'UE, pari a 20 miliardi di euro all'anno; l'acquacoltura rappresenta il 19% della produzione ittica totale dell'Unione);
- turismo e zone costiere (il turismo marittimo rappresenta circa 3 milioni di posti di lavoro e un fatturato di 72 miliardi di euro nel 2005);
- nuove risorse e "biotecnologia blu" (settore emergente con previsioni di crescita del 10% all'anno e un mercato globale da 2,4 miliardi di euro).

2. APPROCCIO

La strategia proporrà misure e meccanismi concreti per migliorare l'efficienza e l'eccellenza delle ricerca marina e marittima con l'obiettivo di affrontare le sfide e cogliere le opportunità presentate dagli oceani e dai mari.

Un approccio alla ricerca puramente settoriale e tematico non è più sufficiente. La ricerca dell'UE può svolgere un ruolo favorendo sforzi congiunti fra le comunità della ricerca marina e marittima che superano i limiti dei settori specifici. Una maggiore efficacia nell'integrazione e nella condivisione delle conoscenze e delle risorse, assieme a un partenariato sostenibile a lungo termine, formeranno la base per una definizione concordata delle esigenze e delle priorità della ricerca.

Pertanto, la strategia intende:

1. affrontare la **complessità dei sistemi** e le interazioni mediante una migliore integrazione delle conoscenze e della ricerca. La strategia cercherà di superare le barriere tradizionali fra scienza e politica, scienza e tecnologia, discipline scientifiche e settori industriali. Saranno definiti gli strumenti per promuovere l'eccellenza, così come la ricerca e l'innovazione multidisciplinare e multisettoriale;
2. proporre nuove forme di governance della ricerca che cercheranno di ottenere il consenso di tutte le parti interessate e stabiliranno un dialogo continuo fra gli scienziati, i responsabili politici, gli industriali e i rappresentanti della collettività. Questa governance rispetterà i cinque grandi principi generali del processo di Ljubljana.

Il ruolo della Commissione europea nell'attuazione di questa strategia consiste in:

- utilizzare pienamente tutti gli strumenti comunitari, compreso il Settimo programma quadro di ricerca, come mezzo per conseguire gli obiettivi della strategia;
- agevolare un approccio coordinato fra gli Stati membri per contribuire agli obiettivi della strategia;
- controllare l'attuazione e il continuo adattamento della strategia, in collaborazione con gli Stati membri e con le comunità scientifiche marine e marittime.

Le azioni saranno attuate dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri, con paesi terzi e con i soggetti partecipanti appartenenti al settore della ricerca marina e marittima.

3. AFFRONTARE LA COMPLESSITÀ DEI SISTEMI

Per affrontare la complessità dei sistemi sarà essenziale trattare i seguenti aspetti:

- **Sviluppo delle capacità:** incoraggiare lo sviluppo di nuovi strumenti per conseguire obiettivi di ricerca più ambiziosi. Molte infrastrutture sono vecchie; le infrastrutture specializzate sono molto costose. Sono necessarie competenze e iniziative formative nuove per attirare nuovi professionisti e affrontare la natura interdisciplinare della ricerca.
- **Integrazione** delle varie discipline specifiche della ricerca marina e marittima. Occorrerà mirare a una più forte integrazione delle conoscenze e delle équipes di ricerca mediante l'arricchimento reciproco, l'istituzione di reti e lo scambio di informazioni, per rafforzare l'eccellenza nella scienza. Grazie alla promozione dell'integrazione intersettoriale e a un trasferimento delle conoscenze più efficace, i mercati esistenti ed emergenti in settori quali la "tecnologia blu", l'energia, l'acquacoltura e la sicurezza saranno in grado di aprirsi all'innovazione basata sulla conoscenza assicurando al tempo stesso la sostenibilità delle attività marittime, creando nuovi posti di lavoro e fornendo prodotti e processi migliori.
- **Sinergie** con e fra Stati membri, regioni e settori industriali. Il finanziamento comunitario della ricerca rappresenta solo una piccola parte delle risorse pubbliche di RST. In Europa la maggior parte dei finanziamenti pubblici per la ricerca proviene da programmi nazionali

e regionali. Tuttavia, lo sforzo di ricerca dell'UE resta ancora lontano dall'obiettivo fissato dall'agenda di Lisbona in virtù del quale gli Stati membri hanno concordato di dedicare il 3% del PIL al settore R&S¹¹. Per rafforzare gli investimenti pubblici e privati è quindi essenziale che gli Stati membri e le regioni utilizzino gli strumenti della Comunità europea, come il programma quadro di ricerca, il Fondo per la politica di coesione e il programma quadro per la competitività e l'innovazione.

La **dimensione internazionale** della politica marittima dell'UE, che riguarda queste tre linee di azione, è un elemento importante di cui tenere conto. I mari e gli oceani che circondano l'Unione europea e le sue regioni ultraperiferiche sono condivisi con paesi terzi. La cooperazione scientifica internazionale è uno strumento potente per la gestione coordinata e integrata delle attività marittime in aree condivise. Altri vantaggi offerti dalla dimensione internazionale deriveranno dalla possibilità di attingere a conoscenze e competenze che favoriscono l'arricchimento reciproco per affrontare sfide comuni e conseguire una massa critica, un obiettivo che non sarebbe possibile realizzare esclusivamente a livello europeo per determinati settori della ricerca.

Nelle sottocategorie riportate di seguito i diversi aspetti da analizzare sono presentati dal punto di vista del loro ambito di applicazione. Poi saranno suddivisi in attività specifiche da attuare nei prossimi anni. Queste attività saranno realizzate nell'ambito di un partenariato che coinvolge i vari soggetti attivi nelle comunità marine e marittime e la Commissione, nello spirito del SER.

3.1. Sviluppo delle capacità

Ambito di applicazione

- costruire nuove infrastrutture di ricerca e osservazione;
- promuovere nuove competenze di ricerca e capacità di innovazione interdisciplinari;
- sviluppare nuovi modelli di insegnamento superiore nel settore marino/marittimo (per es. attraverso comunità della conoscenza e dell'innovazione specializzate presso l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia (EIT));
- esplorare nuove formule di finanziamento che combinino varie fonti di investimenti.

Per restare all'avanguardia nella ricerca marittima, l'Europa deve individuare gli strumenti con cui rafforzare la sua capacità di svolgere ricerche. Le capacità di ricerca suppongono formule di finanziamento innovative, nuove infrastrutture di ricerca e la formazione di una nuova generazione di ricercatori e tecnici. Il forum strategico europeo sulle infrastrutture della ricerca (ESFRI) ha elaborato un elenco di infrastrutture di ricerca marina di importanza critica che costituisce un'ottima base per definire le priorità in questo settore.

¹¹ Comunicazione della Commissione dell'11 settembre 2002 - Più ricerca per l'Europa - Obiettivo: 3% del PIL (COM(2002) 499 definitivo).

Dovrebbero essere compiuti sforzi anche per promuovere lo sviluppo del capitale umano con l'obiettivo di rendere più attraenti le carriere scientifiche e la mobilità dei ricercatori. Per sostenere lo sviluppo economico e ambientale nel settore marino e marittimo sono necessari ricercatori e assistenti altamente qualificati e adatti.

La strategia incoraggerà lo scambio di personale all'interno dell'industria e della ricerca e fra questi settori, oltre alla rapida integrazione dei progressi delle conoscenze nei programmi di istruzione e di apprendimento permanente. Le organizzazioni di ricerca e gli istituti di istruzione superiore dovrebbero effettuare scambi di conoscenze. Sarebbe inoltre opportuno prendere in considerazione le attività dell'EIT, lanciato di recente, e delle relative comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Azioni da attuare

- (1) sviluppare un sostegno sostenibile per le infrastrutture di ricerca paneuropee specializzate¹² necessarie per affrontare le sfide e le opportunità identificate, comprese quelle proposte nell'ambito dell'attuale tabella di marcia (roadmap) dell'ESFRI e le iniziative integrate di infrastruttura (I3) del 7° PQ;
- (2) definire a livello europeo le esigenze in materia di investimenti (compresi i costi di funzionamento) per le nuove infrastrutture necessarie per sostenere la ricerca marina e marittima paneuropea e internazionale (per es. con un co-finanziamento mediante i fondi della politica di coesione);
- (3) sviluppare nuove competenze adeguate e interdisciplinari, capacità di istruzione e innovazione per rispondere alle attuali tendenze ed esigenze socioeconomiche e culturali;
- (4) riflettere su un uso più efficiente delle risorse umane e finanziarie nuove ed esistenti. A tal fine è possibile fare riferimento a strutture esistenti a livello europeo, nazionale e regionale (per es. l'uso degli orientamenti in materia di aiuti di Stato per l'occupazione, l'istruzione e la formazione, le opportunità offerte dai fondi della politica di coesione per le risorse umane e per il sostegno alle PMI in materia di RST, le possibilità offerte dal programma Leonardo da Vinci in materia di istruzione e formazione, i programmi quadro di ricerca, il programma quadro per la competitività e l'innovazione, ecc.).

Nel 2009 la Commissione promuoverà diverse attività a tal fine, in particolare sviluppando un supporto sostenibile per le infrastrutture di ricerca specializzate paneuropee e agevolando l'individuazione delle esigenze delle strutture regionali di ricerca, a integrazione della roadmap dell'ESFRI e delle iniziative integrate di infrastruttura. Inoltre incoraggerà gli Stati membri e le regioni a utilizzare i fondi comunitari disponibili a tal fine, ad adottare un approccio coordinato verso un nuovo modello di istruzione e a sviluppare una politica in materia di infrastrutture marine a sostegno dell'eccellenza in Europa, garantendo l'accesso agli

¹² Per esempio, osservatori oceanografici, navi di ricerca specializzate, tecnologie sottomarine, sistemi di osservazione degli oceani via satellite e in situ, installazioni fisse di sorveglianza e di raccolta dei dati, banche dati e portali di informazione, sistemi di calcolo, di modellizzazione e di terra con prestazioni elevate.

scienziati provenienti dagli Stati membri piccoli e nuovi che sono privi di infrastrutture di ricerca.

3.2. Integrazione

Ambito di applicazione

- Identificare gli obiettivi di ricerca intersettoriale riguardanti settori di ricerca tradizionalmente isolati: per es. i cambiamenti climatici, i trasporti, l'energia, le biotecnologie, l'ambiente e i prodotti alimentari, e promuovere approcci interdisciplinari;
- permettere una più profonda integrazione e un uso più efficiente delle banche dati marine;
- ottimizzare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti;
- rafforzare i raggruppamenti (cluster) regionali di lunga data;
- **favorire il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie.**

La ricerca marina e la ricerca marittima interessano diverse discipline scientifiche e tecnologiche. L'integrazione è necessaria per favorire un **approccio interdisciplinare**. La presente comunicazione ha individuato dei grandi assi di ricerca che richiedono un approccio intersettoriale. Questi temi sono illustrati nel riquadro 2. Nell'affrontare questi temi interdisciplinari di ricerca meritano particolare attenzione l'integrazione della ricerca socioeconomica e le conseguenze delle scelte di gestione.

Una scienza marina di livello mondiale richiede infrastrutture di ricerca specializzate e sofisticate che sono molto costose. Oggi la maggioranza delle infrastrutture funziona per rispondere a priorità nazionali. Per ottimizzarne l'uso sarà essenziale creare relazioni durature e complementari fra i gestori delle infrastrutture basate su piani comuni per investimenti futuri e sulla **standardizzazione** dei metodi di misurazione, osservazione e presentazione di relazioni.

In alcune regioni costiere dell'UE è stata favorita la realizzazione di raggruppamenti marittimi, con il supporto di vari strumenti finanziari a livello comunitario, nazionale e regionale. Questi raggruppamenti possono orientare i dibattiti sulle esigenze della ricerca marittima e sulle azioni concordate da attuare e integrare a livello regionale.

Azioni da attuare

- (1) sviluppare un'integrazione intersettoriale fra i vari settori RST in ambito marino e marittimo;
- (2) promuovere l'integrazione nell'uso delle infrastrutture europee di ricerca marina, ponendo l'accento sull'armonizzazione delle procedure;
- (5) individuare meccanismi per il supporto e la gestione sostenibili dei dati sui mari, compresa la mappatura delle acque europee e l'integrazione dei servizi di sorveglianza marittima;

- (6) a livello regionale, consolidare i raggruppamenti marittimi esistenti sostenuti nell'ambito dell'iniziativa "Regioni della conoscenza", localizzare le possibilità esistenti nel 2009 e incentivare la formazione di raggruppamenti di lunga durata nell'ambito della politica regionale comunitaria;
- (7) in stretta collaborazione con i servizi della Commissione, sfruttare l'iniziativa "Regioni per il cambiamento economico"¹³ della politica di coesione per sviluppare ulteriormente le attività regionali in questo settore;
- (8) in collaborazione con le parti interessate del settore marino e marittimo, proporre misure di sostegno che permettano di valutare le competenze tecnologiche in questi due settori con l'obiettivo di promuoverne il rapido trasferimento a livello comunitario.

In particolare, nel periodo 2009-2010 la Commissione lancerà inviti congiunti multitematici nell'ambito del 7° PQ sui grandi temi di ricerca che figurano nel riquadro 2. In collaborazione con gli Stati membri e la comunità scientifica marina presenterà una serie di opzioni per condividere lo sviluppo a livello europeo di infrastrutture di ricerca marina critiche e per ottimizzarne l'uso.

Nel 2009 la Commissione coordinerà il lancio di una rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODNet)¹⁴ integrata con GEOSS¹⁵ e GMES¹⁶.

La Commissione intende inoltre sfruttare l'iniziativa "Regioni della conoscenza" per promuovere i raggruppamenti marittimi regionali e le sinergie fra le strategie regionali di ricerca e di innovazione marina.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al programma comunitario per l'innovazione con l'obiettivo di favorire l'ecoinnovazione e trasferire le competenze tecnologiche del settore marino e marittimo a livello comunitario.

Infine, la Commissione farà in modo che gli strumenti del 7° PQ contribuiscano alla capacità di ricerca e innovazione nelle industrie locali.

Riquadro 2 – Elenco dei principali temi di ricerca che richiedono un approccio multitematico

Cambiamenti climatici e oceani

Occorre migliorare il rilevamento e la valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sugli oceani e le aree costiere. È inoltre importante studiare le possibilità di attenuare

¹³ COM(2006) 675

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm.

¹⁴ La parte 3.3 del piano di azione SEC(2007) 1278 che accompagna la comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea" (COM(2007) 575) prevede l'istituzione di una rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino.

¹⁵ Rete mondiale di sistemi di osservazione della Terra (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) - <http://earthobservations.org/>.

¹⁶ Monitoraggio globale dell'ambiente e della sicurezza (Global Monitoring for Environment and Security, GMES) - <http://www.gmes.info/>.

o sfruttare al meglio le conseguenze dei cambiamenti climatici, così come i rischi e le opportunità connessi all'Oceano artico.

Conseguenze delle attività umane sugli ecosistemi costieri e marini e sulla loro gestione

Gli ecosistemi costieri e marini sono influenzati tanto dalle attività svolte a terra quanto da quelle marittime. È fondamentale ottenere una migliore comprensione e attenuazione degli effetti cumulativi di queste attività mediante tecnologie più efficaci dal punto di vista ambientale.

Approccio basato sugli ecosistemi verso la gestione delle risorse e l'assetto territoriale

Approccio integrato basato sugli ecosistemi verso la gestione delle risorse marine e delle conoscenze per sviluppare le opzioni dell'assetto territoriale costiero e marino con l'obiettivo di ottimizzare la gestione delle attività marine e marittime e il loro sviluppo sostenibile.

Biodiversità e biotecnologie marine

Nell'ambiente marino è presente una parte considerevole della biodiversità terrestre. Sono necessarie maggiori informazioni riguardanti il ruolo funzionale, l'evoluzione, la protezione e l'uso – anche mediante le biotecnologie e la bioprospezione - della biodiversità marina.

Margini continentali e acque profonde

Occorre una migliore comprensione dei sedimenti nei margini continentali e nelle acque profonde, dei comportamenti degli idrati di gas, degli ecosistemi delle acque profonde e delle tecnologie necessarie per migliorare l'osservazione delle profondità marine.

Oceanografia operativa e tecnologie marine

È necessario progredire ulteriormente nello sviluppo di servizi marini essenziali nell'ambito del GMES, con l'obiettivo di migliorare la previsione dello stato e della dinamica dei mari, la valutazione dei rischi, quali la proliferazione delle alghe o l'impatto dell'inquinamento, e il sostegno fornito alle questioni di sicurezza marittima.

Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili marine

Gli oceani sono un immenso serbatoio di energia e i processi marini che possono essere utilizzati per produrre energia sono numerosi. Occorre approfondire le conoscenze su come utilizzare il potenziale offerto dagli impianti eolici off-shore, dalle correnti oceaniche, dai movimenti ondosi e dalle maree.

3.3. Sinergie

Ambito di applicazione

- promuovere sinergie a livello nazionale e regionale;
- mobilitare fondi per la ricerca comunitari, nazionali e regionali sufficienti e regolari, mediante un migliore coordinamento, per conseguire la massa critica necessaria al fine di affrontare le grandi sfide della ricerca marina multitematica;

- attirare maggiori investimenti privati, anche mediante le attività delle piattaforme tecnologiche europee e altre iniziative congiunte promosse dall'industria.

È essenziale che il finanziamento della ricerca marina e marittima nell'ambito del 7° PQ sia utilizzato come leva per promuovere sinergie fra le attività di ricerca degli Stati membri e, ove necessario, **conseguire la massa critica** necessaria per trattare i principali temi della ricerca marina multitematica.

Il programma quadro comunitario di RST può agevolare questo processo grazie alle varie formule di finanziamento previste¹⁷. Le reti di eccellenza¹⁸ intendono creare un effetto strutturante di lunga durata sul piano delle competenze, delle conoscenze e delle infrastrutture. Le azioni di coordinamento aiutano le comunità scientifiche a individuare le loro lacune e a definire priorità comuni per la ricerca futura.

Le azioni ERA-NET¹⁹ permettono agli organismi internazionali di finanziamento della ricerca di coordinare gli sforzi e affrontare sfide comuni. Possono essere la premessa per azioni ERA-NET+, che forniscono agli Stati membri un sostegno per definire e finanziare inviti congiunti, una fase preliminare verso l'attuazione dell'articolo 169 del trattato.

D'altra parte, le piattaforme tecnologiche europee²⁰ sono state introdotte per ottenere un consenso sulle politiche e sulle priorità della ricerca in un determinato settore industriale. Una visione comune per il futuro è elaborata e completata da un'agenda strategica di ricerca che i membri della piattaforma si impegnano a mettere in atto.

Tutte queste opportunità di sinergie saranno valorizzate nell'ambito della strategia proposta.

Azioni da attuare

- (1) Sviluppare i risultati ottenuti con le azioni ERA-NET esistenti per proporre piani di ricerca transnazionali;
- (2) agevolare la condivisione dei finanziamenti pubblici nazionali mediante ERA-NET+;
- (3) adottare misure preliminari in vista dell'attuazione dell'articolo 169 del trattato sfruttando le iniziative in corso;
- (4) favorire il coordinamento con altri piani comunitari ed europei per finanziare la ricerca (CIP, fondi della politica di coesione, EUREKA, COST);
- (5) definire e attuare una programmazione congiunta.

In particolare, nel biennio 2009-2010 la Commissione intende presentare proposte concrete per razionalizzare il piano ERA-NET esistente. Se giustificato e approvato dal sostegno degli

¹⁷ Cfr. il Libro verde "Verso una politica marittima dell'Unione", documento di informazione n. 8 sulla ricerca marittima e sulla futura politica marittima europea - http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/suppdoc_en.html.

¹⁸ Per esempio: MGE, MARBEF, EUROCEANS, VISIONS.

¹⁹ Per esempio: MARINERA, MARIFISH, AMPERA, BONUS, ECORD, CIRCLE.

²⁰ Cfr. la piattaforma tecnologica "WaterBorneTP" - <http://www.waterborne-tp.org/>.

Stati membri interessati, la Commissione prenderà in considerazione la possibilità di sostenere i programmi di ricerca marina a titolo dell'articolo 169 e proporrà, a lungo termine, una programmazione congiunta, in linea con i principi e i meccanismi stabiliti nella pertinente comunicazione della Commissione²¹.

4. NUOVE FORME DI GOVERNANCE NELLA RICERCA

Per questa strategia è necessario progettare un quadro concreto e innovativo di governance della ricerca che impegni gli scienziati, i responsabili politici e il pubblico in modo da permettere una comprensione comune e l'adozione di scelte informate sulla base di solide conoscenze scientifiche. Vista la natura globale delle sfide da affrontare e l'apertura di ERA verso partner in altre regioni del mondo²², la dimensione internazionale svolgerà un ruolo importante in questo contesto.

Le comunità scientifiche e tecnologiche marine e marittime tradizionali hanno espresso l'esigenza di potenziare il dialogo fra loro esistente per assicurare una chiara ripartizione di ruoli e responsabilità fra l'Unione europea, le autorità pubbliche nazionali e le imprese private.

È essenziale disporre di un solido modello di governance, fondato su un partenariato scientifico forte e duraturo. **Così sarà agevolato il processo di integrazione fra la scienza marina e quella marittima.**

Il modello di governance proposto dovrebbe:

- ottenere un consenso fra le parti interessate del settore marino e marittimo su temi strategici della ricerca marina e marittima a livello paneuropeo e regionale;
- incentivare la cooperazione interdisciplinare, generare conoscenze scientifiche integrate su temi marini e marittimi e diffondere i risultati della ricerca e la conoscenza;
- promuovere gli scambi fra la scienza marina e le industrie marittime e marine per individuare temi di interesse comune e possibilità di cooperazione;
- studiare modalità e strumenti per permettere agli scienziati di partecipare allo sfruttamento commerciale dei risultati delle loro ricerche;
- favorire un dialogo concertato fra la comunità scientifica e i responsabili politici per conseguire una maggiore coerenza fra gli obiettivi della ricerca e gli obiettivi della politica e canalizzare i risultati della ricerca verso le politiche;
- rafforzare i partenariati con i paesi terzi, in particolare nei confronti dei paesi con cui l'Europa condivide bacini marini in modo da migliorare la gestione sostenibile di queste aree comuni.

²¹ "Verso una programmazione congiunta nella ricerca", COM(2008)468.

²² Per esempio, a partire dal vertice tenutosi a Madrid nel 2002 in occasione dei vertici UE-America latina e Caraibi (ALC) è stato chiesto lo sviluppo di uno spazio della conoscenza UE-ALC.

La Commissione propone il lancio di un nuovo modello di gestione per la ricerca sotto forma di un "Forum" per un "partenariato sostenibile a lungo termine" che riunirà le reti esistenti e tutti i partner fondamentali nella ricerca marina e marittima e nei relativi settori industriali, al fine di:

- aggiornare su base continua le priorità di ricerca e individuare le lacune previa consultazione con le parti interessate, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea e fornire consigli strategici;
- attuare le priorità di ricerca, rivolgendo un'attenzione speciale alle nuove forme di cooperazione, alle formule di finanziamento innovative, alla diffusione e all'utilizzo dei risultati della ricerca;
- sviluppare una funzione di previsione a medio termine.

I partecipanti al partenariato saranno inoltre invitati a presentare proposte per rafforzare la cooperazione con i paesi terzi al fine di intensificare la partecipazione a programmi di ricerca internazionali su larga scala. Sarebbe opportuno rivolgere un'attenzione particolare alla ricerca oceanica ("blue ocean") al di là delle giurisdizioni nazionali e alla ricerca sulle profondità marine. Anche la cooperazione con i paesi vicini dell'UE dovrebbe essere incoraggiata per definire strategie regionali comuni per la ricerca marina.

Per consolidare questo processo di partenariato, la Commissione prevede di proporre una serie di azioni nei prossimi anni finalizzate a creare reti nell'ambito delle comunità di ricerca marina e marittima. La Commissione intende inoltre utilizzare nel migliore dei modi tutti gli strumenti e i mezzi disponibili per individuare e promuovere le cooperazione internazionale nella ricerca con i paesi vicini e altri paesi terzi nelle aree di eccellenza.

La politica marittima dell'UE deve basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche marine e marittime disponibili. Occorre instaurare uno scambio reciproco e regolare di informazioni fra i soggetti che operano nella scienza marina e nella politica marittima. Pertanto il processo di partenariato di ricerca descritto sopra dovrebbe essere completato da un dialogo concertato fra la comunità scientifica e i responsabili della politica marittima, come indicato nella comunicazione "Una politica marittima integrata per l'Unione europea".

Nel corso del prossimo anno la Commissione valuterà le condizioni alle quali può essere istituito il meccanismo di consultazione previsto.

Inoltre, in collegamento con la giornata marittima europea, dal 2009 la Commissione agevolerà l'organizzazione periodica di una conferenza con i soggetti della ricerca marina e marittima europea, facendo ricorso anche al sostegno di un gruppo di personalità di spicco.

5. CONCLUSIONI

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad approvare la strategia europea per la ricerca marittima e in particolare:

- ad approvare i mezzi e le azioni proposti per affrontare la complessità dei sistemi dei mari e degli oceani;

- ad approvare il meccanismo proposto per la governance della ricerca marina e marittima; nonché
- a impegnarsi a mettere in atto le azioni previste nei rispettivi settori di responsabilità.

La Commissione controllerà l'attuazione di questa strategia e presenterà periodicamente una relazione sui progressi compiuti. La prima relazione sarà presentata entro il 2012.



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2007
COM(2007) 575 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Una politica marittima integrata per l'Unione europea

{COM(2007) 574 definitivo}
{SEC(2007) 1278}
{SEC(2007) 1279}
{SEC(2007) 1280}
{SEC(2007) 1283}

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

Una politica marittima integrata per l'Unione europea

1. SINTESI

I mari sono la linfa vitale dell'Europa. Gli spazi marittimi e i litorali costituiscono un elemento essenziale del suo benessere e della sua prosperità – essi offrono rotte commerciali, fungono da regolatore climatico e rappresentano una fonte di alimentazione, energia e risorse e un luogo favorito dai suoi cittadini come residenza e per le attività ricreative.

Le interazioni tra l'Europa e il mare sono attualmente più intense e più varie che in passato e creano un valore aggiunto senza precedenti. Ma la pressione comincia a farsi sentire. Le nostre relazioni con gli oceani sono arrivate a un bivio.

Da un lato, la tecnologia e le conoscenze ci consentono di ottenere dal mare ricchezze sempre maggiori, e sempre più gente affluisce sulle coste europee per beneficiarne. Dall'altro, l'effetto cumulato di tutta questa attività conduce a conflitti di utilizzazione e al deterioramento dell'ambiente marino da cui tutto il resto dipende.

L'Europa deve rispondere a questa sfida; in un contesto di rapida globalizzazione e di cambiamento climatico si avverte urgentemente la necessità di un intervento.

La Commissione europea ne è consapevole e ha avviato una consultazione e un'analisi globale sulle relazioni tra l'Europa e il mare¹. Le parti interessate hanno risposto in massa, rivelando chiaramente l'enorme potenziale dei mari e l'entità della sfida costituita dallo sfruttamento sostenibile di tale potenziale. La consultazione ha inoltre fornito molteplici idee su come l'Europa possa affrontare adeguatamente tale sfida.

Sulla base di questi preziosi contributi, la Commissione propone una politica marittima integrata per l'Unione europea, basata sull'esplicito riconoscimento della correlazione di tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei e della necessità che le politiche marittime vengano elaborate congiuntamente al fine di ottenere i risultati auspicati.

Tale approccio integrato e intersettoriale ha trovato l'appoggio di tutte le parti interessate. La sua applicazione richiederà un rafforzamento della cooperazione e un efficace coordinamento di tutte le politiche marittime ai diversi livelli decisionali.

Una politica marittima integrata rafforzerà la capacità dell'Europa di far fronte alle sfide della globalizzazione e della competitività, al cambiamento climatico, al degrado dell'ambiente marino, alla sicurezza marittima nonché alla sicurezza e alla sostenibilità dell'approvvigionamento energetico. Essa deve basarsi sull'eccellenza nella ricerca, nella

¹ Cfr. la relazione sul processo di consultazione COM(2007) 574. Si veda anche il Libro verde *Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari* COM(2006) 275.

tecnologia e nell'innovazione in campo marittimo e tener conto dell'agenda di Lisbona per la crescita e l'occupazione e dell'agenda di Göteborg per lo sviluppo sostenibile.

Una politica marittima integrata dell'UE dovrà:

- **Cambiare il modo di elaborare le politiche e adottare le decisioni** – lo sviluppo di politiche e l'adozione di decisioni a compartimenti stagni non risultano più adeguati a nessun livello. Le interazioni vanno capite e prese in considerazione; devono essere elaborati strumenti comuni; le sinergie devono essere identificate e sfruttate e i conflitti evitati o risolti.
- **Elaborare e presentare un programma di lavoro** – le azioni condotte nell'ambito delle diverse politiche settoriali devono svilupparsi in un contesto politico coerente. Il piano di azione che accompagna la presente comunicazione offre un'idea chiara della varietà e della portata del lavoro da svolgere. Fra i progetti di particolare importanza figurano i seguenti:
 - uno spazio per il trasporto marittimo europeo senza frontiere;
 - una strategia europea per la ricerca marina;
 - lo sviluppo da parte degli Stati membri di politiche marittime integrate nazionali;
 - una rete europea per la sorveglianza marittima;
 - una tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo da parte degli Stati membri;
 - una strategia volta a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulle regioni costiere;
 - la riduzione delle emissioni di CO₂ e dell'inquinamento dovuti al trasporto marittimo;
 - l'eliminazione della pesca illegale e della pesca al traino distruttiva in alto mare;
 - una rete europea di poli marittimi;
 - un esame delle esenzioni previste dal diritto del lavoro dell'UE per il settore del trasporto marittimo e il settore della pesca.

La presente comunicazione pone le basi per l'inquadramento amministrativo e gli strumenti intersettoriali necessari ai fini di una politica marittima integrata dell'UE e definisce le principali azioni che la Commissione cercherà di realizzare nel corso del proprio mandato. Queste azioni saranno guidate dai principi di sussidiarietà e competitività e caratterizzate da un approccio per ecosistemi e dalla partecipazione delle parti interessate.

2. CONTESTO

L'Europa possiede 70 000 km di coste che si affacciano su due oceani e quattro mari: l'oceano Atlantico e l'oceano Artico, il Baltico, il mare del Nord, il Mediterraneo e il mar Nero. Le

regioni marittime dell'Unione europea contribuiscono per circa il 40% al PIL e accolgono il 40% della sua popolazione.

Il benessere dell'Europa è pertanto legato inscindibilmente al mare. I cantieri navali e il trasporto marittimo, i porti e la pesca restano le attività marittime di base, ma l'energia off-shore (compresi il petrolio, il gas e le energie rinnovabili) e il turismo costiero e marittimo costituiscono a loro volta fonti significative di reddito. I porti marittimi e il settore del trasporto marittimo consentono all'Europa di beneficiare del rapido sviluppo degli scambi internazionali e di svolgere un ruolo di punta nell'ambito dell'economia mondiale, mentre lo sfruttamento delle risorse minerali, l'acquacoltura, le biotecnologie marine e le nuove tecnologie sottomarine offrono sempre maggiori opportunità di profitto. Altrettanto importanti sono gli usi ricreativi, estetici e culturali dei mari nonché i servizi ecosistemici da essi forniti.

Garantire un uso sostenibile dell'ambiente marino costituisce un prerequisito per la concorrenzialità delle industrie ad esso correlate. La crescente vulnerabilità delle zone costiere, il crescente affollamento delle acque costiere, il ruolo chiave svolto dagli oceani nel sistema climatico e il continuo deterioramento dell'ambiente marino rendono necessaria una maggiore attenzione per i nostri oceani e i nostri mari.

La sostenibilità degli oceani costituisce attualmente una delle maggiori sfide globali, strettamente connessa al cambiamento climatico.

La crescente concorrenza per l'utilizzo dello spazio marino e l'impatto cumulativo delle attività umane sugli ecosistemi marini rendono inadeguata l'attuale, frammentata procedura decisionale nel settore degli affari marittimi e richiedono un approccio maggiormente collaborativo e integrato. Per troppo tempo le politiche relative a settori come il trasporto marittimo, la pesca, l'energia, la sorveglianza e il controllo dei mari, il turismo, l'ambiente marino e la ricerca marina hanno proceduto su binari separati, provocando talvolta inefficienze, incoerenze e conflitti di utilizzazione.

Sulla base di questa analisi, la Commissione punta alla creazione di una politica marittima integrata che abbracci tutti gli aspetti dei nostri rapporti con gli oceani e con il mare. Questo approccio innovativo e globale offrirà un contesto politico coerente, consentendo uno sviluppo ottimale e sostenibile di tutte le attività connesse al mare.

3. QUADRO AMMINISTRATIVO E STRUMENTI PER UNA POLITICA MARITTIMA

Una politica marittima integrata richiede un quadro amministrativo che applichi l'approccio integrato a tutti i livelli, nonché strumenti politici orizzontali e intersettoriali. Essa richiede inoltre una solida base finanziaria, che tenga conto dei risultati delle azioni preparatorie.

3.1. Applicazione dell'approccio integrato alla gestione degli affari marittimi

La Commissione ha istituito una task force "Politica marittima" con il compito di analizzare gli affari marittimi e le politiche che li riguardano, stabilendo un coordinamento tra le diverse politiche settoriali e assicurando che le interazioni tra di esse vengano prese in considerazione, nonché orientando lo sviluppo di strumenti politici intersettoriali. Essa ha inoltre cominciato a riunire le agenzie comunitarie che svolgono funzioni connesse agli affari marittimi al fine di garantire il loro contributo collettivo allo sviluppo della politica marittima.

Nell'elaborazione delle proprie politiche in materia di affari marittimi la Commissione sarà guidata fin dall'inizio da migliori principi di regolamentazione: identificazione delle principali iniziative di argomento marittimo nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione, consultazione della società civile e delle parti interessate, valutazioni d'impatto e gruppi di lavoro interservizi contribuiranno ad assicurare che la Commissione sia in grado di elaborare e presentare proposte realmente integrate.

Le altre istituzioni e agenzie comunitarie sono invitate ad interrogarsi sul miglior modo per applicare in modo sistematico l'approccio integrato alle politiche marittime. Alcuni Stati membri hanno iniziato ad elaborare meccanismi di coordinamento nell'ambito dell'elaborazione delle loro politiche marittime. Tutte le parti interessate dovrebbero partecipare al processo di governance e sono invitate a richiamare l'attenzione della Commissione su ogni norma comunitaria che a loro avviso risulti contraria al conseguimento degli obiettivi di una politica marittima integrata.

• **La Commissione:**

- **inviterà gli Stati membri ad elaborare politiche marittime nazionali integrate, lavorando in stretto contatto con le parti interessate, in particolare le regioni costiere;**
- **proporrà nel 2008 una serie di orientamenti per queste politiche marittime integrate e presenterà, a partire dal 2009, una relazione annuale sulle azioni dell'UE e degli Stati membri al riguardo;**
- **organizzerà una struttura di consultazione delle parti interessate, alimentando un ulteriore sviluppo della politica marittima e consentendo lo scambio delle migliori pratiche.**

3.2. Strumenti per una politica integrata

Un quadro amministrativo integrato per gli affari marittimi richiede strumenti di pianificazione orizzontale che coinvolgano le varie politiche marittime settoriali e sostengano un processo decisionale integrato. Fra i progetti di particolare importanza figurano i tre seguenti: la sorveglianza marittima, di cruciale importanza ai fini di un uso sicuro e controllato dello spazio marino; la pianificazione spaziale marittima, che costituisce uno strumento di pianificazione fondamentale ai fini di un processo decisionale sostenibile; nonché una fonte completa e accessibile di dati e informazioni.

3.2.1. Una rete europea per la sorveglianza marittima

La sorveglianza marittima è fondamentale per garantire l'uso sicuro dei mari e la protezione delle frontiere marittime europee. Il miglioramento e l'ottimizzazione delle attività di sorveglianza marittime, nonché l'interoperabilità a livello europeo, sono importanti per consentire all'Europa di rispondere alle difficoltà e alle minacce connesse alla sicurezza della navigazione, all'inquinamento marino, all'applicazione delle leggi e alla sicurezza generale.

Le attività di sorveglianza vengono svolte dagli Stati membri, ma la maggior parte delle difficoltà e minacce che essi affrontano sono di natura transnazionale. Nella maggior parte degli Stati membri, le attività di sorveglianza relative alla pesca, all'ambiente, al controllo dei mari o all'immigrazione rientrano nelle competenze di vari enti preposti all'applicazione delle

leggi che operano indipendentemente tra loro. Ciò porta spesso ad un uso subottimale delle poche risorse disponibili.

La Commissione sottolinea pertanto la necessità di un più elevato grado di coordinamento in materia di sorveglianza marittima grazie a una più stretta cooperazione tra le guardie costiere dei vari Stati membri e altri enti competenti.

La graduale realizzazione di una rete integrata di sistemi per il monitoraggio delle navi e la navigazione elettronica nelle acque costiere dell'Europa e in alto mare, inclusa la sorveglianza via satellite e l'identificazione e la localizzazione a lungo raggio (LRIT), costituirebbero uno strumento prezioso per le autorità pubbliche.

- **La Commissione:**

- **promuoverà una migliore collaborazione tra le guardie costiere degli Stati membri e altri servizi competenti;**
- **provvederà alla realizzazione di un sistema di sorveglianza maggiormente integrato per riunire i sistemi di monitoraggio e di localizzazione esistenti che vengono attualmente utilizzati per garantire la sicurezza e la protezione in mare, la tutela dell'ambiente marino, il controllo della pesca, il controllo delle frontiere esterne e altre attività rivolte all'applicazione della legge.**

3.2.2. *Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere (ICZM)*

I quadri di pianificazione esistenti sono in gran parte concentrati sulla terraferma e spesso non tengono conto di come lo sviluppo costiero possa influire sul mare e viceversa. Dobbiamo affrontare le difficoltà che nascono da usi sempre più concorrenti del mare, che includono il trasporto marittimo, la pesca, l'acquacoltura, le attività ricreative, la produzione di energia off-shore e altre forme di sfruttamento dei fondali marini.

La pianificazione dello spazio marittimo costituisce pertanto uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere, nonché ai fini del risanamento ambientale dei mari europei.

Seguendo una raccomandazione dell'UE², gli Stati membri hanno iniziato ad utilizzare l'ICZM per regolare lo sviluppo spaziale delle attività economiche e per creare sistemi di pianificazione territoriale per le acque costiere europee. Entrambi questi strumenti contribuiscono a rispettare gli impegni derivanti dalla strategia tematica per la protezione dell'ambiente marino³ e offrono agli operatori una migliore prevedibilità per la pianificazione dei loro futuri investimenti. Verrà creato un sistema per lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità coinvolte nella pianificazione dello spazio marino e nell'ICZM.

Le competenze decisionali in quest'ambito spettano agli Stati membri. A livello europeo occorre un impegno a favore di principi e orientamenti comuni volti a facilitare il processo in

² Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002 relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2002/413/CE).

³ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) COM(2005) 505.

modo flessibile e a garantire il rispetto degli ecosistemi marini che si estendono oltre le frontiere marittime nazionali.

- **La Commissione:**

- **redigerà nel 2008 una tabella di marcia per facilitare lo sviluppo della pianificazione dello spazio marino da parte degli Stati membri.**

3.2.3. *Dati e informazioni*

La disponibilità e un facile accesso a un'ampia gamma di dati relativi ai fattori naturali e alle attività umane connesse agli oceani costituiscono la base di un processo decisionale strategico sulla politica marittima. Data la vasta quantità di dati raccolti e immagazzinati in tutta Europa con finalità disparate, la creazione di un'infrastruttura adeguata per i dati e le informazioni di argomento marino si impone come una necessità.

Tali dati dovrebbero essere raccolti nell'ambito di un sistema globale e compatibile e resi accessibili in quanto strumento per una migliore governance, per la diffusione di servizi con valore aggiunto e per uno sviluppo marittimo sostenibile. Si tratta di un'impresa considerevole che presenta molteplici sfaccettature e che dovrà essere sviluppata secondo un piano chiaro e coerente nell'arco di diversi anni.

- **La Commissione:**

- **adotterà nel 2008 misure volte alla realizzazione di una rete europea di dati e osservazioni marine⁴ e promuoverà la cartografia multidimensionale delle acque degli Stati membri al fine di migliorare l'accesso a dati di alta qualità.**

4. SETTORI DI INTERVENTO PER UNA POLITICA MARITTIMA INTEGRATA DELL'UE

La politica marittima integrata dell'UE concentrerà la propria azione principalmente sui cinque settori seguenti:

4.1. **Incoraggiare al massimo lo sfruttamento sostenibile degli oceani e dei mari**

L'obiettivo principale di una politica marittima integrata europea è di creare condizioni ottimali per l'uso sostenibile degli oceani e dei mari, che consenta lo sviluppo dei settori marittimi e delle regioni costiere.

In molti Stati membri, il recente sviluppo dell'economia marittima è stato superiore alla crescita globale dell'economia, in particolare nelle regioni attive nel settore della logistica marittima. Il trasporto marittimo di container è aumentato considerevolmente a partire dal 2000 e dovrebbe triplicarsi da qui al 2020. Le regioni attive su altri mercati a forte crescita, come quelli delle attrezzature marine, dell'energia eolica off-shore, della nautica da diporto o delle crociere, continueranno a loro volta a beneficiare di questa crescita. Le industrie europee dispongono inoltre di un considerevole potenziale per la realizzazione di nuovi prodotti marittimi di punta in grado di primeggiare sui mercati mondiali, grazie alla loro consolidata esperienza nel campo della tecnologia marittima.

⁴ Basandosi fra l'altro sull'iniziativa GMES.

Ma una gran parte del potenziale resta inutilizzata. Ai fini di uno sviluppo sostenibile delle attività legate al mare è indispensabile una visione strategica aggiornata che consenta lo sviluppo di trasporti marittimi, porti e settori affini concorrenziali, affidabili e sicuri garantendo al tempo stesso che tale sviluppo non metta a repentaglio la salute dell'ecosistema marino.

Il *trasporto marittimo* ha un'importanza fondamentale per il commercio internazionale e interno dell'Europa e resta la struttura portante del polo marittimo. Tuttavia, tale settore continuerà a prosperare solo a condizione che l'Unione prosegua i propri sforzi per raggiungere un elevato livello di sicurezza e protezione marittima, contribuendo in tal modo a proteggere vite umane e ambiente e favorendo nel contempo condizioni di concorrenza omogenee.

Benché il trasporto marittimo costituisca una fonte preoccupante di inquinamento atmosferico e di emissioni di CO₂, esso resta considerevolmente più efficiente del trasporto stradale sotto il profilo del consumo energetico. Per questo motivo, e data la necessità di ridurre la presenza dei camion sulle strade congestionate dell'Europa, una politica marittima integrata favorisce decisamente la promozione di un trasporto marittimo affidabile e sicuro. Gli attuali programmi dell'UE (TEN-T e MARCO POLO) continueranno a sostenere la creazione di autostrade del mare e reti di trasporto marittimo a corto raggio. Il futuro sviluppo delle reti transeuropee di trasporto dovrebbe inoltre tener conto del crescente utilizzo dei mari nel settore dell'energia.

Il trasporto marittimo resta comunque svantaggiato rispetto ad altri mezzi di trasporto. Le altre modalità di trasporto ricevono infatti maggiori investimenti dal settore pubblico. Inoltre, rispetto a un camion, una nave che viaggia tra due porti dell'UE è soggetta a procedure più lunghe e complesse, data l'assenza di un vero mercato interno per il trasporto marittimo in Europa. Al fine di sfruttare al massimo il potenziale del settore del trasporto marittimo europeo, questa disparità rispetto agli altri modi di trasporto deve essere eliminata tramite la semplificazione delle formalità amministrative e doganali per i servizi marittimi effettuati all'interno dell'UE.

- **Al fine di migliorare l'efficienza del trasporto marittimo in Europa e di garantirne la concorrenzialità a lungo termine, la Commissione:**
 - **proporrà la creazione di uno spazio per il trasporto marittimo europeo senza frontiere;**
 - **provvederà ad elaborare una strategia dei trasporti marittimi per il periodo 2008-2018.**

I *porti marittimi* europei costituiscono un altro collegamento essenziale nell'ambito della catena logistica da cui dipende l'economia europea. Essi sono inoltre centri di attività economica che svolgono un ruolo determinante per la qualità dell'ambiente urbano e naturale circostante.

La globalizzazione implica una crescita senza precedenti del commercio internazionale. Dato che il 90% del commercio estero dell'Europa e quasi il 40% del suo commercio interno passa per i suoi porti, non è difficile comprendere l'entità della sfida che i porti europei si trovano ad affrontare per poter continuare a trattare una domanda in crescente aumento. Lo sviluppo della loro capacità deve avvenire in parallelo alla crescita del commercio interno e

internazionale dell'Europa ed essere compatibile con gli obiettivi delle politiche europee ad esso collegate, in particolare gli obiettivi ambientali e quelli legati alla competitività.

• **La Commissione:**

- **proporrà una nuova politica per i porti che tenga conto dei loro molteplici ruoli e del più ampio contesto della logistica europea;**
- **formularà proposte intese a ridurre il livello dell'inquinamento atmosferico proveniente dalle navi nei porti, in particolare eliminando gli svantaggi fiscali connessi all'utilizzo della rete elettrica terrestre;**
- **pubblicherà orientamenti relativi all'applicazione della normativa ambientale comunitaria allo sviluppo portuale.**

La catena logistica marittima europea richiede inoltre industrie all'avanguardia nei settori della *cantieristica, delle riparazioni navali e delle attrezzature marittime*: a questo proposito, l'Unione europea trarrà ispirazione da iniziative di successo⁵ per promuovere lo sviluppo di queste industrie e in particolare delle piccole e medie imprese.

Occorreranno maggiori investimenti nel campo della ricerca e della tecnologia per proseguire la crescita economica senza aggravare ulteriormente il degrado ambientale. Tali investimenti creeranno inoltre nuove opportunità. Tecnologie rispettose dell'ambiente che consentano alle attività marittime di prosperare salvaguardando al tempo stesso l'ambiente marino permetteranno all'Europa di tenere il passo con l'innalzamento degli standard globali e lo sviluppo di nuovi e promettenti settori, come le biotecnologie marine, le energie rinnovabili off-shore, la tecnologia e le attrezzature subacquee e l'acquacoltura marina.

La tecnologia consente inoltre all'Europa di sfruttare appieno il potenziale del mare come fonte di petrolio e di gas⁶ nonché di energie rinnovabili e costituisce una via per il trasporto energetico, diversificando le rotte del trasporto di energia e rafforzando in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento. La situazione energetica dell'Europa fa presagire un aumento delle possibili sinergie tra le risorse energetiche e le politiche marittime⁷. A questo proposito, la comunicazione della Commissione del gennaio 2007⁸ su una strategia energetica per l'Europa ha riconosciuto la necessità di sviluppare ulteriormente l'uso degli oceani e dei mari per promuovere gli obiettivi energetici europei.

L'integrazione e la competitività delle imprese nel settore marittimo sono notevolmente rafforzate dalla formazione di *poli multisettoriali*⁹. Tali poli contribuiscono a salvaguardare il patrimonio di conoscenze marittime dell'Europa e occuperanno pertanto una posizione centrale nell'ambito della politica marittima. La cooperazione tra i settori pubblico e privato nei centri di eccellenza marittima offre inoltre un contesto favorevole che consente di

⁵ Come ad esempio Waterborne Platform e LeaderShip 2015.

⁶ Secondo l'Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (OGP), il 40% del petrolio e il 60% del gas attualmente consumati in Europa vengono estratti off-shore.

⁷ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Energy policy and maritime policy: ensuring a better fit" [Politica energetica e politica marittima: garantire una maggiore compatibilità]

⁸ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Una politica energetica per l'Europa COM(2007) 1.

⁹ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente comunicazione.

comprendere e programmare adeguatamente le interazioni fra le varie industrie e i diversi settori.

- **La Commissione favorirà la formazione di poli multisettoriali e centri regionali di eccellenza marittima e promuoverà una rete europea di poli marittimi.**

Un altro obiettivo della Commissione è quello di accrescere il numero e la qualità dei *posti di lavoro* a disposizione dei cittadini europei. Il declino dell'occupazione marittima costituisce motivo di preoccupazione e deve essere fermato, poiché l'esperienza dei marittimi costituisce una risorsa fondamentale anche per le attività che si svolgono a terra.

Un miglioramento della politica del personale e delle condizioni di lavoro (inclusa la salute e la sicurezza), accompagnato da uno sforzo comune di tutte le parti interessate del settore marittimo e da un quadro normativo efficiente che tenga conto del suo contesto globale, è necessario per attrarre i cittadini europei verso questo settore. La Commissione offre il suo pieno sostegno al dialogo sociale sull'integrazione nel diritto comunitario della convenzione OIL sulle norme del lavoro marittimo. La Commissione promuoverà inoltre la progettazione di un sistema in grado di offrire agli europei migliori e più ampie prospettive professionali nell'ambito dei poli marittimi. Tale sistema consentirà fra l'altro di estendere la portata degli studi marittimi e migliorare le competenze e le qualifiche per le professioni marittime.

- **La Commissione:**

- **riesaminerà, in stretta collaborazione con le parti sociali, le esenzioni applicate ai settori marittimi nel quadro del diritto del lavoro comunitario¹⁰;**
- **promuoverà un certificato di eccellenza marittima.**

Malgrado gli sforzi compiuti in passato, lo sviluppo delle attività economiche nelle regioni costiere e sui mari dell'Europa si associa a un deterioramento della *qualità dell'ambiente marino*. La Commissione ha già proposto una strategia marittima dell'UE comprendente una proposta di direttiva¹¹ volta a bloccare e invertire questa tendenza, nonché a fornire un quadro di azione comunitaria per migliorare le condizioni ambientali dell'ambiente marino in un contesto di sviluppo sostenibile.

A ciò si aggiunge il grave impatto che il cambiamento climatico avrà probabilmente sulle regioni costiere. Lo stoccaggio del carbonio nel sottosuolo marino è un'attività innovativa che offre un gran potenziale per l'attenuazione del cambiamento climatico. L'Unione europea deve rimanere all'avanguardia di questa tecnologia e definire un quadro politico coerente per sfruttarne pienamente il potenziale.

A tal fine è indispensabile realizzare gli obiettivi fissati nella regolamentazione ambientale europea, in particolare nella direttiva "Habitat"¹² e nella proposta strategia tematica per la tutela dell'ambiente marino. Altrettanto rilevante in proposito è l'acquis comunitario in

¹⁰ Comunicazione sul riesame della normativa sociale nella prospettiva di creare nuovi e migliori posti di lavoro nel settore marittimo dell'UE, COM(2007) 591.

¹¹ COM(2005) 504 e COM(2005) 505.

¹² Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. La rapida adozione delle proposte contenute nel terzo pacchetto marittimo costituirà un importante contributo a tale acquis.

- **La Commissione:**

- **avvierà azioni pilota al fine di ridurre l'impatto del cambiamento climatico sulle zone costiere;**
- **sosterrà attivamente gli sforzi internazionali per ridurre l'inquinamento atmosferico causato dalla navi e formulerà proposte a livello europeo qualora tali sforzi non dovessero produrre risultati;**
- **sosterrà attivamente gli sforzi internazionali per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra dalle navi e, qualora tali sforzi non dovessero produrre risultati, prenderà in considerazione le possibili opzioni di intervento europeo a tal riguardo;**
- **tenendo debitamente conto del lavoro avviato a livello internazionale, presenterà proposte affinché lo smantellamento delle navi obsolete venga effettuato con modalità efficienti, sicure ed ecologicamente sostenibili.**

Nell'ambito della *gestione della pesca* occorre tenere in maggior conto il benessere delle comunità costiere, dell'ambiente marino e dell'interazione tra la pesca ed altre attività. Gli sforzi saranno tesi alla ricostituzione degli stock ittici, con l'ausilio di valide informazioni scientifiche e un più diffuso passaggio a una pianificazione pluriennale. La Commissione interverrà per garantire che la politica comune della pesca rispecchi l'approccio per ecosistemi della strategia per l'ambiente marino e si adopererà per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nelle acque europee e in alto mare.

La gestione degli stock alieutici secondo il principio del rendimento massimo sostenibile offrirà un futuro migliore alle comunità di pescatori europei e garantirà il loro contributo alla sicurezza alimentare dell'Europa. Questo obiettivo deve essere raggiunto entro il 2015, in linea con gli impegni assunti a livello internazionale.

Il miglioramento della sicurezza dei pescatori sul luogo di lavoro deve essere ugualmente preso in considerazione nell'ambito del più vasto contesto delle condizioni di lavoro e della politica sociale nel settore marittimo, e l'esperienza dei pescatori e la loro conoscenza dell'ambiente marino andrebbero sfruttati a vantaggio dell'intera società.

Lo sviluppo dell'acquacoltura destinato a soddisfare la crescente domanda globale di alimenti del mare deve essere realizzato nell'ambito di un quadro normativo che favorisca l'imprenditoria e l'innovazione e garantisca il rispetto di norme rigorose per l'ambiente e la salute pubblica.

- **La Commissione:**

- **interverrà con fermezza per ottenere l'eliminazione dei rigetti in mare¹³ e delle pratiche di pesca distruttive come la pesca al traino in alto mare in habitat sensibili¹⁴;**
- **adotterà misure energiche per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹⁵;**
- **promuoverà lo sviluppo di un settore dell'acquacoltura ecologicamente sicuro in Europa.**

4.2. Creare una base di conoscenze e innovazione per la politica marittima

La scienza, la tecnologia e la ricerca marine sono di fondamentale importanza per uno sviluppo sostenibile delle attività basate sul mare.

La ricerca scientifica e la tecnologia consentono di ottenere una migliore comprensione dell'impatto delle attività umane sui sistemi marini e offrono dunque la chiave per rompere il legame tra sviluppo delle attività marittime e degrado ambientale.

Il consolidamento dell'approccio interdisciplinare alle scienze marine può aiutarci a comprendere meglio l'interazione tra le attività marittime e costituirà dunque un elemento indispensabile di una politica marittima integrata. Esso sarà inoltre fondamentale per consentirci di prevedere e attenuare nella misura del possibile gli effetti del cambiamento climatico.

La ricerca marina e marittima ha costi elevati e non può permettersi inefficienze. Per poter fare un uso ottimale delle risorse dell'Europa è necessario elaborare una chiara strategia che combini le priorità politiche e quelle della ricerca, affronti le sfide intersettoriali, potenzi al massimo le sinergie tra gli sforzi degli Stati membri e quelli della Comunità, eviti le duplicazioni e migliori il dialogo tra le parti interessate. L'Europa deve inoltre esaminare in che modo la ricerca possa apportare un miglior contributo all'innovazione e come trasformare nel modo più efficace le conoscenze e le competenze in prodotti industriali e servizi.

Lo sviluppo della rete di osservazioni e dati sull'ambiente marino¹⁶ costituirà uno strumento importante per la realizzazione di questa strategia.

- **La Commissione:**

- **presenterà nel 2008 una strategia globale europea per la ricerca marina e marittima;**

¹³ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Una politica per ridurre le catture accessorie ed eliminare i rigetti nella pesca europea COM(2007) 136.

¹⁴ Comunicazione e proposta di regolamento previste per il 17 ottobre.

¹⁵ Comunicazione e proposta di regolamento previste per il 17 ottobre.

¹⁶ Cfr. sezione 3.2.3.

- **pubblicherà inviti a presentare proposte congiunte nell'ambito del 7° programma quadro di ricerca per promuovere un approccio integrato e migliorare la comprensione degli affari marittimi;**
- **sosterrà la ricerca volta a prevedere, attenuare e adattare gli effetti del cambiamento climatico sulle attività marittime, l'ambiente marino, le zone costiere e le isole;**
- **sosterrà la creazione di un partenariato europeo relativo alle scienze marine per favorire un dialogo concertato tra la comunità scientifica, l'industria e i responsabili politici.**

4.3. Offrire una migliore qualità di vita nelle regioni costiere

Nel corso dell'ultimo decennio, la crescita della popolazione delle *regioni costiere e insulari* è stata due volte superiore alla crescita media della popolazione dell'UE. Le zone costiere costituiscono altresì la destinazione della maggior parte dei turisti in Europa, il che rende particolarmente urgente, in queste regioni, la necessità di conciliare sviluppo economico, rispetto dell'ambiente e qualità della vita.

Le autorità regionali e le comunità costiere hanno un ruolo importante da svolgere nella regolazione delle attività costiere e marittime. Il Comitato delle regioni, le regioni costiere e le loro reti costituiscono dunque partner fondamentali nel quadro dell'elaborazione di una politica marittima integrata dell'UE.

I porti e le industrie marittime conferiscono a queste regioni un'importanza strategica per tutta l'Europa. Esse offrono importanti servizi per l'entroterra e costituiscono una base per garantire il controllo delle frontiere marittime e delle acque costiere. Ciò comporta una forte pressione sulle infrastrutture, pressione di cui occorre tener conto nell'assegnazione delle risorse comunitarie. Le regioni costiere sono inoltre particolarmente interessate dal cambiamento climatico e la gestione dei rischi costieri può avere gravi ripercussioni sul bilancio e sull'economia di queste regioni.

Il mare è un elemento determinante per il turismo costiero e marittimo e ha costituito un importante catalizzatore per lo sviluppo economico delle coste europee. La Commissione coopererà più attivamente con le parti interessate per formulare una politica turistica sostenibile che tenga conto del turismo costiero e marittimo.

Le fonti di finanziamento esistono, ma le parti interessate ritengono di avere un accesso insufficiente all'informazione. La Commissione si adopererà per ottimizzare il sostegno ai progetti marittimi nelle regioni costiere e insulari, nell'ambito dei vari strumenti finanziari comunitari disponibili.

Risulta altresì evidente la necessità di disporre di migliori dati socioeconomici relativi ai settori marittimi e alle regioni costiere, poiché le difficoltà incontrate per ottenere queste informazioni limitano la capacità delle parti interessate regionali di sviluppare piani e investimenti razionali a lungo termine.

La collaborazione interregionale è inoltre essenziale ai fini di uno sviluppo delle regioni costiere dell'Europa che tenga conto della loro diversità e specificità. La Commissione farà

pertanto pieno uso del Programma di cooperazione territoriale per sostenere lo sviluppo marittimo interregionale.

Le isole e le *regioni ultraperiferiche* risentono di considerevoli svantaggi economici ma dispongono di un elevato potenziale con riguardo alle attività marittime e alla ricerca marina. Queste estese zone marittime forniscono servizi connessi agli ecosistemi che rivestono un considerevole interesse per l'Unione. La Commissione, nel quadro della recente comunicazione sulle regioni ultraperiferiche dell'UE, promuoverà sia lo sviluppo del loro potenziale marittimo che la loro cooperazione con le regioni limitrofe.

• **La Commissione:**

- **promuoverà, nell'ambito della futura iniziativa sul turismo, il turismo marittimo e costiero;**
- **realizzerà una base di dati sui finanziamenti comunitari disponibili per i progetti marittimi e le regioni costiere e svilupperà entro il 2009 una base di dati contenente informazioni socioeconomiche per i settori marittimi e le regioni costiere;**
- **proporrà una strategia comunitaria per la prevenzione dei disastri, che metta in evidenza i rischi cui sono esposte le regioni costiere;**
- **promuoverà lo sviluppo del potenziale marittimo delle isole e delle regioni ultraperiferiche.**

4.4. Promuovere il ruolo di guida dell'Europa negli affari marittimi internazionali

L'UE si adopererà in vista della realizzazione di una gestione internazionale più efficiente degli affari marittimi e di un'efficiente applicazione del diritto marittimo internazionale, incoraggiando gli Stati membri a ratificare gli strumenti pertinenti. Essa promuoverà il coordinamento degli interessi europei nei principali consessi internazionali.

L'accesso ai mercati internazionali per le industrie marittime e i servizi europei, lo sfruttamento scientifico e commerciale sostenibile delle acque profonde, la tutela della biodiversità marina mondiale, il miglioramento della sicurezza e della protezione marittima, le condizioni di lavoro, la riduzione dell'inquinamento provocato dalle navi e la lotta contro le attività illegali nelle acque internazionali costituiranno le priorità esterne per la politica marittima integrata dell'Unione.

Verrà inoltre riservata un'attenzione particolare alle implicazioni geopolitiche del cambiamento climatico. In questo contesto, la Commissione presenterà nel 2008 una relazione sulle questioni strategiche connesse all'oceano Artico.

Gli affari marittimi costituiranno un argomento regolare nelle discussioni con i partner dell'UE che hanno già adottato misure a favore di un approccio marittimo integrato, come l'Australia, il Canada, il Giappone, la Norvegia e gli Stati Uniti, nonché con altri partner come il Brasile, la Cina, l'India e la Russia.

L'UE svilupperà inoltre responsabilità congiunte con riguardo ai mari che condivide con i suoi vicini più prossimi. In particolare, essa presenterà proposte in vista di una maggiore

cooperazione nella gestione del Mediterraneo e del mar Nero. Essa promuoverà la cooperazione in materia di affari marittimi nel quadro della Dimensione settentrionale della sua politica di relazioni esterne e introdurrà gli affari marittimi nel programma di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, inclusi i piccoli Stati insulari. In quest'ambito, essa promuoverà nei paesi in via di sviluppo il rafforzamento delle capacità in materia di elaborazione di una politica marittima e di un diritto del mare.

La Commissione proporrà un accordo di attuazione della convenzione UNCLOS¹⁷ sulla biodiversità marina in settori che non rientrano nella giurisdizione nazionale e si adopererà in vista di una positiva conclusione dei negoziati internazionali sulle zone marine protette in alto mare.

- **La Commissione:**

- **promuoverà la cooperazione nell'ambito delle politiche di allargamento e di vicinato europeo, nonché la Dimensione settentrionale, al fine di affrontare le questioni legate alla politica marittima e alla gestione dei mari condivisi;**
- **proporrà una strategia per la proiezione esterna della politica marittima dell'Unione attraverso un dialogo strutturato con i partner principali.**

4.5. Migliorare la visibilità dell'Europa marittima

Le parti interessate ritengono che il processo di elaborazione di una politica marittima dell'UE abbia permesso al pubblico di prendere coscienza del valore dell'economia e del patrimonio marittimo e abbia diffuso tra le parti interessate la sensazione di condividere un obiettivo e un'identità comuni.

Una politica marittima integrata dovrebbe riuscire a rafforzare la visibilità dell'Europa marittima e a migliorare l'immagine delle attività marittime e delle professioni del mare.

Essa dovrebbe inoltre promuovere il patrimonio marittimo europeo, offrendo un sostegno alle comunità marittime, incluse le città portuali e le comunità tradizionali di pescatori, i loro prodotti artigianali e le loro tecniche tradizionali, e incoraggiando la creazione di legami che aumentino le loro conoscenze e la loro visibilità.

- **La Commissione:**

- **pubblicherà un Atlante europeo dei mari come strumento educativo e come mezzo per evidenziare l'esistenza di un patrimonio marittimo comune;**
- **proporrà a partire dal 2008 la celebrazione di una Giornata marittima europea che aumenti la visibilità degli affari marittimi e promuova collegamenti tra le organizzazioni che si occupano del patrimonio marittimo, i musei e gli acquari.**

¹⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

5. CONCLUSIONE

Il Consiglio europeo del giugno 2007 ha espresso compiacimento per l'ampio dibattito svoltosi in Europa sulla futura politica marittima. I capi di Stato e di governo hanno invitato la Commissione a presentare in ottobre un piano d'azione europeo. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, tale piano d'azione è volto a sfruttare pienamente il potenziale delle attività economiche basate sul mare secondo modalità sostenibili per l'ambiente.

La presente comunicazione e il piano d'azione ad essa allegato, che tengono conto dei pareri espressi dalle altre istituzioni europee, dai governi degli Stati membri, dai Parlamenti e da un gran numero di parti interessate, costituiscono la risposta della Commissione alla richiesta del Consiglio europeo.¹⁸

La Commissione invita il Consiglio europeo, il Consiglio dei Ministri e il Parlamento europeo, nonché il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, le autorità nazionali e regionali e le altre parti interessate a dar prova di iniziativa nel quadro di questa politica.

¹⁸ Per i particolari, si vedano le conclusioni della consultazione su una politica marittima europea, COM(2007) 574 del 10.10.2007.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2008

**che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
(direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Le acque marine soggette alla sovranità e alla giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea includono le acque del Mar Mediterraneo, del Mar Baltico, del Mar Nero e dell'Oceano Atlantico nordorientale, comprese le acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie.

(2) È evidente che le pressioni sulle risorse marine naturali e la domanda di servizi ecosistemici marini sono spesso troppo elevate e che la Comunità ha l'esigenza di ridurre il suo impatto sulle acque marine, indipendentemente da dove si manifestino i loro effetti.

⁽¹⁾ GU C 185 del 18.8.2006, pag. 20.

⁽²⁾ GU C 206 del 29.8.2006, pag. 5.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2006 (GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E 16.10.2007, pag. 11) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 maggio 2008.

(3) L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato al fine ultimo di mantenere la biodiversità e preservare la diversità e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi. A tale proposito la presente direttiva dovrebbe, fra l'altro, promuovere l'integrazione delle esigenze ambientali in tutti gli ambiti politici pertinenti e costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea.

(4) In conformità della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁴⁾, è stata sviluppata una strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

(5) È opportuno orientare lo sviluppo e l'attuazione della strategia tematica verso la preservazione degli ecosistemi marini. Tale approccio dovrebbe includere le aree protette e riguardare tutte le attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino.

(6) L'istituzione di zone marine protette, comprendenti zone già designate o da designare nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁵⁾ (di seguito «direttiva Habitat»), nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽⁶⁾ (di seguito «direttiva Uccelli selvatici») e negli accordi internazionali o regionali di cui la Comunità europea o gli Stati membri interessati sono parti contraenti, costituisce un importante contributo al conseguimento di un buono stato ecologico nell'ambito della presente direttiva.

⁽⁴⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368).

⁽⁶⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/105/CE.

- (7) L'istituzione di tali zone protette in virtù della presente direttiva costituirà un passo importante verso il rispetto degli impegni assunti al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e nel contesto della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, e contribuirà alla creazione di reti coerenti e rappresentative di tali zone.
- (8) Nell'applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini, occorre innanzi tutto conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino nella Comunità, continuare a proteggerlo e preservarlo ed evitarne qualsiasi ulteriore degrado.
- (9) Per realizzare tali obiettivi occorre un quadro legislativo trasparente e coerente. Tale quadro dovrebbe contribuire alla coerenza delle diverse politiche e promuovere l'integrazione delle preoccupazioni ambientali in altre politiche, quali la politica comune della pesca, la politica agricola comune ed altre pertinenti politiche comunitarie. Il quadro legislativo dovrebbe fornire un quadro globale d'azione e far sì che le azioni adottate siano coordinate, coerenti e ben integrate in relazione a quelle previste da altri atti normativi comunitari e accordi internazionali.
- (10) La diversità delle condizioni, dei problemi e delle esigenze delle varie regioni o sottoregioni marine che compongono l'ambiente marino nella Comunità richiede soluzioni differenziate e specifiche. Di tale diversità si dovrebbe tener conto in tutte le fasi di preparazione delle strategie per l'ambiente marino, ma soprattutto durante la formulazione, la pianificazione e l'attuazione delle misure volte a conseguire un buono stato ecologico dell'ambiente marino comunitario a livello delle regioni e sottoregioni marine.
- (11) Ogni Stato membro dovrebbe pertanto elaborare per le proprie acque marine una strategia per l'ambiente marino che, benché specificamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. Le strategie per l'ambiente marino dovrebbero condurre alla realizzazione di programmi di misure finalizzati al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico. Tuttavia, non dovrebbe essere fatto obbligo agli Stati membri di adottare misure specifiche qualora non esista un rischio significativo per l'ambiente marino o qualora i costi siano sproporzionati tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, purché la decisione di non intervenire sia adeguatamente motivata.
- (12) Le acque costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, costituiscono parte integrante dell'ambiente marino e, in quanto tali, dovrebbero a loro volta rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽²⁾, o in altra normativa comunitaria, onde assicurare la complementarietà evitando nel contempo inutili sovrapposizioni.
- (13) Data la natura transfrontaliera dell'ambiente marino, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che le relative strategie siano elaborate in modo coordinato per ogni regione o sottoregione marina. Dal momento che le regioni o sottoregioni marine sono condivise sia con altri Stati membri che con paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per porre in essere uno stretto coordinamento con tutti gli Stati membri e i paesi terzi interessati. Ove ciò sia praticabile e appropriato, per garantire tale coordinamento ci si dovrebbe avvalere delle strutture istituzionali esistenti nelle regioni o sottoregioni marine, in particolare delle convenzioni marittime regionali.
- (14) Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva in cui lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente dovrebbero adoperarsi per concordare un piano d'azione che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure. In tali casi, la Commissione dovrebbe essere invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.
- (15) Non tutti gli Stati membri possiedono acque marine ai sensi della presente direttiva e, pertanto, l'effetto delle disposizioni in essa contenute che riguardano esclusivamente gli Stati membri che hanno acque marine dovrebbe essere limitato a tali Stati membri.
- (16) Poiché un'azione a livello internazionale è indispensabile al fine di ottenere cooperazione e coordinamento, è opportuno che la presente direttiva rafforzi ulteriormente la coerenza dell'intervento della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di accordi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).

- (17) Sia la Comunità sia gli Stati membri sono parti contraenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) approvata dalla decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, dell'UNCLOS e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione⁽¹⁾. È quindi opportuno che la presente direttiva tenga pienamente conto degli obblighi che incombono alla Comunità e agli Stati membri in virtù di tali accordi. Oltre alle disposizioni applicabili alle acque marine delle parti contraenti, l'UNCLOS comprende l'obbligo generale di assicurare che le attività condotte sotto la giurisdizione o il controllo di una parte non provochino danni al di là delle sue acque marine, e di evitare di trasferire il danno o il rischio da una zona all'altra e di trasformare un tipo di inquinamento in un altro.
- (18) La presente direttiva dovrebbe inoltre corroborare la posizione forte assunta dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica in ordine alla necessità di arrestare la perdita della diversità biologica, garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina e istituire una rete mondiale di zone marine protette entro il 2012. Essa dovrebbe altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della settima conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica, che ha adottato un programma di lavoro articolato sulla biodiversità marina e costiera, con una serie di scopi, traguardi e attività volti ad arrestare la perdita della diversità biologica a livello nazionale, regionale e mondiale e ad assicurare che gli ecosistemi marini possano costituire una fonte di beni e servizi, e un programma di lavoro sulle zone protette destinato a istituire e a mantenere entro il 2012 sistemi ecologicamente rappresentativi di zone marine protette. Un progresso significativo in questa direzione sarà realizzato con l'obbligo per gli Stati membri di designare i siti Natura 2000 in virtù delle direttive Uccelli selvatici e Habitat.
- (19) La presente direttiva dovrebbe contribuire all'adempimento degli obblighi e degli importanti impegni della Comunità e degli Stati membri nell'ambito di numerosi altri accordi internazionali pertinenti relativi alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, approvata dalla decisione 94/157/CE del Consiglio⁽²⁾, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, approvata dalla decisione 98/249/CE del Consiglio⁽³⁾, compreso il suo nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marina e la relativa appendice 3, approvati dalla decisione 2000/340/CE del Consiglio⁽⁴⁾, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, approvata dalla decisione 77/585/CEE del Consiglio⁽⁵⁾ e le sue modifiche del 1995, approvate dalla decisione 1999/802/CE del Consiglio⁽⁶⁾, nonché il suo protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica, approvato dalla decisione 83/101/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, e le sue modifiche del 1996, approvate dalla decisione 1999/801/CE del Consiglio⁽⁸⁾. La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire all'adempimento degli obblighi degli Stati membri nell'ambito della convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, in virtù della quale essi hanno assunto impegni importanti in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento e della quale la Comunità non è ancora parte ma per la quale gode dello status di osservatore.
- (20) I paesi terzi con acque marine nella stessa regione o sottoregione marina di uno Stato membro dovrebbero essere invitati a partecipare al processo previsto dalla presente direttiva, facilitando in tal modo il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata.
- (21) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva è essenziale garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione, delle misure di gestione e delle attività di monitoraggio e valutazione previste per le misure di protezione spaziale, come le zone speciali di conservazione, le zone speciali di protezione o le zone marine protette.
- (22) Occorre anche considerare la biodiversità e il potenziale di ricerca marina associato agli ambienti in acque profonde.
- (23) Per essere efficaci, i programmi di misure attuati nell'ambito delle strategie per l'ambiente marino dovrebbero essere basati su una conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona ed essere quanto più possibile rispondenti ai bisogni delle acque in questione di ogni Stato membro, nel rispetto della prospettiva più ampia della regione o sottoregione marina interessata. È pertanto necessario provvedere alla messa a punto a livello nazionale di un quadro adeguato, che includa la ricerca marina e le operazioni di monitoraggio, atto a consentire un'elaborazione consapevole delle politiche. A livello comunitario il sostegno alla ricerca correlata dovrebbe essere costantemente contemplato nelle politiche di ricerca e sviluppo. Il riconoscimento delle questioni relative all'ambiente marino nel settimo programma quadro di ricerca e sviluppo è una misura importante in tale direzione.

(1) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.

(2) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19.

(3) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(4) GU L 118 del 19.5.2000, pag. 44.

(5) GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1.

(6) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32.

(7) GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1.

(8) GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18.

- (24) Come prima misura verso la preparazione di un programma di misure gli Stati membri di una stessa regione o sottoregione marina dovrebbero analizzare gli elementi o le caratteristiche delle loro acque marine e le pressioni e gli impatti sulle stesse, identificando le principali pressioni e gli impatti cui sono sottoposte, l'analisi economica e sociale della loro utilizzazione e del costo del degrado dell'ambiente marino. Come base per le loro analisi essi possono utilizzare le valutazioni già effettuate nel contesto delle convenzioni marine regionali.
- (25) Alla luce di tali analisi gli Stati membri dovrebbero quindi definire una serie di requisiti di buono stato ecologico applicabili alle loro acque marine. A tal fine è opportuno prevedere l'elaborazione di criteri e norme metodologiche per garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Tali criteri e norme dovrebbero essere sviluppati coinvolgendo tutte le parti interessate.
- (26) La tappa successiva verso il conseguimento di un buono stato ecologico dovrebbe essere la definizione di traguardi ambientali e di programmi di monitoraggio per una valutazione continua che consentano di valutare periodicamente lo stato delle acque marine interessate.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire e attuare programmi di misure volti a conseguire o mantenere un buono stato ecologico nelle acque in questione, nel rispetto dei vigenti requisiti comunitari e internazionali e delle necessità della regione o sottoregione marina considerata. Tali misure dovrebbero essere elaborate sulla base del principio di precauzione, del principio dell'azione preventiva, del principio di correzione del danno ambientale in via prioritaria alla fonte e del principio «chi inquina paga».
- (28) Data la necessità di un'azione mirata, è opportuno che gli Stati membri adottino le succitate misure. Affinché l'azione sia omogenea in tutta la Comunità e conforme agli impegni assunti a livello internazionale, è indispensabile che gli Stati membri comunichino alla Commissione le misure adottate, onde consentire alla Commissione di valutare la coerenza delle azioni effettuate nella regione o sottoregione marina interessata e, se opportuno, di fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico nell'ambiente marino. Tuttavia, occorre riconoscere che conseguire o mantenere un buono stato ecologico sotto tutti gli aspetti può non essere possibile in tutte le acque marine entro il 2020. Pertanto, per ragioni di equità e di fattibilità è opportuno regolamentare i casi di impossibilità per uno Stato membro di giungere al pieno conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti o di conseguire o mantenere un buono stato ecologico.
- (30) In tale contesto è opportuno prevedere due casi particolari. Il primo caso particolare si verifica quando uno Stato membro non è in grado di realizzare i propri traguardi ambientali a motivo di un'azione o di un'omissione non imputabile allo Stato membro interessato, vuoi per cause naturali o di forza maggiore, vuoi a seguito di provvedimenti adottati dallo stesso Stato membro per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, vuoi perché le condizioni naturali non consentono miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti. Lo Stato membro in questione dovrebbe giustificare le ragioni che lo inducono a ritenere che si sia verificato un siffatto caso particolare e identificare la zona interessata e dovrebbe adottare opportune misure ad hoc per continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedendo l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine colpite ed attenuando l'impatto negativo nella regione o sottoregione marina interessata.
- (31) Il secondo caso particolare si verifica quando uno Stato membro identifica un problema che incide negativamente sullo stato ecologico delle sue acque marine, o addirittura su quello dell'intera regione o sottoregione marina interessata, ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale o che è connesso con un'altra politica comunitaria o con un accordo internazionale. In un caso di questo tipo è opportuno disporre che la Commissione sia informata nel quadro della comunicazione dei programmi di misure e, qualora sia necessaria un'azione comunitaria, che alla Commissione ed al Consiglio siano rivolte appropriate raccomandazioni.
- (32) Tuttavia, la flessibilità applicata in casi particolari dovrebbe essere soggetta a un controllo a livello comunitario. Pertanto, nel primo caso particolare è opportuno che si verifichi attentamente l'efficacia delle misure ad hoc eventualmente adottate. Inoltre, in caso di provvedimenti attuati dallo Stato membro per motivi imperativi di interesse generale, la Commissione dovrebbe valutare se le eventuali modifiche o alterazioni dell'ambiente marino che ne conseguono non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri. Qualora la Commissione ritenga che le misure previste non siano sufficienti o adeguate per garantire un'azione coerente in tutta la regione o sottoregione marina interessata, dovrebbe fornire orientamenti per le modifiche eventualmente necessarie.

- (33) Nel secondo caso particolare la Commissione dovrebbe esaminare la questione e rispondere entro sei mesi. Nel presentare le relative proposte al Parlamento europeo ed al Consiglio, la Commissione, se opportuno, dovrebbe tener conto delle raccomandazioni dello Stato membro interessato.
- (34) In considerazione del dinamismo e della variabilità naturale degli ecosistemi marini e dato che le pressioni e gli impatti cui sono soggetti possono variare in funzione dell'evoluzione delle varie attività umane e dell'impatto dei cambiamenti climatici, è essenziale riconoscere che la determinazione di un buono stato ecologico può dover essere adeguata nel corso del tempo. È quindi opportuno che i programmi di misure per la protezione e la gestione dell'ambiente marino siano flessibili e capaci di adattamento e tengano conto degli sviluppi scientifici e tecnologici. È pertanto opportuno prevedere l'aggiornamento periodico delle strategie per l'ambiente marino.
- (35) È inoltre opportuno prevedere la pubblicazione dei programmi di misure e dei relativi aggiornamenti, nonché la presentazione alla Commissione di relazioni intermedie che illustrino i progressi realizzati nell'attuazione di tali programmi.
- (36) Per assicurare la partecipazione attiva del pubblico alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino si dovrebbe prevedere la divulgazione delle opportune informazioni sui vari elementi che le compongono o sui relativi aggiornamenti, nonché, se richiesto, delle pertinenti informazioni utilizzate per l'elaborazione di tali strategie conformemente alla normativa comunitaria sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali.
- (37) La Commissione dovrebbe presentare, entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure e comunque non oltre il 2019, una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva. Le successive relazioni della Commissione dovrebbero essere pubblicate ogni sei anni.
- (38) Conformemente alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) ⁽¹⁾, è opportuno prevedere l'adozione di norme metodologiche in materia di valutazione dello stato dell'ambiente marino, monitoraggio e traguardi ambientali, nonché l'adozione dei formati tecnici utilizzati per la trasmissione e l'elaborazione dei dati.
- (39) Le misure volte a disciplinare la gestione della pesca possono essere adottate sulla base di pareri scientifici nell'ambito della politica comune della pesca, quale definita nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, compresa la chiusura totale di talune zone alle attività di pesca, per permettere il mantenimento o il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi e, se del caso, per proteggere, tra l'altro, le zone di riproduzione, allevamento e alimentazione. Gli scarichi e le emissioni derivanti dall'utilizzo di materiale radioattivo sono disciplinati dagli articoli 30 e 31 del trattato Euratom ed esulano pertanto dall'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (40) La politica comune della pesca, anche nel quadro della prossima riforma, dovrebbe tener conto dell'impatto ambientale della pesca e degli obiettivi della presente direttiva.
- (41) Qualora ritengano auspicabile un'azione nei suddetti settori o in altri settori collegati ad un'altra politica comunitaria o ad un accordo internazionale, gli Stati membri dovrebbero presentare appropriate raccomandazioni per un'azione comunitaria.
- (42) Le gravi preoccupazioni ambientali, in particolare quelle legate al cambiamento climatico, per quanto concerne le acque artiche, un ambiente marino vicino che riveste particolare importanza per la Comunità, devono essere valutate dalle istituzioni comunitarie e possono richiedere un'azione per garantire la protezione ambientale dell'Artico.
- (43) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la protezione e la preservazione dell'ambiente marino, la prevenzione del degrado e, laddove possibile, il ripristino nelle zone in cui abbia subito danni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell'entità e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) I programmi di misure e le conseguenti azioni intraprese dagli Stati membri dovrebbero basarsi su un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane e sui principi a cui si fa riferimento nell'articolo 174 del trattato, in particolare sul principio di precauzione.

⁽¹⁾ GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- (45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 della stessa, che mira a promuovere l'integrazione di un livello elevato di tutela dell'ambiente e del miglioramento della qualità ambientale nelle politiche dell'Unione conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
- (46) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (47) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati III, IV e V della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (48) La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di stabilire criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, nonché di adottare specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva istituisce un quadro all'interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020.

2. A tal fine sono elaborate ed attuate strategie per l'ambiente marino intese a:

- a) proteggere e preservare l'ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni;
- b) prevenire e ridurre gli apporti nell'ambiente marino, nell'ottica di eliminare progressivamente l'inquinamento quale definito all'articolo 3, paragrafo 8, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

3. Le strategie per l'ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo non sia compromessa, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

4. La presente direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull'ambiente marino e mira a garantire l'integrazione delle preoccupazioni ambientali negli stessi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica a tutte le acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, e tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino degli Stati terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) «acque marine»:

- a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare; e

⁽¹⁾ GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

- b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria;
- 2) «regione marina»: regione di cui all'articolo 4. Le regioni e sottoregioni marine sono designate per agevolare l'attuazione della presente direttiva e sono determinate tenendo conto dei fattori idrologici, oceanografici e biogeografici;
- 3) «strategia per l'ambiente marino»: strategia da sviluppare e attuare per ciascuna regione o sottoregione marina interessata conformemente all'articolo 5;
- 4) «stato ecologico»: stato generale dell'ambiente nelle acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici, biologici, geologici e climatici naturali e delle condizioni fisiche, acustiche e chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all'interno o all'esterno della zona considerata;
- 5) «buono stato ecologico»: stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e l'utilizzo dell'ambiente marino resta ad un livello sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future, vale a dire:
- a) la struttura, le funzioni e i processi degli ecosistemi che compongono l'ambiente marino, assieme ai fattori fisiografici, geografici, geologici e climatici, consentono a detti ecosistemi di funzionare pienamente e di mantenere la loro resilienza ad un cambiamento ambientale dovuto all'attività umana. Le specie e gli habitat marini sono protetti, viene evitata la perdita di biodiversità dovuta all'attività umana e le diverse componenti biologiche funzionano in modo equilibrato;
- b) le proprietà idromorfologiche e fisico-chimiche degli ecosistemi, ivi comprese le proprietà derivanti dalle attività umane nella zona interessata, sostengono gli ecosistemi come sopra descritto. Gli apporti antropogenici di sostanze ed energia, compreso il rumore, nell'ambiente marino non causano effetti inquinanti.
- 6) «criteri»: caratteristiche tecniche distintive strettamente collegate a descrittori qualitativi;
- 7) «traguardo ambientale»: determinazione qualitativa o quantitativa delle condizioni auspiccate dei diversi componenti delle acque marine e di pressioni e impatti sulle stesse, relativamente a ciascuna regione o sottoregione marina. I traguardi ambientali sono fissati in conformità dell'articolo 10;
- 8) «inquinamento»: introduzione diretta o indiretta, conseguente alle attività umane, di sostanze o energia nell'ambiente marino, compreso il rumore sottomarino prodotto dall'uomo, che provoca o che può provocare effetti deleteri come danni alle risorse biologiche e agli ecosistemi marini, inclusa la perdita di biodiversità, pericoli per la salute umana, ostacoli alle attività marittime, compresi la pesca, il turismo, l'uso ricreativo e altri utilizzi legittimi del mare, alterazioni della qualità delle acque marine che ne pregiudichino l'utilizzo e una riduzione della funzione ricreativa dell'ambiente marino o, in generale, il deterioramento dell'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini;
- 9) «cooperazione regionale»: cooperazione e coordinamento delle attività tra gli Stati membri e, ove possibile, paesi terzi che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di strategie per l'ambiente marino;
- 10) «convenzioni marittime regionali»: convenzioni internazionali o accordi internazionali e rispettivi organi direttivi che si prefiggono la protezione dell'ambiente marino delle regioni marine di cui all'articolo 4, quali la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale e la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo.

Articolo 4

Regioni e sottoregioni marine

1. Gli Stati membri, nell'adempire agli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva, tengono in debita considerazione il fatto che le acque marine soggette alla loro sovranità o giurisdizione formano parte integrante delle seguenti regioni marine:

- a) Mar Baltico;
- b) Oceano Atlantico nordorientale;
- c) Mar Mediterraneo;
- d) Mar Nero.

Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione marina di cui all'articolo 4, in base ai descrittori qualitativi di cui all'allegato I. Per conseguire un buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull'approccio ecosistemico;

2. Al fine di tener conto delle specificità di una zona particolare, gli Stati membri possono attuare la presente direttiva sulla base di sottodivisioni, a livello opportuno, delle acque marine di cui al paragrafo 1, a condizione che tali sottodivisioni siano definite in modo compatibile con le seguenti sottoregioni marine:

- a) nell'Oceano Atlantico nordorientale:
 - i) il grande Mare del Nord, compreso il Kattegat, e il Canale della Manica;
 - ii) il Mar Celtico;
 - iii) il Golfo di Biscaglia e la costa iberica;
 - iv) nell'Oceano Atlantico, la regione biogeografica macaronesica, costituita dalle acque intorno alle Azzorre, a Madera e alle Isole Canarie;
- b) nel Mar Mediterraneo:
 - i) il Mar Mediterraneo occidentale;
 - ii) il Mare Adriatico;
 - iii) il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo centrale;
 - iv) il Mar Egeo orientale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la data prevista all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, le sottodivisioni eventualmente stabilite, che potranno tuttavia rivedere al termine della valutazione iniziale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Articolo 5

Strategie per l'ambiente marino

1. Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una strategia per l'ambiente marino per le sue acque marine in base al piano d'azione indicato al paragrafo 2, lettere a) e b).
2. Gli Stati membri che hanno in comune una regione o una sottoregione marina cooperano per garantire che, entro ciascuna regione o sottoregione marina, le misure necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare i seguenti vari elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui alle lettere a) e b), siano coerenti e coordinati in tutta la regione o sottoregione marina interessata, conformemente al seguente piano

d'azione per il quale gli Stati membri interessati si sforzano di seguire un'impostazione comune:

- a) preparazione:
 - i) entro il 15 luglio 2012: valutazione iniziale dello stato ecologico attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque, in conformità dell'articolo 8;
 - ii) entro il 15 luglio 2012: definizione del buono stato ecologico delle acque considerate, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1;
 - iii) entro il 15 luglio 2012: definizione di una serie di traguardi ambientali e di corrispondenti indicatori, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1;
 - iv) entro il 15 luglio 2014: salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria, elaborazione e attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1;
- b) programma di misure:
 - i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure finalizzate al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico, in conformità dell'articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3;
 - ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i), in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10.

3. Gli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione marina contemplata dalla presente direttiva, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento urgente, dovrebbero elaborare un piano d'azione, conformemente al paragrafo 1, che comprenda l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché eventuali misure protettive più restrittive, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il mantenimento di un buono stato ecologico in un'altra regione o sottoregione marina. In tali casi:

- a) gli Stati membri interessati informano la Commissione del calendario riveduto e agiscono di conseguenza;
- b) la Commissione è invitata a valutare la fornitura di azioni di sostegno agli Stati membri per i loro maggiori sforzi volti a migliorare l'ambiente marino, facendo della regione in questione un progetto pilota.

Articolo 6

Cooperazione regionale

1. Al fine di conseguire il coordinamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ove ciò sia fattibile e appropriato, gli Stati membri si avvalgono delle strutture istituzionali regionali in materia di cooperazione esistenti, incluse quelle previste nel quadro delle convenzioni marittime regionali, concernenti la regione o sottoregione marina in questione.

2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione delle strategie per l'ambiente marino, gli Stati membri, all'interno di ogni regione o sottoregione marina, si adoperano, avvalendosi dei pertinenti consessi internazionali, tra cui rientrano i meccanismi e le strutture delle convenzioni marittime regionali, per coordinare i loro interventi con i paesi terzi che esercitano la loro sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione o sottoregione marina.

In tale contesto gli Stati membri si basano, per quanto possibile, sui programmi e sulle attività pertinenti elaborati nell'ambito di strutture risultanti da accordi internazionali, quali le convenzioni marittime regionali.

Il coordinamento e la cooperazione sono estesi, se del caso, a tutti gli Stati membri situati nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina, inclusi i paesi senza sbocco al mare, al fine di permettere agli Stati membri situati in detta regione o sottoregione marina di adempiere agli obblighi loro incombenti in virtù della presente direttiva, avvalendosi delle strutture di cooperazione esistenti previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 2000/60/CE.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina interessata l'autorità o le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva nelle loro acque marine.

Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato II.

Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione l'elenco delle loro autorità competenti per quanto riguarda gli organismi internazionali di cui sono parti e che sono pertinenti per l'attuazione della presente direttiva.

Anche gli Stati membri il cui territorio è situato nel bacino imbrifero di ciascuna regione o sottoregione marina designano l'autorità o le autorità competenti per la cooperazione e il coordinamento di cui all'articolo 6.

2. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri ne informano la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

CAPO II

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PREPARAZIONE

Articolo 8

Valutazione

1. Per ciascuna regione o sottoregione marina, gli Stati membri procedono a una valutazione iniziale delle loro acque marine che tiene conto dei dati esistenti, ove disponibili, e contiene:

- a) un'analisi degli elementi e delle caratteristiche essenziali e dello stato ecologico attuale delle acque, realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati alla tabella 1 dell'allegato III e comprendente le caratteristiche fisico-chimiche, i tipi di habitat, le caratteristiche biologiche e l'idromorfologia;
- b) un'analisi delle pressioni e degli impatti principali, compresi quelli derivanti dalle attività umane, sullo stato ecologico delle acque, che:
 - i) sia realizzata sulla base degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 2 dell'allegato III e comprenda gli aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni nonché le tendenze ravvisabili;
 - ii) comprenda gli effetti cumulativi e sinergici principali; e
 - iii) tenga conto delle valutazioni pertinenti che sono state effettuate in virtù della vigente legislazione comunitaria;
- c) un'analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo delle dette acque e del costo del degrado dell'ambiente marino.

2. Le analisi di cui al paragrafo 1 tengono conto di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle pertinenti disposizioni della vigente legislazione comunitaria, in particolare della direttiva 2000/60/CE. Esse tengono altresì conto di altre valutazioni pertinenti, tra cui quelle condotte congiuntamente nel contesto delle convenzioni marittime regionali, o le utilizzano come base per ottenere una valutazione globale dello stato dell'ambiente marino.

3. Gli Stati membri preparano la valutazione di cui al paragrafo 1 sforzandosi, mediante il coordinamento stabilito in virtù degli articoli 5 e 6, di garantire che:

- a) i metodi di valutazione siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina;

b) siano tenuti presenti gli impatti e le caratteristiche transfrontalieri.

Articolo 9

Definizione di buono stato ecologico

1. Sulla scorta della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina interessata, una serie di requisiti di buono stato ecologico per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I.

Gli Stati membri tengono conto degli elenchi indicativi di elementi riportati nella tabella 1 dell'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico-chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia.

Gli Stati membri tengono inoltre conto di pressioni o impatti di attività dell'uomo in ciascuna regione o sottoregione marina, tenendo presente gli elenchi indicativi di cui alla tabella 2 dell'allegato III.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, e la definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data in cui quest'ultima è stata stabilita.

3. I criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono definiti, sulla base degli allegati I e III, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3, entro il 15 luglio 2010, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.

Articolo 10

Definizione di traguardi ambientali

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono, per ogni regione o sottoregione marina, una serie esaustiva di traguardi ambientali con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti che figurano alla tabella 2 dell'allegato III e delle caratteristiche che figurano nell'allegato IV.

Nello stabilire i suddetti traguardi e indicatori gli Stati membri tengono conto del fatto che continuano ad essere applicabili alle

acque in questione i pertinenti traguardi ambientali esistenti definiti a livello nazionale, comunitario o internazionale, garantendo che tali traguardi siano reciprocamente compatibili e che, per quanto possibile, si tenga anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i traguardi ambientali entro tre mesi dalla loro definizione.

Articolo 11

Programmi di monitoraggio

1. Sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano ed attuano, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che figurano nell'allegato III e dell'elenco di cui all'allegato V, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 10.

I programmi di monitoraggio sono compatibili all'interno delle regioni o sottoregioni marine e fondati sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dalla legislazione comunitaria, comprese le direttive Habitat e Uccelli selvatici, o da accordi internazionali e sono compatibili con le stesse.

2. Gli Stati membri che fanno parte della stessa regione o sottoregione marina stabiliscono programmi di monitoraggio conformemente al paragrafo 1 e, ai fini della coerenza e del coordinamento, si adoperano per assicurare che:

a) i metodi di monitoraggio siano coerenti in tutta la regione o sottoregione marina al fine di agevolare la comparabilità dei risultati del monitoraggio;

b) siano presi in considerazione gli impatti transfrontalieri significativi e le caratteristiche transfrontaliere significative.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi programmi di monitoraggio entro tre mesi dalla loro elaborazione.

4. Specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione e intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 12***Comunicazioni e valutazione della Commissione**

Sulla base di tutte le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad ogni regione o sottoregione marina la Commissione valuta, per ciascuno Stato membro, se gli elementi comunicati costituiscano un quadro conforme ai requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei quadri stabiliti nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, gli elementi comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO III

STRATEGIE PER L'AMBIENTE MARINO: PROGRAMMI DI MISURE*Articolo 13***Programmi di misure**

1. Gli Stati membri identificano, per ogni regione o sottoregione marina interessata, le misure necessarie al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un buono stato ecologico quale definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.

Tali misure sono elaborate sulla base della valutazione iniziale effettuata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, in funzione dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e tenendo conto dei tipi di misure elencati nell'allegato VI.

2. Gli Stati membri integrano le misure elaborate ai sensi del paragrafo 1 in un programma di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, dalla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione⁽²⁾, e dalla normativa prossima ventura relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, o da accordi internazionali.

3. Nell'elaborare i programmi di misure ai sensi del paragrafo 2 gli Stati membri tengono in debita considerazione il principio

dello sviluppo sostenibile e segnatamente gli impatti socioeconomici delle misure proposte. Per aiutare l'autorità o le autorità competenti di cui all'articolo 7 a perseguire i loro obiettivi in modo integrato, gli Stati membri possono identificare o predisporre quadri a livello amministrativo per trarre vantaggio da tale interazione.

Gli Stati membri si assicurano che le misure proposte siano efficaci rispetto ai costi e tecnicamente praticabili e, prima di porle in essere, procedono a un'analisi di impatto che comprenda una valutazione del rapporto costi/benefici.

4. I programmi di misure istituiti a norma del presente articolo comprendono misure di protezione spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali aree speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli selvatici e zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.

5. Qualora ritengano che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale sia suscettibile di avere un impatto significativo sull'ambiente marino, in particolare nelle zone indicate al paragrafo 4, gli Stati membri si rivolgono, individualmente o congiuntamente, all'autorità competente o all'organizzazione internazionale interessata al fine di esaminare ed eventualmente adottare le misure che potrebbero essere necessarie per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in modo da consentire il mantenimento o, laddove opportuno, il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi.

6. Al più tardi entro il 2013 gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni utili, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulle zone di cui ai paragrafi 4 e 5.

7. Gli Stati membri specificano nei rispettivi programmi di misure le modalità di attuazione delle misure proposte e indicano in che modo esse contribuiranno al conseguimento dei traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1.

8. Gli Stati membri valutano l'incidenza dei loro programmi di misure sulle acque situate al di là delle loro acque marine al fine di minimizzare il rischio di danni e, se possibile, generare un impatto positivo su tali acque.

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri interessati i loro programmi di misure entro tre mesi dalla loro definizione.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

10. Fatto salvo l'articolo 16, gli Stati membri provvedono affinché i programmi siano resi operativi entro un anno dalla loro definizione.

Articolo 14

Eccezioni

1. Uno Stato membro può individuare dei casi all'interno delle sue acque marine in cui, per una qualsiasi delle ragioni elencate nelle lettere da a) a d), i traguardi ambientali o un buono stato ecologico non possono essere conseguiti, in tutti i loro aspetti, attraverso le misure da esso adottate o, per le ragioni di cui alla lettera e), non possono essere conseguiti entro le scadenze previste:

- a) azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;
- b) cause naturali;
- c) forza maggiore;
- d) modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore agli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
- e) condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi richiesti.

Lo Stato membro interessato individua chiaramente tali casi nel suo programma di misure e fornisce alla Commissione una giustificazione a sostegno della sua affermazione. Nell'individuare tali casi lo Stato membro prende in considerazione le conseguenze per gli Stati membri della regione o sottoregione marina interessata.

Lo Stato membro interessato, tuttavia, adotta opportune misure ad hoc volte a continuare a perseguire i traguardi ambientali, impedire l'ulteriore degrado dello stato delle acque marine interessate per le ragioni di cui alle lettere b), c) o d) ed attenuare l'impatto negativo a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

2. Nelle circostanze contemplate al paragrafo 1, lettera d), gli Stati membri si assicurano che le modifiche o le alterazioni non siano tali da precludere o compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico a livello di regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

3. Le misure ad hoc di cui al paragrafo 1, terzo comma, sono integrate, nella misura del possibile, nei programmi di misure.

4. Gli Stati membri sviluppano ed elaborano tutti gli elementi delle strategie per l'ambiente marino di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ma non sono tenuti, ad eccezione della valutazione iniziale descritta all'articolo 8, a prendere iniziative specifiche laddove non vi sia un rischio significativo per l'ambiente marino, o laddove l'azione comporti costi sproporzionati, tenuto conto dei rischi per l'ambiente marino, e purché non si verifichi un ulteriore deterioramento.

Qualora, per una qualsiasi delle ragioni summenzionate, uno Stato membro non prenda alcuna iniziativa, fornisce alla Commissione la necessaria giustificazione a sostegno della sua decisione, evitando di compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico.

Articolo 15

Raccomandazioni per un'azione comunitaria

1. Qualora uno Stato membro identifichi un problema che incide sullo stato ecologico delle proprie acque marine ma che non può essere risolto mediante provvedimenti adottati a livello nazionale, o che è connesso a un'altra politica comunitaria o accordo internazionale, esso ne informa conseguentemente la Commissione, trasmettendo una giustificazione a sostegno della sua posizione.

La Commissione fornisce una risposta entro sei mesi.

2. Qualora sia necessaria l'azione delle istituzioni comunitarie, gli Stati membri presentano le opportune raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alle misure relative ai problemi di cui al paragrafo 1. Salvo diversa disposizione della pertinente normativa comunitaria, la Commissione risponde a tali raccomandazioni entro sei mesi e, se del caso, riprende tali raccomandazioni nelle pertinenti proposte presentate al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 16

Comunicazioni e valutazione della Commissione

Sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro se i programmi di misure comunicati costituiscono un quadro idoneo a soddisfare i requisiti della presente direttiva e può chiedere allo Stato membro interessato di trasmettere qualsiasi ulteriore informazione che sia disponibile e necessaria.

Nel procedere a tali valutazioni la Commissione tiene conto della coerenza dei programmi di misure nelle varie regioni o sottoregioni marine e nell'insieme della Comunità.

Entro sei mesi dal ricevimento di tali comunicazioni, la Commissione fa sapere agli Stati membri interessati se, a suo parere, i programmi di misure comunicati sono coerenti con la presente direttiva e fornisce orientamenti in merito alle eventuali modifiche che ritiene necessarie.

CAPO IV

AGGIORNAMENTO, RELAZIONI E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Articolo 17

Aggiornamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le strategie per l'ambiente marino siano aggiornate per ciascuna delle regioni o sottoregioni marine considerate.

2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri riesaminano, in modo coordinato come specificato nell'articolo 5, ogni sei anni successivamente all'elaborazione iniziale, i seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. I dettagli relativi ad eventuali aggiornamenti effettuati in esito al riesame di cui al paragrafo 2 sono inviati alla Commissione, alle convenzioni marittime regionali e agli altri Stati membri interessati entro tre mesi dalla loro pubblicazione in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.

4. Gli articoli 12 e 16 si applicano per analogia al presente articolo.

Articolo 18

Relazioni intermedie

Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, gli Stati membri presentano alla Commis-

sione una breve relazione intermedia che illustri i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.

Articolo 19

Consultazione e informazione del pubblico

1. In conformità della normativa comunitaria vigente in materia, gli Stati membri provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di partecipare all'attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i consigli consultivi regionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per l'ambiente marino o dei relativi aggiornamenti:

- a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 1;
- b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
- c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1;
- d) i programmi di misure definiti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2.

3. Per quanto riguarda l'accesso all'informazione ambientale, si applica la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale ⁽¹⁾.

Conformemente alla direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l'esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali svolte ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11.

Entro sei mesi dal ricevimento dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale svolta ai sensi dell'articolo 8 e dai programmi di monitoraggio stabiliti ai sensi dell'articolo 11, tali dati ed informazioni sono messi anche a disposizione dell'Agenzia europea dell'ambiente, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni.

⁽¹⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

*Articolo 20***Relazioni della Commissione**

1. La Commissione pubblica una prima relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro due anni dal ricevimento di tutti i programmi di misure, e comunque non oltre il 2019.

Successivamente la Commissione pubblica ulteriori relazioni ogni sei anni. Essa trasmette le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entro il 15 luglio 2012 la Commissione pubblica una relazione che valuta il contributo della presente direttiva all'adempimento degli obblighi e degli impegni nonché all'attuazione delle iniziative esistenti degli Stati membri o della Comunità, a livello comunitario o internazionale, in tema di protezione ambientale nelle acque marine.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 comprendono i seguenti elementi:

- a) un esame dei progressi realizzati nell'attuazione della presente direttiva;
- b) un esame dello stato dell'ambiente marino nella Comunità, effettuato in coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le pertinenti organizzazioni e convenzioni regionali per l'ambiente marino e la pesca;
- c) un'analisi delle strategie per l'ambiente marino, accompagnata da suggerimenti per migliorare tali strategie;
- d) una sintesi delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi degli articoli 12 e 16 e delle valutazioni effettuate dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 15;
- e) una sintesi delle risposte a ciascuna delle relazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 18;
- f) una sintesi delle risposte alle osservazioni formulate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su precedenti strategie per l'ambiente marino;
- g) una sintesi del contributo di altre pertinenti politiche comunitarie al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.

*Articolo 21***Relazione sui progressi realizzati nelle zone protette**

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri entro il 2013, la Commissione riferisce, entro il 2014, sui progressi realizzati nella messa a punto di zone marine protette, tenendo conto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario applicabile e dagli impegni internazionali della Comunità e degli Stati membri.

Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

*Articolo 22***Finanziamento comunitario**

1. Dato il carattere prioritario che riveste l'instaurazione delle strategie per l'ambiente marino, l'attuazione della presente direttiva è sostenuta dagli strumenti finanziari comunitari esistenti in base alle modalità e alle condizioni applicabili.

2. I programmi elaborati dagli Stati membri sono cofinanziati dall'Unione europea in conformità degli strumenti finanziari esistenti.

*Articolo 23***Riesame della presente direttiva**

Entro il 15 luglio 2023 la Commissione riesamina la presente direttiva e propone le modifiche eventualmente necessarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 24***Adeguamenti tecnici**

1. Gli allegati III, IV e V possono essere modificati alla luce del progresso tecnico e scientifico secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 25, paragrafo 3, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.

2. Secondo la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 25, paragrafo 2,

- a) possono essere adottate norme metodologiche per l'applicazione degli allegati I, III, IV e V;
- b) possono essere adottati formati tecnici ai fini della trasmissione e dell'elaborazione dei dati, compresi dati statistici e cartografici.

*Articolo 25***Comitato di regolamentazione**

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 *bis*, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

*Articolo 26***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri privi di acque marine mettono in vigore solo le disposizioni necessarie ad assicurare la conformità al disposto degli articoli 6 e 7.

Qualora dette disposizioni siano già in vigore nella legislazione nazionale, gli Stati membri in questione comunicano alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 28***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 17 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ

ALLEGATO I

Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico

(articolo 3, paragrafo 5, articolo 9, paragrafi 1 e 3, e articolo 24)

- 1) La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e l'abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e climatiche.
- 2) Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi.
- 3) Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock.
- 4) Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità e con livelli in grado di assicurare l'abbondanza a lungo termine delle specie e la conservazione della loro piena capacità riproduttiva.
- 5) È ridotta al minimo l'eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, degrado dell'ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di ossigeno nelle acque di fondo.
- 6) L'integrità del fondo marino è ad un livello tale da garantire che le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito danni.
- 7) La modifica permanente delle condizioni idrografiche non influisce negativamente sugli ecosistemi marini.
- 8) Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non danno origine a effetti inquinanti.
- 9) I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti.
- 10) Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino.
- 11) L'introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti negativi sull'ambiente marino.

Per determinare i requisiti di buono stato ecologico per una regione o sottoregione marina come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri considerano ognuno dei descrittori qualitativi elencati nel presente allegato al fine di individuare quali di essi usare per determinare il buono stato ecologico della regione o sottoregione marina in questione. Se uno Stato membro non ritiene opportuno usare uno o più di tali descrittori, fornisce alla Commissione una motivazione nel quadro della comunicazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

*ALLEGATO II***Autorità competenti**

(Articolo 7, paragrafo 1)

- 1) Nome e indirizzo della o delle autorità competenti — denominazione ufficiale e indirizzo della o delle autorità competenti identificate.
 - 2) Forma giuridica della o delle autorità competenti — breve descrizione della forma giuridica della o delle autorità competenti.
 - 3) Responsabilità — breve descrizione delle competenze giuridiche e amministrative della o delle autorità competenti e del ruolo della/e stessa/e in relazione alle acque marine interessate.
 - 4) Partecipazione — quando la o le autorità competenti fungono da organo di coordinamento per altre autorità competenti sono necessari un elenco di tali soggetti e una sintesi dei rapporti istituzionali creati per garantire il coordinamento.
 - 5) Coordinamento regionale o subregionale — è richiesta una sintesi dei meccanismi istituiti per garantire il coordinamento tra gli Stati membri le cui acque marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina.
-

ALLEGATO III

Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti

(Articolo 8, paragrafo 1, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 1, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

Tabella 1

Caratteristiche

Caratteristiche fisico-chimiche	<ul style="list-style-type: none"> — Topografia e batimetria del fondo marino — Regime annuo e stagionale delle temperature e copertura di ghiaccio, velocità della corrente, risalita di acque profonde, esposizione alle onde, caratteristiche di mescolamento, torbidità, tempo di residenza — Distribuzione territoriale e temporale della salinità — Distribuzione territoriale e temporale dei nutrienti (DIN, TN, DIP, TP, TOC) e dell'ossigeno — Profilo di pH e di pCO₂, o informazioni equivalenti utilizzate per misurare l'acidificazione marina
Tipi di habitat	<ul style="list-style-type: none"> — Tipo/i di habitat predominante/i sul fondo marino e nella colonna d'acqua con descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche tipiche, quali profondità, regime delle temperature dell'acqua, correnti e altra circolazione delle masse d'acqua, salinità, struttura e composizione dei substrati del fondo marino — Identificazione e mappatura di tipi di habitat particolari, segnatamente quelli riconosciuti o identificati nell'ambito della legislazione comunitaria (direttive Habitat e Uccelli selvatici) o delle convenzioni internazionali come habitat di particolare interesse sotto il profilo scientifico o della biodiversità — Habitat in zone che, per le loro caratteristiche, ubicazione o importanza strategica, meritano una menzione particolare. Tra queste possono figurare aree soggette a pressioni intense o specifiche oppure aree che meritano un regime di protezione specifico
Caratteristiche biologiche	<ul style="list-style-type: none"> — Descrizione delle comunità biologiche associate agli habitat predominanti sul fondo marino e nella colonna d'acqua. Sono comprese informazioni sulle comunità di fitoplancton e zooplancton, comprese le specie e la variabilità stagionale e geografica — Informazioni su angiosperme, macrofite e invertebrati del fondo marino, in particolare la composizione delle specie, la biomassa e la variabilità annuale/stagionale — Informazioni sulla struttura delle popolazioni ittiche, compresa l'abbondanza, la distribuzione e la struttura per età/dimensione delle popolazioni — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di mammiferi e rettili marini presenti nella regione o sottoregione marina — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle specie di uccelli marini presenti nella regione o sottoregione marina — Descrizione della dinamica delle popolazioni, dell'area di distribuzione naturale ed effettiva e dello stato delle altre specie presenti nella regione o sottoregione marina e contemplate dalla legislazione comunitaria o da accordi internazionali — Inventario relativo alla presenza, all'abbondanza e alla distribuzione territoriale di specie esotiche, non indigene o, se del caso, di varietà geneticamente distinte di specie indigene, presenti nella regione o sottoregione marina
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> — Descrizione della situazione riguardo alle sostanze chimiche, compresi sostanze chimiche problematiche, contaminazione dei sedimenti, aree fortemente inquinate, aspetti riguardanti la salute e contaminazione dei bioti (in particolare quelli destinati al consumo umano) — Descrizione di altri aspetti o caratteristiche tipici o specifici della regione o sottoregione marina

Tabella 2

Pressioni e impatti

Perdita fisica	<ul style="list-style-type: none"> — Soffocamento (ad esempio con strutture antropiche o attraverso lo smaltimento di materiali di dragaggio) — Sigillatura (ad esempio con costruzioni permanenti)
Danni fisici	<ul style="list-style-type: none"> — Cambiamenti dell'interramento (ad esempio scarichi, aumento del dilavamento, dragaggio/smaltimento di materiali di dragaggio) — Abrasione (ad esempio impatto sul fondo marino causato da pesca commerciale, navigazione, attracco) — Estrazione selettiva (ad esempio esplorazione e sfruttamento delle risorse biologiche e non, sul fondo marino e sottosuolo)
Altre perturbazioni fisiche	<ul style="list-style-type: none"> — Rumore sottomarino (ad esempio causato da trasporti marittimi, attrezzatura acustica sottomarina) — Rifiuti marini
Interferenze con processi idrologici	<ul style="list-style-type: none"> — Cambiamenti importanti del regime termico (ad esempio scarichi delle centrali elettriche) — Cambiamenti importanti del regime di salinità (ad esempio costruzioni che ostacolano la circolazione dell'acqua, estrazione di acqua)
Contaminazione da sostanze pericolose	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di composti sintetici (ad esempio sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2000/60/CE che hanno pertinenza con l'ambiente marino, come pesticidi, agenti anti-vegetativi, prodotti farmaceutici, provenienti ad esempio da perdite da fonti diffuse, inquinamento provocato da navi, deposizione atmosferica e sostanze biologicamente attive) — Introduzione di sostanze e composti non sintetici (ad esempio metalli pesanti, idrocarburi, provenienti ad esempio da inquinamento provocato da navi nonché da esplorazione e sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas e minerali, deposizione atmosferica, apporti fluviali) — Introduzione di radionuclidi
Emissione sistematica e/o intenzionale di sostanze	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di altre sostanze, siano esse solide, liquide o gassose, nelle acque marine, derivante dalla loro emissione sistematica e/o intenzionale nell'ambiente marino, consentita in conformità di altra legislazione comunitaria e/o di convenzioni internazionali.
Arricchimento di nutrienti e sostanze organiche	<ul style="list-style-type: none"> — Apporti di fertilizzanti e altre sostanze ricche di azoto e fosforo (ad esempio provenienti da fonti puntuali e diffuse anche di origine agricola, acquacoltura, deposizione atmosferica) — Apporti di materiale organico (ad esempio fognature, maricoltura, apporti fluviali)
Perturbazioni biologiche	<ul style="list-style-type: none"> — Introduzione di patogeni microbici — Introduzione di specie non indigene e traslocazioni — Estrazione selettiva di specie comprese le catture accidentali non bersaglio (ad esempio attività di pesca a scopi commerciali e ricreativi)

ALLEGATO IV

Elenco indicativo di caratteristiche di cui tener conto per fissare i traguardi ambientali

(Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Adeguata copertura degli elementi che caratterizzano le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 2) Necessità di definire: a) traguardi volti a conseguire le condizioni auspiccate in base alla definizione di buono stato ecologico; b) traguardi quantificabili con i corrispondenti indicatori che consentano il monitoraggio e la valutazione; c) traguardi operativi riguardanti misure concrete di attuazione che contribuiscano al conseguimento degli stessi.
- 3) Indicazione dello stato ecologico da conseguire o mantenere e formulazione di tale stato in termini di proprietà quantificabili degli elementi che caratterizzano le acque marine di uno Stato membro all'interno di una regione o sottoregione marina.
- 4) Coerenza della serie di traguardi; assenza di conflitti tra gli stessi.
- 5) Indicazione delle risorse necessarie per conseguire i traguardi.
- 6) Formulazione dei traguardi, traguardi intermedi compresi, e indicazione dei tempi per il loro conseguimento.
- 7) Definizione degli indicatori finalizzati a monitorare i progressi e a orientare le decisioni di gestione per il conseguimento dei traguardi.
- 8) Se necessario, indicazione dei punti di riferimento (punti di riferimento limite e punti di riferimento traguardo).
- 9) Adeguata considerazione degli aspetti socio-economici nella definizione dei traguardi.
- 10) Esame della serie di traguardi ambientali, dei relativi indicatori e dei punti di riferimento limite e traguardo definiti in funzione degli obiettivi ambientali fissati all'articolo 1, al fine di valutare se il raggiungimento dei traguardi in questione potrebbe consentire alle acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri all'interno di una regione o sottoregione marina di pervenire ad uno stato conforme ad essi.
- 11) Compatibilità tra i traguardi e gli obiettivi che la Comunità e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare nell'ambito di pertinenti accordi internazionali e regionali, utilizzando quelli più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata al fine di conseguire gli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1.
- 12) Una volta fissata la serie dei traguardi e degli indicatori, questi devono essere esaminati rispetto agli obiettivi ambientali definiti all'articolo 1 per valutare se il raggiungimento dei traguardi potrebbe consentire all'ambiente marino di pervenire ad uno stato conforme ad essi.

ALLEGATO V

Programmi di monitoraggio

(Articolo 11, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Necessità di fornire informazioni che consentano di valutare lo stato ecologico e di stimare il divario rispetto al buono stato ecologico e i progressi in corso per il conseguimento di tale stato conformemente all'allegato III e ai criteri e alle norme metodologiche da definirsi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
- 2) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di individuare gli indicatori più adeguati per i traguardi ambientali di cui all'articolo 10.
- 3) Necessità di garantire la produzione di informazioni che consentano di valutare l'impatto delle misure di cui all'articolo 13.
- 4) Necessità di inserire attività volte a individuare le cause di eventuali cambiamenti e le misure di correzione che possono essere adottate per ripristinare il buono stato ecologico, qualora siano state rilevate deviazioni dall'intervallo di valori che definisce lo stato auspicato.
- 5) Necessità di fornire informazioni sui contaminanti chimici nelle specie destinate al consumo umano provenienti dalle zone di pesca commerciale.
- 6) Necessità di includere attività atte a confermare che le misure correttive producano i cambiamenti auspicati, senza effetti collaterali indesiderati.
- 7) Necessità di aggregare le informazioni in base al riferimento alle regioni o sottoregioni marine conformemente all'articolo 4.
- 8) Necessità di garantire la comparabilità degli approcci e dei metodi di valutazione nelle e fra le regioni e/o sottoregioni marine.
- 9) Necessità di formulare specifiche tecniche e metodi standardizzati di monitoraggio a livello comunitario in modo da consentire di comparare le informazioni.
- 10) Necessità di garantire il più possibile i programmi esistenti predisposti a livello regionale e internazionale per incentivare la coerenza tra i programmi in questione ed evitare attività superflue, utilizzando gli orientamenti di monitoraggio più pertinenti per la regione o sottoregione marina interessata.
- 11) Necessità di includere, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, una valutazione dei principali cambiamenti delle condizioni ambientali e, se necessario, degli aspetti nuovi ed emergenti.
- 12) Necessità di trattare, nell'ambito della valutazione iniziale prevista dall'articolo 8, gli elementi pertinenti elencati nell'allegato III compresa la relativa variabilità naturale e di valutare i progressi fatti verso il raggiungimento dei traguardi ambientali fissati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, facendo ricorso, dove opportuno, agli indicatori fissati e ai relativi punti di riferimento limite e traguardo.

ALLEGATO VI

Programmi di misure

(Articolo 13, paragrafo 1, e articolo 24)

- 1) Controlli input: misure di gestione che influenzano l'entità consentita di un'attività umana.
 - 2) Controlli output: misure di gestione che influenzano il grado di perturbazione consentito di un elemento di un ecosistema.
 - 3) Controlli della distribuzione territoriale e temporale: misure di gestione che influenzano il luogo e il momento nei quali può avvenire l'attività.
 - 4) Misure di coordinamento della gestione: strumenti volti a garantire il coordinamento della gestione.
 - 5) Misure atte a migliorare la tracciabilità, ove possibile, dell'inquinamento marino.
 - 6) Incentivi economici: misure di gestione che rendano economicamente interessante per gli utilizzatori degli ecosistemi marini agire in modo da contribuire al conseguimento dell'obiettivo di buono stato ecologico.
 - 7) Strumenti di attenuazione e bonifica: strumenti di gestione che orientano le attività umane a bonificare i componenti danneggiati degli ecosistemi marini.
 - 8) Comunicazione, coinvolgimento degli interessati e sensibilizzazione.
-

TRADUZIONE

PROTOCOLLO

sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

LE PARTI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

NELLA LORO QUALITÀ DI PARTI della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995,

DESIDEROSE di adempiere agli obblighi definiti all'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), e paragrafo 5, della suddetta convenzione,

CONSIDERANDO che le zone costiere del mar Mediterraneo costituiscono un patrimonio culturale e naturale comune dei popoli del Mediterraneo e che devono essere preservate e utilizzate con oculatezza a beneficio delle generazioni presenti e future,

PREOCCUPATE per l'aumento della pressione antropica nelle zone costiere del Mediterraneo, che ne minaccia la fragile natura, e desiderose di arrestare e invertire il processo di degrado delle zone di costa e di ridurre in misura significativa la perdita della biodiversità degli ecosistemi costieri,

PREOCCUPATE per i rischi cui sono esposte le zone costiere a motivo dei cambiamenti climatici, che possono dar luogo, tra l'altro, a un innalzamento del livello del mare, e consapevoli della necessità di adottare misure sostenibili volte a ridurre l'impatto negativo dei fenomeni naturali,

CONVINTE che la pianificazione e la gestione delle zone costiere ai fini della preservazione e dello sviluppo sostenibile dell'insostituibile risorsa ecologica, economica e sociale che esse rappresentano comporta la necessità di un approccio integrato specifico per l'intero bacino mediterraneo e i relativi Stati costieri, tenuto conto della loro diversità e segnatamente delle esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche,

TENUTO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, della convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri, adottata a Ramsar il 2 febbraio 1971, e della convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, a cui hanno aderito molti Stati costieri del Mediterraneo e la Comunità europea,

DESIDEROSE, in particolare, di cooperare all'elaborazione di opportuni piani integrati per la gestione delle zone costiere ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992,

SULLA BASE dell'esperienza acquisita nella gestione integrata delle zone costiere e dell'operato di varie organizzazioni, incluse le istituzioni europee,

SULLA BASE delle raccomandazioni e dei lavori della Commissione mediterranea per lo sviluppo sostenibile e delle raccomandazioni delle riunioni delle parti contraenti svoltesi a Tunisi nel 1997, a Monaco nel 2001, a Catania nel 2003 e a Portorose nel 2005, nonché della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile adottata a Portorose nel 2005,

RISOLUTE a intensificare a livello del Mediterraneo l'azione intrapresa dagli Stati costieri per garantire la gestione integrata delle zone costiere,

DETERMINATE a incentivare iniziative nazionali, regionali e locali attraverso azioni coordinate di promozione, cooperazione e partenariato con le varie parti interessate, al fine di promuovere una governance efficace per la gestione integrata delle zone costiere,

DESIDEROSE di garantire la coerenza della gestione integrata delle zone costiere nell'applicazione della convenzione e dei relativi protocolli,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obblighi generali

Conformemente alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo e ai suoi protocolli, le parti istituiscono un quadro comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo e adottano le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «parti»: le parti contraenti del presente protocollo;
- b) «convenzione»: la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995;
- c) «organizzazione»: l'organismo di cui all'articolo 17 della convenzione;
- d) «centro»: il centro di attività regionali per il programma di azioni prioritarie;
- e) «zona costiera»: l'area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l'interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche;
- f) «gestione integrata delle zone costiere»: un processo dinamico per la gestione e l'uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

Articolo 3

Ambito di applicazione geografico

1. L'ambito di applicazione del protocollo è costituito dalla zona del mar Mediterraneo quale definita all'articolo 1 della convenzione. Tale zona è inoltre definita:

- a) dal limite marittimo della zona costiera, costituito dal limite esterno del mare territoriale delle parti; e

- b) dal limite terrestre della zona costiera, costituito dal limite delle unità costiere competenti definite dalle parti.

2. Qualora, entro i limiti della propria sovranità, una parte stabilisca limiti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo essa trasmette una dichiarazione al depositario nel caso in cui:

- a) il limite marittimo sia inferiore al limite esterno del mare territoriale;
- b) il limite terrestre sia diverso (superiore o inferiore) dai limiti del territorio delle unità costiere quali definite in precedenza, al fine di applicare, tra gli altri, l'approccio ecosistemico e i criteri economico-sociali e di considerare le esigenze specifiche delle regioni insulari connesse alle loro caratteristiche geomorfologiche e di tenere conto degli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

3. Le parti adottano o promuovono, al livello istituzionale adeguato, le azioni necessarie per informare le popolazioni e le altre parti interessate circa l'ambito di applicazione geografico del presente protocollo.

Articolo 4

Riserva di diritti

1. Nessuna disposizione del presente protocollo, né alcun atto adottato sulla base del medesimo, può pregiudicare i diritti, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche presenti o future delle parti relative al diritto del mare, in particolare la natura e l'estensione delle zone marine, la delimitazione delle zone marine tra gli Stati aventi coste opposte o adiacenti, il diritto e le modalità di passaggio negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e il diritto di passaggio inoffensivo nei mari territoriali, nonché la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello Stato di bandiera o dello Stato di approdo.

2. Nessun atto o attività realizzata sulla base del presente protocollo può costituire un motivo per far valere, sostenere o contestare una rivendicazione di sovranità o giurisdizione nazionale.

3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano fatte salve le disposizioni più rigorose in materia di tutela e gestione delle zone costiere contenute in altri strumenti e programmi nazionali o internazionali, esistenti o futuri.

4. Nessuna disposizione del presente protocollo pregiudica le attività e le installazioni deputate alla sicurezza e alla difesa nazionale; tuttavia le parti convengono che tali attività e installazioni siano gestite o stabilite, per quanto ragionevole e possibile, in modo conforme al presente protocollo.

Articolo 5

Obiettivi della gestione integrata delle zone costiere

La gestione integrata delle zone costiere è finalizzata ai seguenti obiettivi:

- a) agevolare lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, in modo da conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente e dei paesaggi;
- b) preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e future;
- c) garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, e in particolare delle risorse idriche;
- d) assicurare la conservazione dell'integrità degli ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale;
- e) prevenire e/o ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici, che possono essere provocati da attività naturali o umane;
- f) conseguire la coerenza tra iniziative pubbliche e private e tra tutte le decisioni adottate da pubbliche autorità, a livello nazionale, regionale e locale, che hanno effetti sull'utilizzo delle zone costiere.

Articolo 6

Principi generali della gestione integrata delle zone costiere

Nell'attuazione del presente protocollo, le parti si attengono ai principi di gestione integrata delle zone costiere di seguito enunciati.

- a) Occorre prendere in particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e l'interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono un'unica entità.
- b) Occorre tener conto in maniera integrata di tutti gli elementi connessi ai sistemi idrologici, geomorfologici, climatici, ecologici, socioeconomici e culturali, in modo da non superare la capacità di carico delle zone costiere e da prevenire gli effetti negativi dei disastri naturali e dello sviluppo.
- c) Occorre applicare l'approccio ecosistemico alla pianificazione e alla gestione delle zone costiere, in modo da assicurarne lo sviluppo sostenibile.
- d) Occorre garantire una governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della società civile inte-

ressati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e tempestiva nell'ambito di un processo decisionale trasparente.

- e) Occorre garantire un coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e autorità regionali e locali competenti per le zone costiere.
- f) Occorre elaborare strategie, piani e programmi per l'utilizzo del territorio che tengano conto dello sviluppo urbano e delle attività socioeconomiche, nonché altre politiche settoriali pertinenti.
- g) Occorre tener conto della molteplicità e della diversità delle attività nelle zone costiere e dare priorità, ove necessario, ai servizi pubblici e alle attività che richiedono, in termini di uso e di ubicazione, l'immediata vicinanza al mare.
- h) Occorre garantire una distribuzione bilanciata degli usi sull'intera zona costiera, evitando la concentrazione non necessaria e una sovraccrescita urbana.
- i) Occorre effettuare valutazioni preliminari dei rischi associati alle varie attività umane e infrastrutture, in modo da prevenirne e ridurre gli impatti negativi sulle zone costiere.
- j) Occorre prevenire i danni all'ambiente costiero e, qualora essi si verificano, provvedere a un adeguato ripristino.

Articolo 7

Coordinamento

1. Ai fini della gestione integrata delle zone costiere, le parti:
 - a) assicurano un coordinamento istituzionale, ove del caso attraverso idonei organismi o meccanismi, al fine di evitare approcci settoriali e favorire un approccio globale;
 - b) organizzano un adeguato coordinamento tra le varie autorità competenti per le parti marine e terrestri delle zone costiere nei vari servizi amministrativi, a livello nazionale, regionale e locale;
 - c) organizzano uno stretto coordinamento tra autorità nazionali e organismi regionali e locali per quanto riguarda le strategie, i piani e i programmi costieri nonché per le varie autorizzazioni all'esercizio di attività; tale coordinamento può essere conseguito nell'ambito di organi consultivi comuni o di procedure decisionali congiunte.
2. Le autorità nazionali, regionali e locali competenti per le zone costiere collaborano, per quanto possibile, per migliorare la coerenza e l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi costieri.

PARTE II

ELEMENTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE*Articolo 8***Protezione e uso sostenibile delle zone costiere**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti si adoperano per garantire l'uso e la gestione sostenibili delle zone costiere, al fine di preservare gli habitat naturali, i paesaggi, le risorse naturali e gli ecosistemi costieri, nel rispetto degli strumenti giuridici regionali e internazionali.

2. A tal fine, le parti:

- a) istituiscono nelle aree costiere, a partire dal livello superiore di marea invernale, una zona dove non è permesso edificare. Tenuto conto, tra l'altro, delle aree direttamente e negativamente interessate dai cambiamenti climatici e dai rischi naturali, la zona in questione non può avere larghezza inferiore a 100 metri, fatte salve le disposizioni di cui alla seguente lettera b). Sono fatti salvi i provvedimenti nazionali che fissano tale misura in modo più rigoroso;
- b) possono adeguare, nel rispetto degli obiettivi e dei principi del presente protocollo, le disposizioni summenzionate:
 - 1) per i progetti di pubblico interesse;
 - 2) nelle aree caratterizzate da particolari limiti geografici o ad altri vincoli locali, connessi in particolare alla densità di popolazione o a necessità sociali, in cui gli interventi individuali di edilizia abitativa, urbanizzazione o sviluppo sono disciplinati da strumenti giuridici nazionali;
- c) notificano all'organizzazione i rispettivi strumenti giuridici nazionali recanti i succitati adeguamenti.

3. Le parti si sforzano altresì di garantire che nei loro strumenti giuridici nazionali siano integrati criteri per l'utilizzo sostenibile delle zone costiere. Tali criteri, tenuto conto delle specifiche condizioni locali, comprendono in particolare i seguenti aspetti:

- a) l'individuazione e la delimitazione, al di fuori delle aree protette, di aree libere in cui lo sviluppo urbano ed altre attività siano soggetti a restrizioni o, se necessario, vietati;
- b) la limitazione dell'estensione lineare dello sviluppo urbano e la creazione di nuove infrastrutture di trasporto lungo la costa;
- c) l'integrazione delle esigenze di tutela ambientale nelle regole di gestione e di utilizzo del demanio marittimo pubblico;
- d) il libero accesso del pubblico al mare e lungo la riva;
- e) la limitazione e, se necessario, il divieto di circolazione e di parcheggio di veicoli terrestri nonché di navigazione e di

ancoraggio delle unità navali in zone naturali terrestri o marine vulnerabili, comprese le spiagge e le dune.

*Articolo 9***Attività economiche**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo e tenuto conto delle pertinenti disposizioni della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, le parti:

- a) accordano particolare attenzione alle attività economiche che richiedono la prossimità immediata del mare;
- b) provvedono affinché, nelle varie attività economiche, si riduca al minimo l'uso delle risorse naturali e si tenga conto delle esigenze delle generazioni future;
- c) garantiscono il rispetto della gestione integrata delle risorse idriche e di una gestione sostenibile dei rifiuti;
- d) provvedono affinché l'economia marittima e costiera rispetti la fragile natura delle zone costiere e le risorse del mare siano preservate dall'inquinamento;
- e) definiscono indicatori dello sviluppo delle attività economiche al fine di garantire l'uso sostenibile delle zone costiere e ridurre le pressioni eccedenti la capacità di carico;
- f) promuovono codici di buone pratiche a livello di autorità pubbliche, operatori economici e organizzazioni non governative.

2. Le parti convengono inoltre, per quanto riguarda le attività economiche di seguito indicate:

- a) agricoltura e industria:

di garantire un elevato livello di tutela ambientale nella scelta dell'ubicazione e nell'esercizio delle attività agricole e industriali, al fine di preservare gli ecosistemi e i paesaggi costieri e prevenire l'inquinamento del mare, dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- b) pesca:

- i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di pesca nella realizzazione di progetti di sviluppo;
- ii) di garantire che le pratiche di pesca siano compatibili con l'utilizzo sostenibile delle risorse marine naturali;

- c) acquacoltura:

- i) di tener conto della necessità di proteggere le zone di acquacoltura e molluschicoltura/crostaceicoltura nella realizzazione di progetti di sviluppo;
- ii) di disciplinare l'acquacoltura controllando l'utilizzo dei fattori produttivi e il trattamento dei rifiuti;

d) turismo e attività sportive e ricreative:

- i) di incoraggiare un turismo costiero sostenibile che preservi gli ecosistemi, le risorse naturali, il patrimonio culturale e i paesaggi costieri;
- ii) di promuovere forme specifiche di turismo costiero, in particolare il turismo culturale, rurale e l'ecoturismo, nel rispetto delle tradizioni delle popolazioni locali;
- iii) di disciplinare o, se necessario, vietare, l'esercizio di varie attività sportive e ricreative, compresa la pesca ricreativa e la raccolta di molluschi;

e) utilizzo di risorse naturali specifiche:

- i) di subordinare ad autorizzazione preventiva l'escavazione e l'estrazione di minerali, compreso l'utilizzo di acqua di mare negli impianti di desalinizzazione e lo sfruttamento di materiale inerte;
- ii) di disciplinare l'estrazione di sabbia, compresi i sedimenti marini e fluviali e di vietare tale attività laddove possa verosimilmente perturbare l'equilibrio degli ecosistemi costieri;
- iii) di monitorare le falde acquifere costiere e le zone dinamiche di contatto o interfaccia tra acque dolci e salate, che possono essere danneggiate dall'estrazione di acque sotterranee o da scarichi nell'ambiente naturale;

f) infrastrutture, impianti per la produzione di energia, porti, opere e strutture marittime:

di subordinare ad autorizzazione tali infrastrutture, impianti, opere e strutture, affinché i loro impatti negativi sugli ecosistemi, i paesaggi e la geomorfologia costieri siano ridotti al minimo o, se del caso, compensati da misure non finanziarie;

g) attività marittime:

di esercitare le attività marittime in modo da garantire la preservazione degli ecosistemi costieri in conformità delle regole, norme e procedure previste dalle pertinenti convenzioni internazionali.

*Articolo 10***Ecosistemi costieri particolari**

Le parti adottano misure volte a preservare le caratteristiche di alcuni ecosistemi costieri particolari secondo le seguenti modalità.

1. Zone umide ed estuari

Oltre a istituire zone protette intese a evitare la scomparsa di zone umide ed estuari, le parti:

- a) nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere e all'atto del rilascio delle autorizzazioni, tengono conto della funzione ambientale, economica e sociale delle zone umide e degli estuari;
- b) adottano opportune misure volte a disciplinare o, se necessario, a vietare l'esercizio di attività che possono avere effetti negativi sulle zone umide e sugli estuari;
- c) procedono, per quanto possibile, al ripristino delle zone umide costiere degradate, al fine di ripristinare il loro ruolo positivo nei processi ambientali costieri.

2. Habitat marini

Le parti, riconoscendo la necessità di proteggere le zone marine che ospitano habitat e specie di elevato valore in termini di conservazione, a prescindere dalla loro classificazione come zone protette:

- a) adottano misure volte a garantire, mediante interventi di legislazione, pianificazione e gestione, la protezione e la conservazione delle aree marine e costiere, con particolare riguardo a quelle che ospitano habitat e specie di elevato valore conservazionistico;
- b) si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale per l'attuazione di programmi comuni di protezione degli habitat marini.

3. Foreste e boschi costieri

Le parti adottano misure volte a preservare e a sviluppare le foreste e i boschi costieri, con particolare riguardo a quelli situati al di fuori delle aree specialmente protette.

4. Dune

Le parti si impegnano a preservare e, ove possibile, a ripristinare in modo sostenibile le dune e i cordoni dunali.

*Articolo 11***Paesaggi costieri**

1. Le parti, riconoscendo il valore estetico, naturale e culturale specifico dei paesaggi costieri, a prescindere dalla loro classificazione come aree protette, adottano misure volte a garantire la protezione dei paesaggi costieri attraverso interventi di legislazione, pianificazione e gestione.

2. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione regionale e internazionale in materia di tutela paesaggistica e segnatamente l'attuazione, ove opportuno, di azioni congiunte per i paesaggi costieri transfrontalieri.

*Articolo 12***Isole**

Le parti si impegnano a conferire speciale protezione alle isole, comprese le piccole isole, e, a tal fine:

- a) a promuovere attività compatibili con l'ambiente in tali zone e ad adottare misure speciali volte a garantire la partecipazione degli abitanti alla protezione degli ecosistemi costieri, sulla base delle loro conoscenze e degli usi locali;
- b) a tener conto delle caratteristiche specifiche dell'ambiente insulare e della necessità di garantire un'interazione tra le isole nell'ambito delle strategie, dei piani, dei programmi nazionali e degli strumenti di gestione per le zone costiere, in particolare nel settore dei trasporti, del turismo, della pesca, dei rifiuti e delle risorse idriche.

*Articolo 13***Patrimonio culturale**

1. In conformità degli strumenti nazionali e internazionali applicabili, le parti adottano, individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, compreso il patrimonio culturale subacqueo.
2. Le parti assicurano che la conservazione in situ del patrimonio culturale delle zone costiere sia considerata l'opzione prioritaria prima di procedere a qualsiasi intervento sul patrimonio.
3. Le parti assicurano in particolare che gli elementi del patrimonio culturale subacqueo delle zone costiere prelevati dall'ambiente marino siano conservati e gestiti in modo da garantirne la conservazione a lungo termine e non formino oggetto di vendita, acquisto o baratto come beni commerciali.

*Articolo 14***Partecipazione**

1. Al fine di garantire una governance efficace nell'intero processo di gestione integrata delle zone costiere, le parti adottano le misure necessarie per garantire l'adeguata partecipazione dei vari portatori di interesse, e segnatamente:

- delle collettività territoriali e degli enti pubblici interessati,
- degli operatori economici,
- delle organizzazioni non governative,
- degli attori sociali, e
- dei cittadini interessati,

alle fasi di elaborazione e attuazione delle strategie, dei piani e programmi o progetti per le zone costiere e marine, nonché al

rilascio delle varie autorizzazioni. Tale partecipazione prevede, in particolare, il ricorso ad organi consultivi, indagini o audizioni pubbliche, e può assumere la forma di un partenariato.

2. Al fine di assicurare tale partecipazione, le parti forniscono le informazioni in maniera adeguata, tempestiva ed efficace.

3. I portatori di interesse che intendono contestare decisioni, atti o omissioni soggetti alle disposizioni in materia di partecipazione stabilite dalle parti in relazione a piani, programmi o progetti riguardanti le zone costiere devono avere accesso a procedure di mediazione o conciliazione e a possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

*Articolo 15***Sensibilizzazione, formazione, istruzione e ricerca**

1. Le parti si impegnano a realizzare, a livello nazionale, regionale o locale, attività di sensibilizzazione sulla gestione integrata delle zone costiere e a sviluppare pertinenti programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione su questo tema.
2. Le parti organizzano, direttamente, nell'ambito di una cooperazione multilaterale o bilaterale o con l'aiuto dell'organizzazione, del centro o delle organizzazioni internazionali interessate, programmi educativi e attività di formazione e pubblica istruzione sulla gestione integrata delle zone costiere intesi a garantirne lo sviluppo sostenibile.
3. Le parti promuovono la ricerca scientifica interdisciplinare sulla gestione integrata delle zone costiere e sulle interazioni tra le attività e il loro impatto sulle zone costiere. A tal fine esse devono istituire o sostenere la creazione di centri di ricerca specializzati. Tale ricerca è finalizzata, in particolare, ad approfondire le conoscenze sulla gestione integrata delle zone costiere, a contribuire all'informazione del pubblico e ad agevolare il processo decisionale a livello pubblico e privato.

PARTE III

STRUMENTI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE*Articolo 16***Meccanismi e reti di monitoraggio e osservazione**

1. Le parti utilizzano e rafforzano gli opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione esistenti o, se necessario, istituiscono nuovi meccanismi. Inoltre esse elaborano e mantengono regolarmente aggiornati inventari nazionali delle zone costiere che comprendano, per quanto possibile, informazioni riguardanti le risorse e le attività, le istituzioni, la normativa e gli strumenti di pianificazione che possono interessare le zone costiere.

2. Al fine di promuovere lo scambio di esperienze scientifiche, dati e buone pratiche, le parti partecipano, al livello amministrativo e scientifico adeguato, a una rete delle zone costiere del Mediterraneo, in collaborazione con l'organizzazione.

3. Al fine di agevolare l'osservazione regolare dello stato e dell'evoluzione delle zone costiere, le parti definiscono di comune accordo un formato e un procedimento di riferimento per la raccolta dei dati destinati agli inventari nazionali.

4. Le parti prendono tutte le disposizioni necessarie per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni provenienti dai meccanismi e dalle reti di monitoraggio e osservazione.

Articolo 17

Strategia mediterranea per la gestione integrata delle zone costiere

Le parti si impegnano a cooperare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e, se necessario, integrandola. A tal fine le parti definiscono, con l'aiuto del centro, un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, che sarà attuato mediante idonei piani d'azione regionali e altri strumenti operativi, nonché nell'ambito delle rispettive strategie nazionali.

Articolo 18

Strategie, piani e programmi nazionali per le zone costiere

1. Le parti rafforzano o elaborano una strategia nazionale per la gestione integrata delle zone costiere nonché piani e programmi di attuazione per le zone costiere in conformità del quadro regionale comune e nel rispetto degli obiettivi e dei principi di gestione stabiliti dal presente protocollo; esse informano l'organizzazione circa il meccanismo di coordinamento predisposto per tale strategia.

2. La strategia nazionale, basata sull'analisi della situazione esistente, definisce gli obiettivi e stabilisce priorità debitamente motivate, identifica gli ecosistemi costieri che necessitano di una gestione nonché tutti gli attori e i processi pertinenti, specifica le misure da adottare e i relativi costi nonché gli strumenti istituzionali e i mezzi giuridici e finanziari disponibili e fissa un calendario di attuazione.

3. I piani e i programmi per le zone costiere, che possono essere specifici o integrati in altri piani e programmi, precisano gli orientamenti della strategia nazionale e attuano tale strategia a un livello territoriale adeguato; in particolare essi stabiliscono, ove opportuno, le capacità di carico e le condizioni per l'assegnazione e l'utilizzo della parte marina e della parte terrestre delle zone costiere.

4. Le parti definiscono idonei indicatori al fine di valutare l'efficacia delle strategie, dei piani e dei programmi di gestione integrata delle zone costiere nonché lo stato di attuazione del protocollo.

Articolo 19

Valutazione ambientale

1. In considerazione della fragilità delle zone costiere, le parti provvedono affinché il processo e gli studi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono produrre effetti ambientali significativi sulle zone costiere, e segnatamente sui loro ecosistemi, tengano conto della particolare sensibilità dell'ambiente e delle interrelazioni tra la parte marina e la parte terrestre delle zone costiere.

2. In base agli stessi criteri, le parti formulano, se del caso, una valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi che interessano le zone costiere.

3. Le valutazioni ambientali devono tenere conto degli impatti cumulativi sulle zone costiere e in particolare delle capacità di carico di tali zone.

Articolo 20

Politica fondiaria

1. Al fine di promuovere la gestione integrata delle zone costiere, ridurre le pressioni economiche, preservare le aree non urbanizzate e consentire l'accesso del pubblico al mare e lungo la riva, le parti adottano idonei strumenti e provvedimenti di politica fondiaria, compreso in materia di pianificazione.

2. A tal fine, per garantire la gestione sostenibile del suolo pubblico e privato delle zone costiere, le parti possono, in particolare, adottare meccanismi per l'acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio pubblico e istituire servitù sulle proprietà.

Articolo 21

Strumenti economici, finanziari e fiscali

Ai fini dell'attuazione delle strategie, dei piani e dei programmi nazionali per le zone costiere, le parti possono prendere opportune misure per l'adozione di pertinenti strumenti economici, finanziari e/o fiscali destinati a coadiuvare le iniziative locali, regionali o nazionali in materia di gestione integrata delle zone costiere.

PARTE IV

RISCHI CHE INTERESSANO LE ZONE COSTIERE

Articolo 22

Rischi naturali

Nell'ambito delle strategie nazionali per la gestione integrata delle zone costiere, le parti elaborano politiche di prevenzione dei rischi naturali. A tal fine esse realizzano valutazioni di vulnerabilità e di rischio delle zone costiere e adottano misure di prevenzione, mitigazione e adattamento intese a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali, in particolare dei cambiamenti climatici.

*Articolo 23***Erosione costiera**

1. In conformità degli obiettivi e dei principi enunciati agli articoli 5 e 6 del presente protocollo, le parti, al fine di prevenire e mitigare più efficacemente l'impatto negativo dell'erosione costiera, si impegnano ad adottare le misure necessarie per preservare o ripristinare la capacità naturale della costa di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli provocati dall'innalzamento del livello del mare.

2. Nell'esaminare nuove opere o attività nelle zone costiere, comprese le opere marittime e gli interventi di difesa costiera, le parti tengono in particolare considerazione gli effetti negativi dell'erosione costiera e i costi diretti e indiretti che potrebbero derivarne. In relazione alle attività e alle strutture esistenti, le parti adottano misure intese a ridurre al minimo gli effetti sull'erosione costiera.

3. Le parti si impegnano a prevenire gli impatti dell'erosione costiera attraverso la gestione integrata delle attività e segnatamente l'adozione di misure specifiche per i sedimenti costieri e le opere costiere.

4. Le parti si impegnano a condividere i dati scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo stato, l'evoluzione e gli impatti dell'erosione costiera.

*Articolo 24***Risposta ai disastri naturali**

1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione internazionale per far fronte ai disastri naturali e a prendere tutte le misure necessarie per contrastarne tempestivamente gli effetti.

2. Le parti si impegnano a coordinare l'utilizzo dei mezzi di rilevamento, allarme e comunicazione di cui dispongono, facendo ricorso ai meccanismi e alle iniziative esistenti, per garantire nei tempi più brevi possibili la trasmissione di informazioni urgenti sulle catastrofi naturali gravi. Le parti notificano all'organizzazione le autorità nazionali competenti a fornire e ricevere tali informazioni nell'ambito dei pertinenti meccanismi internazionali.

3. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione reciproca e la cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni non governative e altre organizzazioni competenti al fine di predisporre tempestivamente un'adeguata assistenza umanitaria in risposta alle catastrofi naturali che colpiscono le zone costiere del Mediterraneo.

PARTE V

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE*Articolo 25***Formazione e ricerca**

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a

cooperare alla formazione del personale scientifico, tecnico e amministrativo nel settore della gestione integrata delle zone costiere, in particolare al fine di:

- a) individuare e rafforzare le capacità;
- b) sviluppare la ricerca scientifica e tecnica;
- c) promuovere centri specializzati nella gestione integrata della zona costiera;
- d) promuovere programmi di formazione destinati ai professionisti locali.

2. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a promuovere la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione integrata delle zone costiere, in particolare attraverso lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche e il coordinamento dei rispettivi programmi di ricerca su materie di interesse comune.

*Articolo 26***Assistenza scientifica e tecnica**

Ai fini della gestione integrata delle zone costiere le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare al fine di fornire assistenza tecnica e scientifica e altre possibili forme di assistenza alle parti che lo richiedano, anche per quanto riguarda l'accesso a tecnologie ecocompatibili e il trasferimento di tali tecnologie.

*Articolo 27***Scambio di informazioni e attività di interesse comune**

1. Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a cooperare allo scambio di informazioni sull'uso delle migliori pratiche ambientali.

2. Con l'aiuto dell'organizzazione, le parti devono in particolare:

- a) definire indicatori di gestione delle zone costiere, tenendo conto di quelli esistenti, e cooperare all'utilizzo di tali indicatori;
- b) effettuare valutazioni dell'utilizzo e della gestione delle zone costiere e aggiornare le valutazioni esistenti;
- c) realizzare attività di comune interesse, quali progetti dimostrativi di gestione integrata delle zone costiere.

*Articolo 28***Cooperazione transfrontaliera**

Le parti si impegnano, direttamente o con l'aiuto dell'organizzazione o delle organizzazioni internazionali competenti, a coordinare a livello bilaterale o multilaterale, ove del caso, le strategie, i piani e i programmi nazionali riguardanti zone costiere contigue. A tale coordinamento partecipano gli enti amministrativi nazionali competenti.

*Articolo 29***Valutazione ambientale transfrontaliera**

1. Nell'ambito del presente protocollo le parti, prima di autorizzare o approvare piani, programmi o progetti che possono produrre effetti negativi significativi sulle zone costiere di altre parti, cooperano mediante notifiche, scambi di informazioni e consultazioni alla valutazione degli impatti ambientali di detti piani, programmi e progetti, tenuto conto dell'articolo 19 del presente protocollo e dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della convenzione.

2. A tal fine le parti si impegnano a cooperare all'elaborazione e all'adozione di idonei orientamenti per la definizione delle procedure di notifica, scambio di informazioni e consultazione in tutte le fasi del processo.

3. Ove opportuno, le parti possono concludere accordi bilaterali o multilaterali ai fini dell'efficace applicazione del presente articolo.

PARTE VI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI*Articolo 30***Punti di contatto**

Le parti designano un punto di contatto che assicuri il collegamento con il centro in relazione agli aspetti tecnici e scientifici connessi all'attuazione del presente protocollo e diffonda le informazioni a livello nazionale, regionale e locali. I punti di contatto si riuniscono periodicamente per espletare le funzioni derivanti dal presente protocollo.

*Articolo 31***Relazioni**

Le parti presentano relazioni sull'attuazione del presente protocollo alle riunioni ordinarie delle parti contraenti, nella forma e con la frequenza da esse stabilite. Le relazioni specificano le misure adottate, il loro grado di efficacia e le difficoltà incontrate nella loro attuazione.

*Articolo 32***Coordinamento istituzionale**

1. All'organizzazione compete la responsabilità di coordinare l'attuazione del presente protocollo. A tal fine essa si avvale dell'aiuto del centro, al quale può delegare le seguenti funzioni:

- a) assistere le parti nella definizione di un quadro regionale comune per la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 17;
- b) stilare relazioni periodiche sullo stato e sull'evoluzione della gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo al fine di agevolare l'attuazione del protocollo;
- c) procedere allo scambio di informazioni e alla realizzazione di attività di interesse comune in conformità dell'articolo 27;
- d) aiutare le parti che lo richiedano:
 - a partecipare alla rete delle zone costiere del Mediterraneo in conformità dell'articolo 16;
 - a elaborare e attuare le loro strategie nazionali di gestione integrata delle zone costiere in conformità dell'articolo 18;
 - a cooperare nell'ambito di attività di formazione e di programmi di ricerca tecnica e scientifica in conformità dell'articolo 25;
 - a coordinare, ove del caso, la gestione delle zone costiere transfrontaliere in conformità dell'articolo 28;
- e) organizzare le riunioni dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30;
- f) espletare qualsiasi altra funzione ad esso assegnata dalle parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, le parti, l'organizzazione e il centro possono stabilire congiuntamente una cooperazione con le organizzazioni non governative operanti in settori attinenti al presente protocollo.

*Articolo 33***Riunioni delle parti**

1. Le riunioni ordinarie delle parti del presente protocollo si svolgono a margine delle riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione organizzate in conformità dell'articolo 18 della convenzione stessa. Le parti possono altresì organizzare riunioni straordinarie in conformità dello stesso articolo.

2. Le funzioni delle riunioni delle parti del presente protocollo sono:

- a) monitorare l'applicazione del presente protocollo;

- b) garantire che il presente protocollo sia attuato in coordinamento e sinergia con altri protocolli;
- c) vigilare sull'operato dell'organizzazione e del centro in relazione all'attuazione del presente protocollo e fornire orientamenti per le loro attività;
- d) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione integrata delle zone costiere e valutare la necessità di altre misure, in particolare sotto forma di allegati o modifiche del presente protocollo;
- e) presentare raccomandazioni alle parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente protocollo;
- f) esaminare le proposte formulate in sede di riunione dei punti di contatto in conformità dell'articolo 30 del presente protocollo;
- g) esaminare le relazioni trasmesse dalle parti e formulare opportune raccomandazioni in conformità dell'articolo 26 della convenzione;
- h) vagliare qualsiasi altra informazione pertinente trasmessa per il tramite del centro;
- i) ove del caso, esaminare qualsiasi altra questione riguardante il presente protocollo.

PARTE VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Relazioni con la convenzione

1. Le disposizioni della convenzione relative a ogni protocollo si applicano in relazione al presente protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità dell'articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

Articolo 35

Relazioni con i terzi

1. Le parti invitano gli Stati che non sono parti e le organizzazioni internazionali a cooperare, all'occorrenza, all'applicazione del presente protocollo.

2. Le parti si impegnano ad adottare opportune misure, conformi al diritto internazionale, intese a garantire che nessuno intraprenda attività che contrastino con i principi e gli obiettivi del presente protocollo.

Articolo 36

Firma

Il presente protocollo è aperto a Madrid, Spagna, dal 21 gennaio 2008 al 20 gennaio 2009, alla firma di qualsiasi parte contraente della convenzione.

Articolo 37

Ratifica, accettazione o approvazione

Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna che assume le funzioni di depositario.

Articolo 38

Adesione

A decorrere dal 21 gennaio 2009 il presente protocollo è aperto all'adesione di ogni parte alla convenzione.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo (30) giorno successivo alla data del deposito di almeno sei (6) strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 40

Testi facenti fede

L'originale del presente protocollo, di cui i testi nella lingua araba, inglese, francese e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

FATTO A MADRID, SPAGNA, addì ventuno gennaio duemilaotto.



**PARTENARIATO
EURO-MEDITERRANEO**

**Bruxelles, 15 luglio 2008 (25.07)
(OR. fr)**

EURO-MED 1/08

NOTA DI TRASMISSIONE

Oggetto: Dichiarazione congiunta del vertice di Parigi per il Mediterraneo,
Parigi, 13 luglio 2008
- Dichiarazione comune

Si trasmette in allegato per le delegazioni il seguente documento:

ALLEGATO I: Dichiarazione congiunta del vertice di Parigi per il Mediterraneo,
Parigi, 13 luglio 2008

**Dichiarazione congiunta del vertice di Parigi per il Mediterraneo,
Parigi, 13 luglio 2008**

*sotto la presidenza congiunta
del Presidente della Repubblica francese e del Presidente della Repubblica araba d'Egitto*

In presenza di:

UNIONE EUROPEA *rappresentata da*

sig. Nicolas SARKOZY

Presidente del Consiglio europeo

sig. José Manuel BARROSO

Presidente della Commissione europea

sig. Javier SOLANA

Segretario generale del Consiglio dell'Unione
europea/Alto Rappresentante per la politica estera e
di sicurezza comune

* * *

ALBANIA *rappresentata da*

sig. Sali BERISHA

Primo ministro della Repubblica d'Albania

ALGERIA *rappresentata da*

sig. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Presidente della Repubblica algerina democratica e
popolare

GERMANIA rappresentata da sig.ra Angela MERKEL	Cancelliere federale della Repubblica federale di Germania
AUSTRIA rappresentata da sig. Alfred GUSENBAUER	Cancelliere federale della Repubblica d'Austria
BELGIO rappresentato da sig. Karel DE GUCHT	Ministro degli Esteri del Regno del Belgio
BOSNIA-ERZEGOVINA rappresentata da sig. Haris SILAJDŽIĆ	Presidente della presidenza della Bosnia- Erzegovina
BULGARIA rappresentata da sig. Georgi PARVANOV	Presidente della Repubblica di Bulgaria
CIPRO rappresentata da sig. Demetris CHRISTOFIAS	Presidente della Repubblica di Cipro
CROAZIA rappresentata da sig. Stjepan MESIĆ	Presidente della Repubblica di Croazia
DANIMARCA rappresentata da sig. Anders FOGH RASMUSSEN	Primo ministro del Regno di Danimarca
EGITTO rappresentato da sig. Mohamed Hosni MUBARAK	Presidente della Repubblica araba d'Egitto
SPAGNA rappresentata da sig. José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO	Primo ministro del Regno di Spagna

ESTONIA rappresentata da

sig. Andrus ANSIP

Primo ministro della Repubblica d'Estonia

FINLANDIA rappresentata da

sig.ra Tarja HALONEN

Presidente della Repubblica di Finlandia

sig. Matti VANHANEN

Primo ministro della Repubblica di Finlandia

FRANCIA rappresentata da

sig. Nicolas SARKOZY

Presidente della Repubblica francese

GRECIA rappresentata da

sig. Kostas KARAMANLIS

Primo ministro della Repubblica ellenica

UNGHERIA rappresentata da

sig. Ferenc GYURCSÁNY

Primo ministro della Repubblica d'Ungheria

IRLANDA rappresentata da

sig. Brian COWEN

Primo ministro della Repubblica d'Irlanda

ISRAELE rappresentato da

sig. Ehud OLMERT

Primo ministro dello Stato d'Israele

ITALIA rappresentata da

sig. Silvio BERLUSCONI

Presidente del Consiglio dei ministri della
Repubblica italiana

GIORDANIA rappresentata da

sig. Nader DAHABI

Primo ministro del Regno hascemita di
Giordania

LETTONIA rappresentata da

sig. Valdis ZATLERS

Presidente della Repubblica di Lettonia

LIBANO rappresentato da

generale Michel SLEIMANE

Presidente della Repubblica libanese

LITUANIA rappresentata da

sig. Gediminas KIRKILAS

Primo ministro della Repubblica di Lituania

LUSSEMBURGO rappresentato da

sig. Jean-Claude JUNCKER

Primo ministro del Granducato di
Lussemburgo

MALTA rappresentata da

sig. Lawrence GONZI

Primo ministro della Repubblica di Malta

MAROCCO rappresentato da

S.A.R. il Principe Moulay RACHID

MAURITANIA rappresentata da

sig. Sidi Mohamed OULD CHEIKH ABDALLAHI

Presidente della Repubblica islamica di
Mauritania

MONACO rappresentato da

Sua Altezza Serenissima il Principe ALBERTO II

Sovrano del Principato di Monaco

MONTENEGRO rappresentato da

sig. Milo DJUKANOVIĆ

Primo ministro del Montenegro

PAESI BASSI rappresentati da

sig. Jan Peter BALKENENDE

Primo ministro del Regno dei Paesi Bassi

<i>POLONIA</i> rappresentata da sig. Lech KACZYŃSKI	Presidente della Repubblica di Polonia
<i>PORTOGALLO</i> rappresentato da sig. José SOCRATES	Primo ministro della Repubblica portoghese
<i>REPUBBLICA CECA</i> rappresentata da sig. Alexandr VONDRA	VicePrimo Ministro incaricato degli affari europei della Repubblica ceca
<i>ROMANIA</i> rappresentata da sig. Traian BĂSESCU	Presidente della Romania
<i>REGNO UNITO</i> rappresentato da sig. Gordon BROWN	Primo ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
<i>SLOVACCHIA</i> rappresentata da sig. Robert FICO	Primo ministro della Repubblica slovacca
<i>SLOVENIA</i> rappresentata da sig. Janez JANŠA	Primo ministro della Repubblica di Slovenia
<i>SVEZIA</i> rappresentata da sig. Fredrik REINFELDT	Primo ministro del Regno di Svezia
<i>SIRIA</i> rappresentata da Sig. Bachar AL-ASSAD	Presidente della Repubblica araba siriana
<i>TUNISIA</i> rappresentata da sig. Zine EL ABIDINE BEN ALI	Presidente della Repubblica tunisina

TURCHIA rappresentata da

sig. Recep Tayyip ERDOGAN

Primo ministro della Repubblica di Turchia

AUTORITA' PALESTINESE rappresentata da

sig. Mahmoud ABBAS

Presidente dell'Autorità palestinese

* * *

NAZIONI UNITE rappresentate da

sig. BAN KI-MOON

Segretario generale delle Nazioni Unite

***PARLAMENTO EUROPEO/
ASSEMBLEA PARLAMENTARE EUROMEDITERRANEA rappresentati da***

Sig. Hans-Gert PÖTTERING

Presidente del Parlamento europeo e
Presidente dell'Assemblea parlamentare
euromediterranea

CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO rappresentato da

Sua Altezza lo Sceicco Hamad bin Khalifa AL THANI

Emiro del Qatar; Presidente in carica del
Consiglio di cooperazione del Golfo

LEGA DEGLI STATI ARABI rappresentata da

sig. Amr MOUSSA

Segretario generale della Lega degli Stati arabi

ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA ISLAMICA rappresentata da

sig. Ekmeleddin IHSANOGLU

Segretario generale dell'Organizzazione della
Conferenza islamica

UNIONE AFRICANA rappresentata da

Sig. Jean PING

Presidente della Commissione dell'Unione
africana

UNIONE DEL MAGHREB ARABO rappresentata da

sig. Habib BEN YAHIA

Segretario generale dell'Unione del Maghreb
arabo

* * *

BANCA AFRICANA DI SVILUPPO rappresentata da

sig. Donald KABERUKA

Presidente della Banca africana di sviluppo

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI rappresentata da

sig. Philippe MAYSTADT

Presidente della Banca europea per gli
investimenti

BANCA MONDIALE rappresentata da

sig. Juan Jose DABOUB

Direttore generale della Banca mondiale

* * *

ALLEANZA DELLE CIVILTÀ' rappresentata da

sig. Jorge SAMPAIO

Alto Rappresentante dell'ONU per l'alleanza
delle civiltà

**FONDAZIONE EUROMEDITERRANEA ANNA LINDH PER IL DIALOGO TRA LE
CULTURE** rappresentata da

sig. André AZOULAY

Presidente della Fondazione euromediterranea
Anna Lindh per il dialogo tra le culture

* * *

Dichiarazione congiunta del vertice di Parigi per il Mediterraneo

Parigi, 13 luglio 2008

I capi di Stato e di governo euromediterranei riuniti a Parigi il 13 luglio 2008, ispirati dalla volontà politica comune di rivitalizzare gli sforzi per trasformare il Mediterraneo in uno spazio di pace, democrazia, cooperazione e prosperità, convengono di adottare la seguente dichiarazione congiunta:

Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, che si fonda sulla dichiarazione di Barcellona e sugli obiettivi in essa contenuti di pace, stabilità e sicurezza, nonché sull'acquis del processo di Barcellona, è un partenariato multilaterale che si prefigge di aumentare il potenziale di integrazione e di coesione regionali. I capi di Stato e di governo ribadiscono altresì l'importanza cruciale del Mediterraneo nell'agenda politica di tutti i paesi. Sottolineano la necessità di una migliore condivisione della responsabilità del processo da parte di tutti i partecipanti e di una maggiore pertinenza e visibilità per i cittadini.

Essi condividono la convinzione che questa iniziativa possa svolgere un ruolo di rilievo nell'affrontare le sfide comuni cui è confrontata la regione euromediterranea, tra cui: sviluppo socio-economico; crisi della sicurezza alimentare mondiale; degrado dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la desertificazione, nell'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile; energia; migrazioni; terrorismo ed estremismo; promozione del dialogo interculturale.

Questa iniziativa coinvolgerà tutti gli Stati membri dell'UE, la Commissione europea e gli altri Stati (membri e osservatori) del processo di Barcellona. La Lega araba sarà invitata alle riunioni del processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, in base alla sua partecipazione al processo di Barcellona. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo accoglie con soddisfazione la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, Monaco e il Montenegro, che hanno accettato l'acquis del processo di Barcellona.

Un'ambizione strategica per il Mediterraneo

1. L'Europa e i paesi del Mediterraneo sono legati da vincoli storici, geografici e culturali. Cosa ancora più importante, sono uniti da un'ambizione comune: costruire insieme un futuro di pace, di democrazia, di prosperità e di comprensione umana, sociale e culturale. Per conseguire tali obiettivi comuni i partecipanti convengono di proseguire con rinnovato dinamismo i loro sforzi a favore della pace e della cooperazione, di esaminare i problemi comuni e di trasformare in azioni queste buone intenzioni nel quadro di un partenariato attualizzato per il progresso.
2. I capi di Stato e di governo sottolineano il ruolo importante svolto dal 1995 in poi dal processo di Barcellona che è lo strumento centrale delle relazioni euromediterranee. Tale processo, riunendo in partenariato 39 governi e oltre 700 milioni di persone, offre un quadro propizio a un'azione e a uno sviluppo costante. Il processo di Barcellona è l'unica sede in cui tutti i partner euromediterranei scambiano opinioni e partecipano a un dialogo costruttivo. Costituisce un impegno fermo a favore della pace, della democrazia, della stabilità regionale e della sicurezza attraverso la cooperazione e l'integrazione regionali. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo intende avvalersi di questo consenso per portare avanti la cooperazione, le riforme politiche e socioeconomiche e la modernizzazione, sulla base dell'uguaglianza e del rispetto reciproco della sovranità di ciascuno.
3. I capi di Stato e di governo sottolineano l'importanza di un'attiva partecipazione della società civile, delle autorità locali e regionali nonché del settore privato all'attuazione del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo.

4. Per trarre vantaggio dalle opportunità offerte da un quadro rafforzato di cooperazione multilaterale, i capi di Stato e di governo decidono di avviare un partenariato rafforzato: il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo.
5. Tale iniziativa è altresì l'espressione di un'aspirazione comune alla pace nonché alla sicurezza a livello regionale, in conformità con la dichiarazione di Barcellona del 1995 che, tra l'altro, promuove la sicurezza regionale adoperandosi a favore della non proliferazione chimica, biologica e nucleare mediante l'adesione e l'ottemperanza ai regimi di non proliferazione sia internazionali che regionali e agli accordi sul disarmo e il controllo degli armamenti, quali il TNP, la CWC, la BWC, il CTBT e/o accordi regionali quali quelli concernenti aree demilitarizzate, compresi i relativi sistemi di controllo, nonché mediante il rispetto in buona fede degli impegni assunti nel quadro delle convenzioni in materia di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione.
6. Le parti si adoperano per la creazione nel Medio Oriente di una zona senza armi di distruzione di massa, nucleari, chimiche e biologiche e relativi vettori con possibilità di verifica effettiva su base reciproca. Inoltre le parti esamineranno iniziative pratiche per prevenire la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche nonché l'eccessiva accumulazione di armi convenzionali; esse si asterranno dallo sviluppare una capacità militare superiore alle loro esigenze di legittima difesa, riaffermando nel contempo la volontà di pervenire al medesimo livello di sicurezza e fiducia reciproca con il minor numero possibile di truppe e di armamenti e aderendo alla CCW; promuoveranno condizioni atte a sviluppare relazioni di buon vicinato tra di loro e daranno il proprio sostegno ai processi volti ad assicurare stabilità, sicurezza, prosperità e cooperazione regionale e subregionale; studieranno le misure volte a creare fiducia e sicurezza che potrebbero adottare in comune ai fini della creazione di uno "spazio di pace e stabilità nel Mediterraneo", inclusa la possibilità a lungo termine di istituire, a tal fine, un patto euromediterraneo.

6. Questa iniziativa illustra la determinazione a promuovere lo sviluppo delle risorse umane e l'occupazione in linea con gli obiettivi di sviluppo del Millennio, compresa la riduzione della povertà. I capi di Stato e di governo sottolineano l'impegno a rafforzare la democrazia e il pluralismo politico mediante una partecipazione più estesa alla vita politica e nel rispetto di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali. Essi affermano inoltre la loro ambizione di costruire un futuro comune basato sul pieno rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali sanciti dagli strumenti internazionali relativi ai diritti umani, ad esempio la promozione dei diritti economici, sociali, culturali, civili e politici, il rafforzamento del ruolo delle donne nella società, il rispetto delle minoranze, la lotta contro il razzismo e la xenofobia e la promozione del dialogo culturale e della comprensione reciproca.
7. I capi di Stato e di governo riaffermano il loro appoggio al processo di pace israelo-palestinese, come dichiarato alla riunione ministeriale euromediterranea tenutasi a Lisbona nel novembre 2007, e in conformità con il processo di Annapolis. Rammentano che la pace in Medio Oriente richiede una soluzione globale e al riguardo accolgono con favore l'annuncio che la Siria e Israele hanno avviato colloqui di pace indiretti sotto gli auspici della Turchia, in conformità con il mandato della conferenza di Madrid per la pace.
8. I capi di Stato e di governo ribadiscono la loro condanna del terrorismo in ogni sua forma o manifestazione e la loro determinazione ad eradicarlo e a combattere chi lo finanzia, riaffermando il loro impegno a dare piena attuazione al Codice di condotta per la lotta al terrorismo, al fine di migliorare la sicurezza di tutti i cittadini in un contesto che garantisca il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo, specialmente mediante politiche di lotta al terrorismo di maggiore efficacia ed una più intensa cooperazione per lo smantellamento di qualsiasi attività terroristica, per la protezione di potenziali bersagli e per la gestione delle conseguenze di attentati. Sottolineano la necessità di lottare contro le condizioni favorevoli alla diffusione del terrorismo in ogni sua forma e manifestazione senza distinzioni a seconda degli autori, dei bersagli e delle finalità.

Essi rammentano altresì il loro netto rifiuto di ogni tentativo di associare una qualsiasi religione o cultura al terrorismo, nonché il loro impegno a compiere ogni sforzo possibile per risolvere i conflitti, metter fine all'occupazione, contrastare l'oppressione, ridurre la povertà, promuovere i diritti umani e il buon governo, migliorare la comprensione interculturale e assicurare il rispetto di tutte le religioni e credenze. Queste azioni sono direttamente al servizio degli interessi di tutti i popoli della regione euromediterranea e contrastano gli interessi dei terroristi e delle loro reti.

Campo di applicazione e obiettivi principali

9. I capi di Stato e di governo convengono che la sfida rappresentata dal Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo consiste nel rafforzare le relazioni multilaterali, incentivare la condivisione della responsabilità del processo, impostare la governance sulla base della parità di tutte le parti e tradurre ciò in progetti concreti, più visibili per i cittadini. È giunto il momento di imprimere un nuovo e costante impulso al processo di Barcellona. Per trasformare gli obiettivi della dichiarazione di Barcellona in risultati tangibili occorrono ora un maggiore impegno e nuovi catalizzatori.
10. Il Partenariato euromediterraneo rimane un processo aperto a tutti, guidato in tutti i suoi aspetti dal principio del consenso le cui modalità in termini di progetto saranno stabilite dalla prossima riunione dei ministri degli esteri, prevista per novembre 2008.

11. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo si fonderà sull'acquis del processo di Barcellona e ne rafforzerà i risultati e gli elementi positivi. La dichiarazione di Barcellona, i suoi obiettivi e i suoi settori di cooperazione rimangono quindi validi, e i tre capitoli della cooperazione (dialogo politico, cooperazione economica e libero scambio, dialogo umano, sociale e culturale) rimarranno centrali nelle relazioni euromediterranee. Resteranno in vigore il programma di lavoro quinquennale adottato dal vertice svoltosi a Barcellona nel 2005 in occasione del decimo anniversario del partenariato euromediterraneo (compreso il quarto capitolo della cooperazione "Migrazione, integrazione sociale, giustizia e sicurezza" introdotto in quella fase) e le conclusioni di tutte le riunioni ministeriali. I capi di Stato e di governo riconoscono i progressi e i benefici economici derivanti dalla creazione di una solida zona di libero scambio all'interno della regione euromediterranea entro il 2010 e oltre, e dal rafforzamento dell'integrazione economica regionale in ogni suo aspetto. Essi appoggiano le grandi linee della tabella di marcia euromediterranea in materia di scambi fino al 2010 ed oltre e, più in particolare, una riflessione sulla creazione di un sistema di agevolazione degli scambi duttile, efficace e favorevole alle imprese che arrechi maggiore trasparenza e crei ulteriori opportunità di scambi ed investimenti.

12. I capi di Stato o di governo sottolineano che il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo mira a costruire un futuro di pace e di prosperità condivisa nell'intera regione mediante la realizzazione di progetti che rafforzeranno il flusso di scambi tra i popoli dell'intera regione. Al riguardo riconoscono la dimensione umana e culturale di questa iniziativa. Essi sottolineano l'impegno ad agevolare gli spostamenti legali dei singoli. Fanno presente che l'incentivazione della migrazione legale gestita correttamente nell'interesse di tutti gli interessati, la lotta all'immigrazione illegale e la promozione dei nessi tra migrazione e sviluppo sono questioni di interesse comune che dovrebbero essere affrontate con un approccio globale, equilibrato e integrato.

13. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo integrerà le relazioni bilaterali dell'UE con questi paesi¹, che continueranno nell'ambito dei quadri politici esistenti come gli accordi di associazione, i piani d'azione per la politica europea di vicinato e, nel caso della Mauritania, il quadro "Africa, Caraibi, Pacifico". Sarà inoltre coerente e complementare con la strategia comune UE-Africa. Pur integrando le attività riguardanti la sua dimensione regionale, il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo sarà indipendente dalla politica di allargamento dell'UE, dai negoziati di adesione e dal processo di preadesione.
14. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo rilancia il processo di Barcellona intervenendo su almeno tre fronti di notevole importanza:
- innalzando il livello politico dei rapporti fra l'UE e i suoi partner mediterranei;
 - prevedendo una migliore condivisione delle responsabilità nelle relazioni multilaterali; nonché
 - rendendo tali relazioni più concrete e visibili attraverso nuovi progetti regionali e subregionali che interessino i cittadini della regione.

¹ I paesi interessati sono: Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Mauritania, Monaco, Marocco, Autorità palestinese, Siria, Tunisia; Croazia e Turchia, paesi candidati che stanno negoziando l'adesione all'UE; Albania, Bosnia-Erzegovina e Montenegro, paesi potenziali candidati all'adesione all'UE; Libia, invitata dalla presidenza sin dalla riunione ministeriale EUROMED tenutasi a Stoccarda nel 1999.

Miglioramento delle relazioni

15. I capi di Stato e di governo convengono di organizzare vertici biennali. I vertici dovrebbero sfociare in una dichiarazione politica e in un breve elenco di progetti regionali concreti selezionati per essere avviati. Le conclusioni dovrebbero approvare un vasto programma di lavoro biennale per il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo. Le riunioni annuali dei ministri degli affari esteri valuteranno i progressi registrati nell'attuare le conclusioni del vertice, prepareranno i vertici successivi e, se necessario, approveranno nuovi progetti.
16. Le riunioni al vertice dovrebbero svolgersi a turno nell'UE e nei paesi partner mediterranei. Il paese ospite dovrebbe essere selezionato per consenso. Tutti i paesi che partecipano all'iniziativa saranno invitati ai vertici, alle riunioni ministeriali e alle altre riunioni plenarie del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo.
17. L'Assemblea parlamentare euromediterranea rappresenterà l'espressione parlamentare legittima del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo. I capi di Stato o di governo caldeggiano il rafforzamento del ruolo di tale Assemblea nelle sue relazioni con i partner mediterranei.
18. La Fondazione euromediterranea "Anna Lindh" per il dialogo tra le culture, in quanto istituzione euromediterranea, contribuirà efficacemente alla dimensione culturale dell'iniziativa in collaborazione con l'Alleanza delle civiltà delle Nazioni Unite.

Migliore condivisione delle responsabilità e governance istituzionale

19. I capi di Stato e di governo convengono di istituire una copresidenza e decidono inoltre che sarà istituito un segretariato comune. La partecipazione alle copresidenze e al segretariato sarà aperta a tutti i membri del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo.
20. Le attuali strutture del Processo di Barcellona dovrebbero essere mantenute e adattate ogniqualvolta i ministri degli affari esteri dei paesi euromediterranei adottino nuove modalità.

Copresidenza

21. I capi di Stato e di governo istituiscono una copresidenza al fine di migliorare l'equilibrio e la responsabilità condivisa della cooperazione. Uno dei copresidenti proverrà dall'UE e l'altro dai paesi partner mediterranei. Il principio della copresidenza si applicherà ai vertici, a tutte le riunioni ministeriali, alle riunioni degli alti funzionari, al Comitato misto permanente e, ove possibile, alle riunioni di esperti/riunioni ad hoc nel quadro dell'iniziativa.
22. La nuova copresidenza
 - per quanto riguarda l'UE, deve essere compatibile con la rappresentanza esterna dell'Unione europea conformemente alle vigenti disposizioni del trattato;
 - per quanto riguarda la parte mediterranea, deve essere esercitata da un copresidente scelto per consenso, per un periodo di due anni non rinnovabile.

Governanza istituzionale e segretariato

23. I Capi di Stato e di governo convengono di creare nuove strutture istituzionali che contribuiranno a raggiungere gli obiettivi politici dell'iniziativa, soprattutto a rafforzare la condivisione di responsabilità, innalzare il livello politico dei rapporti tra l'UE e i paesi del Mediterraneo e dare visibilità al processo attraverso nuovi progetti.
24. Approvano l'istituzione di un **segretariato** comune per il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo, con un ruolo chiave nell'architettura istituzionale. Il segretariato darà un nuovo impulso al processo, in termini di identificazione, follow-up, promozione dei progetti e ricerca di partner. Il finanziamento e l'attuazione dei progetti avverrà caso per caso. Il segretariato lavorerà in collegamento operativo con tutte le strutture del processo, anche nella preparazione dei documenti di lavoro per gli organi decisionali. Il segretariato avrà una personalità giuridica separata con uno statuto autonomo.
25. Il mandato del segretariato è di natura tecnica mentre il mandato politico riguardante tutti gli aspetti dell'iniziativa rimane sotto la responsabilità dei ministri degli Affari esteri e degli alti funzionari.
26. Il **Comitato misto permanente**, con sede a Bruxelles, assisterà gli alti funzionari e ne preparerà le riunioni, assicurando un seguito adeguato potrà anche fungere da meccanismo in grado di reagire rapidamente in caso di situazioni eccezionali nella regione che richiedano la consultazione dei partner euromediterranei.

27. Gli **alti funzionari** continueranno a incontrarsi su base regolare per preparare le riunioni ministeriali, compresi i progetti da approvare, per effettuare un bilancio e una valutazione dei progressi del Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo in tutte le sue componenti e per sottoporre il programma di lavoro annuale ai ministri degli Affari esteri.
28. I **particolari del mandato** della nuova struttura istituzionale, il funzionamento della copresidenza nonché la composizione, la sede e il finanziamento del segretariato saranno decisi mediante consenso dai ministri degli Affari esteri nel novembre 2008, sulla base di discussioni approfondite e tenendo conto delle proposte presentate da tutti i partner.

Progetti

29. Il processo di selezione dei progetti sarà conforme agli obiettivi della dichiarazione di Barcellona, in particolare il perseguimento della pace, della sicurezza e della stabilità. I partner creeranno un ambiente favorevole per l'attuazione di progetti, tenendo conto del carattere regionale, subregionale e transnazionale dei progetti proposti, nonché dell'entità, della pertinenza e dell'interesse dei progetti per le parti che vi partecipano, in sintonia con la portata e gli obiettivi principali dell'iniziativa. Si prenderanno in considerazione il potenziale di promozione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile, l'integrazione, la coesione e le interconnessioni regionali e subregionali, e se ne ricercherà la fattibilità finanziaria, compreso il ricorso quanto più ampio possibile ai finanziamenti ed alla partecipazione del settore privato. Gli altri ufficiali elaboreranno i criteri per la selezione dei progetti che saranno sottoposti all'approvazione dei ministri degli esteri.

30. I capi di Stato e di governo sottolineano le potenzialità offerte dal meccanismo di cooperazione rafforzata mediante il principio di progetti a geometria variabile, in sintonia con la portata e gli obiettivi principali dell'iniziativa. Tale approccio consentirà ai paesi membri che presentano affinità, obiettivi condivisi e complementarità di dare impulso al processo e raggiungere gli obiettivi della dichiarazione di Barcellona.

Finanziamento

31. Il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo mobilerà fondi supplementari a favore della regione, principalmente attraverso progetti regionali e subregionali. La sua capacità di attrarre risorse finanziarie più ingenti per i progetti regionali, con un alto livello di coordinamento fra i donatori, rappresenterà il suo valore aggiunto, in particolare attraverso, tra l'altro, le seguenti fonti: partecipazione del settore privato, contributi del bilancio dell'UE e di tutti i partner, contributi di altri paesi, istituzioni finanziarie internazionali ed entità regionali; Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP), dotazione Euro-Med ENPI, fondo investimenti per la politica di vicinato e strumento di cooperazione transfrontaliera in ambito ENPI, oltre agli altri strumenti applicabili ai paesi oggetto dell'iniziativa, per i quali continueranno ad applicarsi le consuete regole di selezione e di procedura.

Cenni conclusivi

32. I partecipanti sottolineano che il Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo è un'opportunità storica per rivitalizzare il processo di partenariato euromediterraneo ed elevarlo ad un livello superiore. La riuscita dell'iniziativa dipende in definitiva anche dai cittadini, dalla società civile e dal coinvolgimento attivo del settore privato.

33. I capi di Stato e di governo invitano i ministri degli Affari esteri a mettere a punto, nella prossima riunione di novembre, le modalità d'avvio istituzionale dell'iniziativa. Le nuove strutture dell'iniziativa stessa dovrebbero essere completamente operative prima della fine del 2008. Tutti i paesi partecipanti e la Commissione europea collaboreranno in stretto coordinamento per raggiungere tale obiettivo.

ALLEGATO

Il futuro della regione euromediterranea si basa su migliore sviluppo socioeconomico, solidarietà, integrazione regionale, sviluppo sostenibile e conoscenza. Occorre aumentare la cooperazione in settori quali sviluppo degli affari, commercio, ambiente, energia, gestione delle acque, agricoltura, sicurezza alimentare, trasporti, questioni marittime, istruzione, formazione professionale, scienza e tecnologia, cultura, media, giustizia e diritto, sicurezza, migrazione, salute, rafforzamento del ruolo della donna nella società, protezione civile, turismo, pianificazione urbana, porti, cooperazione decentrata, società dell'informazione e raggruppamenti competitivi.

Inoltre, si sottolinea l'importanza di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, tenendo conto segnatamente delle conseguenze del cambiamento climatico sulle colture alimentari nel quadro delle politiche di sviluppo sostenibile.

È riconosciuta l'importanza dell'acqua: la conferenza ministeriale euromediterranea, che si terrà in Giordania nell'ottobre 2008, definirà una strategia mediterranea nel settore idrico che promuoverà la conservazione delle risorse idriche, la diversificazione delle fonti di approvvigionamento idrico e l'uso efficiente e sostenibile dell'acqua.

Le priorità stabilite nel programma indicativo regionale per il partenariato euromediterraneo, come anche quelle dei programmi futuri, continueranno ad applicarsi e gli eventuali contributi comunitari ai nuovi progetti regionali elencati in appresso non saranno finanziati a scapito delle assegnazioni bilaterali esistenti nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato o dello strumento di preadesione (oppure nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo per quanto riguarda la Mauritania).

È essenziale tradurre gli obiettivi fissati nella dichiarazione di Barcellona del 1995 e nel programma di lavoro del 2005 in progetti regionali concreti di ampio respiro. Quale prima fase, si è deciso di avviare una serie di iniziative chiave elencate in appresso, che il futuro segretario dovrà illustrare nei dettagli.

Disinquinamento del Mediterraneo: il Mediterraneo è un bacino di cultura e storia. Ma è molto di più di un simbolo o un'icona della regione: offre infatti anche lavoro e svago ai popoli che vi si affacciano. Tuttavia la sua qualità ambientale ha subito un serio degrado negli ultimi tempi. In base all'iniziativa "Orizzonte 2020", il disinquinamento del Mediterraneo, comprese le aree costiere e marine protette, in particolare per quanto riguarda il settore delle acque e dei rifiuti, sarà pertanto estremamente benefico per la vita e il sostentamento delle popolazioni.

Autostrade del mare e terrestri: il Mediterraneo è un mare che unisce, non separa, i popoli. È anche una grande via di comunicazione commerciale. La facilità e la sicurezza d'accesso e di flusso di merci e di persone, per terra e via mare, sono essenziali per mantenere le relazioni e intensificare gli scambi regionali. Sia lo sviluppo delle autostrade del mare, compresa la connessione dei porti, in tutto il bacino mediterraneo che la creazione di autostrade costiere e la modernizzazione del treno transmagrebino aumenteranno il flusso e la libera circolazione delle persone e delle merci. Occorre prestare particolare attenzione alla cooperazione nel settore della sicurezza marittima, in una prospettiva di integrazione globale nella regione mediterranea.

Protezione civile: la superficie terrestre è disseminata di esempi delle devastazioni causate da catastrofi di origine antropica o naturale. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. La regione mediterranea è particolarmente vulnerabile ed esposta a tali catastrofi. Un programma comune di protezione civile per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle catastrofi che leghi più strettamente la regione al meccanismo di protezione civile dell'UE è pertanto una delle priorità più importanti per la regione.

Energie alternative: Piano solare mediterraneo: la recente animazione dei mercati energetici, in termini sia di offerta che di domanda, conferma la necessità di puntare sulle fonti energetiche alternative. La commercializzazione di tutte le fonti energetiche alternative e la ricerca e lo sviluppo al riguardo hanno pertanto priorità assai elevata negli sforzi verso il perseguimento dello sviluppo sostenibile. Il segretariato è incaricato di esaminare la fattibilità, l'elaborazione e la messa in atto di un piano solare mediterraneo.

Istruzione superiore e ricerca, università euromediterranea: un'università euromediterranea (con sede in Slovenia) può contribuire alla comprensione tra i popoli e stimolare la cooperazione nell'istruzione superiore, continuando a perseguire gli obiettivi del processo di Catania e della prima conferenza ministeriale euromediterranea sull'istruzione superiore e la ricerca scientifica (Cairo, giugno 2007). Attraverso una rete di cooperazione di istituzioni partner e università già esistenti della regione euromediterranea, l'università euromediterranea svilupperà programmi di studio postuniversitario e di ricerca e contribuirà pertanto alla creazione dell'area euromediterranea di istruzione superiore, scienza e ricerca. I paesi partner sono incoraggiati ad avvalersi pienamente delle possibilità offerte dagli attuali programmi di cooperazione in materia di istruzione superiore, quali Tempus e Erasmus Mundus, compresa la finestra di cooperazione esterna. Si dovrebbe dedicare particolare attenzione al miglioramento della qualità della formazione professionale e ad assicurare la sua congruenza con le esigenze del mercato del lavoro.

L'iniziativa mediterranea per lo sviluppo delle imprese si prefigge di assistere le entità dei paesi partecipanti già attive nel settore del sostegno alle micro, piccole e medie imprese, valutando le loro esigenze, definendo soluzioni strategiche e fornendo loro risorse sotto forma di assistenza tecnica e strumenti finanziari. Essa si baserà sul principio della condivisione delle responsabilità e le sue attività dovrebbero essere complementari a quelle delle entità già esistenti che operano nel settore. I contributi da parte dei paesi di entrambe le rive del Mediterraneo saranno su base volontaria.

* * *